

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	--

BANCHE DATI NORMATIVE

E ALTRE BANCHE DATI GIURIDICO-ISTITUZIONALI DELLE REGIONI

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

INDICE

1. Introduzione

2. Banche dati normative

2.1. Testi contenuti nelle banche dati

2.1.1. Formati

2.1.2 Testi storici e testi vigenti

2.1.3. Correzioni

2.1.4. Costruzione del testo vigente

2.2. Informazioni extratestuali (note)

2.3. Classificazione per materia dei testi

2.4. Connessioni con altre banche dati

2.5. Modalità di reperimento delle informazioni

3. Banche dati di atti consiliari

3.1. Testi contenuti nelle banche dati

3.1.1. Formati

3.1.2. Correzioni

3.2. Informazioni extratestuali e connessioni con altre banche dati

3.3. Classificazione per materia dei testi

3.4. Modalità di reperimento delle informazioni

4. Banche dati giuridico-istituzionali delle regioni - schede -

4.1 Banche dati normative

4.2. Banche dati di atti consiliari

5. Appendice - banche dati di atti amministrativi delle giunte -

6. Estratti dal questionario - tabelle riepilogative sulle risposte ai quesiti più importanti -

6.1. Banche dati normative

6.2. Banche dati di atti consiliari

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

1. Introduzione

Questo scritto trae alcune indicazioni di maggior rilievo da un'indagine sulle banche dati giuridico-istituzionali delle regioni promossa dall'osservatorio legislativo regionale e realizzata nel 2016. I dati sono dedotti da un questionario inviato alle regioni e sono verificati in base al contenuto dei siti regionali. La preparazione del questionario e l'estrapolazione dei dati è opera di un gruppo di lavoro composto da:

- 1) Giuliano Banterle, della regione Lombardia (consiglio);
- 2) Mariano Calogero, della regione Calabria (giunta);
- 3) Mauro Ceccato, della provincia autonoma di Trento (consiglio), che ne ha coordinato le attività;
- 4) Rossana Ceci, della regione Veneto (consiglio);
- 5) Antonio Cortellaro, della regione Calabria (consiglio);
- 6) Gianguido D'Alberto, della regione Abruzzo (consiglio);
- 7) Antonella Maiolo, della regione Liguria (consiglio);
- 8) Raffaella Marinelli, della regione Marche (consiglio);
- 9) Carla Paradiso, della regione Toscana (consiglio);
- 10) Alda Santarella, della regione Liguria (consiglio);
- 11) Alessandra Tartaglia, della regione Lazio (consiglio).

Alcune regioni non hanno risposto al questionario: in questi casi le informazioni sono tratte dalla consultazione dei siti regionali, a opera di alcuni componenti del gruppo di lavoro; i dati, insomma, sono meno completi e sicuri. Questo vale per le regioni Basilicata (che però, successivamente, ha potuto verificare le schede riassuntive allegate a questa relazione), Campania, Sicilia, Trentino - Alto Adige/Südtirol, Umbria e (solo sul versante degli atti normativi) per la provincia autonoma di Bolzano. Per avere un primo termine di paragone, inoltre, abbiamo autonomamente preso in esame le principali banche dati dello stato: quelle sull'attività parlamentare consultabili nei siti della camera dei deputati e del senato della repubblica, oltre alla ben nota Normattiva.

Va detto che l'argomento non è nuovo. Ne ho trovato traccia già negli atti del seminario palermitano del 1989 che diede avvio all'unificazione delle direttive regionali di tecnica legislativa, e poi in convegni degli anni successivi, in una breve relazione letta all'osservatorio legislativo interregionale il 30 settembre 2005, in un questionario compilato da buona parte delle regioni cinque anni fa ¹. Quest'ultimo, però, aveva un'impronta prevalentemente informatica. La sede di questa relazione ne tradisce, invece,

¹ Di questioni che sorgono tuttora c'è già traccia, in particolare, nella comunicazione di Vincenzo DE RUVO, *Il sistema informativo del consiglio regionale della Lombardia*, in *Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi (atti del seminario di Palermo, 27-29 aprile 1989)*, Assemblea regionale siciliana, 1990, specie a p. 431 e ss., oltre che nel successivo contributo tecnico degli uffici di quel consiglio, soprattutto a p. 439. Quanto alle iniziative successive vedi per tutte Maria Luisa GIORIA, *Iniziativa legimitiche in ambito regionale per il drafting legislativo*, in *Legimatica. Informatica per legiferare* (a cura di Carlo BIAGIOLI, Pietro MERCATALI e Giovanni SARTOR), Edizioni scientifiche italiane, 1995, p.157 ss.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

l'attenzione ai problemi che interessano gli uffici legislativi. Anche il graduale sviluppo delle banche dati e recenti iniziative a livello interregionale hanno indotto l'osservatorio legislativo a tornare sul tema, dal suo punto di vista, per fare il punto della situazione.

L'indagine ha messo in luce un quadro piuttosto variegato per quanto riguarda la struttura, il contenuto e le caratteristiche principali delle banche dati nelle singole regioni; anche se ci sono altrettanti punti in comune, spesso derivanti da standard tecnologici o giuridici. Molte differenze, d'altro canto, sono comprensibili, perché le banche dati sono nate in momenti diversi, adattandosi a strumenti informatici ma anche a sistemi normativi che si sono sviluppati in maniera autonoma. Per questo motivo non è facile mettere a confronto in maniera schematica le banche dati regionali. C'è parso che potesse agevolare i paragoni la compilazione di schede regionali contenenti indicazioni relative ad alcuni quesiti fondamentali, per ognuno dei due tipi di banche dati più diffuse: quelle che contengono leggi e regolamenti regionali, anzitutto; quelle che includono gli atti dei consigli regionali (interrogazioni, progetti di legge ecc.), in second'ordine.

Ai tre paragrafi di questa relazione, quindi, sono allegate le schede riassuntive in parola (paragrafo 4), alcune sommarie indicazioni sulle banche atti di atti amministrativi (paragrafo 5) e un estratto delle più interessanti risposte al questionario (paragrafo 6), riordinate in modo da facilitarne il confronto. Specie a proposito di queste risposte ricordo che la compilazione dei questionari risale alla primavera/estate del 2016; in qualche regione, da allora, sono già intervenute novità, di cui abbiamo cercato di tener conto nelle schede riassuntive, compilate nell'estate/autunno del 2016 e riverificate negli appena trascorsi mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017. Sull'impostazione e sul contenuto dei documenti in parola ha avuto modo di discutere e di applicarsi il gruppo di lavoro; le estrapolazioni e specialmente le opinioni espresse nei primi tre paragrafi della relazione, invece, sono farina del mio sacco, anche se spero siano condivise, almeno in buona parte, da chi ha collaborato a realizzare la ricerca e ha dato spunti utili ad approfondire l'uno o l'altro argomento.

Oltre alle banche dati su cui si soffermano le schede riassuntive ne esistono altre che hanno un certo interesse, se non un contenuto specificamente giuridico o istituzionale: da quelle che riguardano la giurisprudenza di rilievo regionale a quelle su altri aspetti dell'attività delle assemblee legislative (come i resoconti delle sedute); talora segnalateci dalle regioni, talora facilmente rintracciabili nei loro siti. In questi casi, però, le risposte ai questionari non hanno coperto in maniera sufficiente lo spettro dei fenomeni, e le stesse banche dati non sono così diffuse e ben strutturate da rendere possibile un confronto generalizzato sulla base di alcuni standard, come quello realizzato per la normativa regionale e, con qualche approssimazione in più, per l'attività delle assemblee. Alcuni dati raccolti, però, parevano interessanti, e le questioni che segnalavano meritevoli di attenzione. Anche se le informazioni in parola non sono confluite nelle schede, dunque, se ne trova traccia nella relazione.

Questo vale, in particolare, per un tipo di banche dati che è sì diffuso, ma generalmente organizzato in maniera alquanto semplice, e su cui abbiamo avuto riscontri isolati, in forma di risposte al questionario: le banche dati di atti amministrativi, soprattutto delle giunte. L'interesse di queste banche dati, dal punto di vista di questa relazione, deriva in primo luogo dal fatto che esse contengono atti amministrativi generali, talora non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

facilmente distinguibili dai regolamenti (tanto che li chiamano regolamenti, a volte, gli stessi organi giurisdizionali). Nella relazione, dunque, si trovano alcune informazioni sulle banche dati in parola (quantomeno su quelle delle giunte, che dall'ultimo punto di vista sono più interessanti), esposte in forma non sistematica.

S'è detto poc'anzi delle banche dati normative e poi di quelle sull'attività dei consigli come oggetto dell'indagine. Vale la pena aggiungere che questa bipartizione non corrisponde sempre a due sole banche dati, in ogni regione. Sul versante dell'attività consiliare accade con una certa frequenza che le banche dati siano più d'una: ad esempio, banche dati separate per i progetti di legge e per gli altri atti consiliari, o per ogni tipologia di atto (atti d'indirizzo, ispettivi ecc.). Nelle singole schede e nel prosieguo della relazione queste varianti sono messe in evidenza.

Nelle banche dati normative l'unitarietà dovrebbe essere più scontata. In qualche caso, però, non è perseguita coerentemente: nel Lazio e nella Calabria, in ispecie, le banche dati sulle leggi, che fanno capo al consiglio, sono nettamente distinte da quelle sui regolamenti, che sono curate dalla giunta, evidentemente in ragione delle competenze dei due organi. Nelle altre regioni, invece, competenze diverse non hanno prodotto banche dati così separate. D'altronde anche Calabria e Lazio, nelle risposte al questionario, hanno espresso l'auspicio di migliorare le connessioni fra banche dati di leggi e di regolamenti.

In Sardegna, invece, esistono due banche dati legislative: una presso il consiglio, l'altra presso la giunta regionale; che si limitano a riportare i testi originali delle leggi, comunque. Ma anche questa regione sembra essersi accorta dell'opportunità di una razionalizzazione: infatti l'art. 11 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), prevede la costituzione di una nuova banca dati contenente i testi vigenti (non solo gli originali, quindi) delle leggi.

Quest'ultima legge regionale è occasione per riferire brevemente sul grado di formalizzazione delle banche dati. Le domande che ci si potrebbe porre sono: esistono atti normativi che disciplinano le banche dati? Se sì a che livello, e quanto dettagliati? Esistono, inoltre, documenti che ne chiariscono i contenuti (a vantaggio degli utenti), o che entrano nel dettaglio sul modo in cui sono costruite le banche dati? Quanto alla prima domanda, fra le regioni che hanno risposto al questionario segnalano scarni cenni alle banche dati normative solo l'Abruzzo (art. 14 della l.r. n. 26 del 2010) e la Toscana (art. 10 della l.r. n. 23 del 2007); nelle altre, al più, esistono atti interni. Quindi la presenza di disposizioni normative non è determinante per la costituzione o il perfezionamento delle banche dati in discussione; d'altra parte, siccome queste disposizioni s'indirizzerebbero all'amministrazione non dovrebbe essere necessario rivestirle della forma di legge. Insomma: anche se non mi sento di escludere che in casi concreti, come quello della Sardegna, quest'ultima forma svolga un'utile funzione di pungolo, una previsione normativa sulle banche dati potrebbe costituire un esempio di sovraregolamentazione, altrimenti.

E' da vedere, piuttosto, se le banche dati in esame non possano svolgere un qualche ruolo, direttamente o meno, in termini di consolidazione del diritto, anche in connessione con le modalità di pubblicazione ufficiale degli atti normativi: cosa che potrebbe richiedere sì l'adozione di apposite disposizioni legislative. Ora, diverse regioni hanno preceduto lo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

stato nel battere la strada dell'informatizzazione dei loro bollettini ufficiali. D'altro canto, anche se i testi normativi pubblicati nei bollettini, formalmente, restano i soli a far fede, ho pochi dubbi che nell'uso prevalgano quelli delle banche dati normative; spero non al punto da rendere convincenti i loro eventuali refusi, a scapito del testo ufficiale.

Alla luce di queste osservazioni mi chiedo se non sarebbe possibile fare qualche passo sulla via della consolidazione, anche in base a norme statutarie o simili, usando gli strumenti ufficiali dei bollettini o quelli ufficiosi delle banche dati, magari dopo aver verificato quel che accade in altri paesi. A questo proposito ricordo che diversi anni fa, in provincia di Trento, ci fu un tentativo di riproporre, come integrazione dello statuto speciale, una disposizione austriaca in tema di ripubblicazione con valore legale di testi unici; che però fece poca strada, forse per le difficoltà di modificare lo statuto, forse perché poco compresa. Ma qualche cenno a ipotesi innovative di pubblicazione legale lo si può rintracciare anche in dottrina ². L'argomento, insomma, meriterebbe un approfondimento; che però non può esser costretto in queste poche pagine.

Quanto al quesito sugli altri documenti relativi all'impostazione delle banche dati, diverse regioni ne hanno confermato l'esistenza. Ma non mi pare che questi documenti si spingano fino a esplicitare le regole redazionali, come avviene invece per la banca dati normativa statale ³. Alcune regioni, nelle loro risposte al questionario, accennano a queste regole; ma rinviano a documenti interni che non è stato possibile consultare. A me pare, qui, che la scelta di rendere pubbliche le più rilevanti direttive in materia, fatta da Normattiva, sia utile dal punto di vista della trasparenza e della condivisione delle conoscenze; anche se si tratta di questioni tecniche, che interessano un numero presumibilmente ridotto di addetti ai lavori.

Un'ultima questione di ordine generale ha molto a che fare con gli scopi di quest'indagine. L'obiettivo di trarre alcune indicazioni sul funzionamento delle banche dati, infatti, ha almeno due risvolti. In maniera abbastanza ovvia, il primo è quello d'individuare linee di tendenza, meccanismi utili ecc. che qualcuno potrebbe essere interessato a replicare, in una regione piuttosto che in un'altra. Il secondo è capire se alcuni di questi indirizzi, o determinate modalità di trattamento dei dati, meritino di essere assunti come standard, da affermare in maniera più o meno cogente. Qui vengono subito in mente le disposizioni statali che parlano di convergenza in Normattiva delle banche dati normative regionali. Come vedremo meglio più avanti la convergenza, in questo momento, s'è indirizzata verso un motore in grado di consentire ricerche parallele nelle banche dati delle diverse regioni, senza incidere direttamente sul loro contenuto. Questa mi pare una scelta saggia, specie se si vuole ottenere un buon risultato in tempi accettabili. Ma non escluderei che possano emergere ipotesi di uniformazione più spinta, magari in base alle competenze assegnate allo stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r) della costituzione (cui la riforma costituzionale recentemente abortita avrebbe dato ulteriore fiato). La semplice presenza di una piattaforma comune, d'altro canto, potrebbe favorire l'affermarsi di alcuni standard; dal mio punto di vista, anzi, questa strada dovrebbe essere preferita rispetto

² Vedi in particolare le considerazioni di Roberto BIN, *Semplificazione e statuto regionale*, in *Istituzioni del federalismo*, 2003, n. 1, p. 98, riprese anche in seguito (ultimamente in *Che fare? Riflessioni all'indomani del referendum costituzionale*, in *Lo stato*, 2016, n. 7, p. 5), quasi come un appello caduto nel vuoto - ma condivisibile, a mio parere.

³ Le regole si possono leggere in <http://www.normattiva.it/static/guida.html#regole>.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

all'imposizione dall'alto di soluzioni uniformi. Per fare un esempio, non credo che la costruzione di collegamenti ai provvedimenti contenuti in Normattiva si affermerà perché prescritta dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013; ma perché, una volta che siano a disposizione strumenti adeguati e risorse per applicarli, è utile a tutti, uffici compresi. Se gli strumenti e le risorse mancano, ipotesi di far valere responsabilità dirigenziali, minacce di chiudere i cordoni della borsa ⁴ o quant'altro rischiano di essere poco più che grida manzoniane, se non incentivi alla produzione di macerie.

Il fatto è che i principali ostacoli alla standardizzazione, a mio modo di vedere, non derivano tanto dall'opportunità di garantire spazi di autonomia e differenziazione - che pure può essere evidente, per qualche aspetto (a partire dalle questioni linguistiche che riguardano alcune autonomie speciali). D'altronde, nutro qualche dubbio sul fatto che a livello statale ci sia molta sensibilità per argomentazioni di quest'ultimo tipo. Gli ostacoli, piuttosto, potrebbero avere a che fare con la constatazione che mentre le banche dati di atti parlamentari hanno una lunga storia, a livello normativo lo stato è partito davvero tardi, quando diverse regioni curavano ormai da anni proprie banche dati di testi vigenti, che talora attingevano già i livelli cui aspirava il progetto statale (ad esempio la multivigenza) - grazie anche al vantaggio di un corpus normativo molto meno complesso, s'intende.

Negli anni '90 del secolo scorso, inoltre, alcuni tentativi di coordinare le banche dati investirono risorse sugli archivi di testi storici; quando, per dare un servizio utile ai cittadini, sarebbe stato meglio concentrarsi già allora su quelli vigenti. Come alcune regioni stavano già facendo, d'altro canto; ma in maniera indipendente l'una dall'altra, anche se alcune usano prodotti o hanno adottato soluzioni simili. Ora, incidere su prassi, progetti e strumenti che hanno una storia ormai più che decennale non è facile: comporterebbe costi non indifferenti, presumibilmente, e rischierebbe di arenarsi di fronte alla difficoltà di disfare e rifare l'uno o l'altro archivio. Inoltre la standardizzazione rischia di tarpare le ali a iniziative o idee interessanti. Ciò non toglie che una qualche uniformazione sia utile, specie se ne consegue un innalzamento generalizzato della qualità. Anche da questo punto di vista, quindi, potrebbe essere utile indicare alcune costanti o alcune tendenze riscontrate nelle banche dati.

⁴ Vedi l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito dall'art. 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9), ora abrogato, però, dall'art. 1, comma 311 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

2. Banche dati normative

2.1. Testi contenuti nelle banche dati

Tutte le regioni hanno banche dati in cui sono presenti i testi delle loro leggi e dei loro regolamenti. In Abruzzo, Piemonte, Trentino - Sudtirolo e Umbria, per la verità, si tratta di banche dati separate (una per le leggi, un'altra per i regolamenti), anche se il relativo sito le colloca fianco a fianco; mentre in Calabria e in Lazio, come s'è visto, la distinzione è anche più netta, giacché bisogna consultare siti diversi. Ciò significa, concretamente, che non è possibile fare una ricerca trasversale su leggi e regolamenti. E' una limitazione non del tutto irrilevante, quest'ultima; o quantomeno un aggravio. Vuol dire, banalmente, che per ricavare un quadro normativo completo su un istituto individuabile, poniamo, cercando determinate parole nel testo degli atti normativi dovrò fare due ricerche separate, anziché una.

Un'ulteriore distinzione può riguardare le leggi. Non è necessariamente uniforme, infatti, il trattamento delle leggi statutarie: quelle che approvano o modificano lo statuto, nelle regioni di diritto comune; quelle che disciplinano alcuni argomenti attinenti la forma di governo, in base agli statuti speciali. La distinzione, per la verità, può essere già negli estremi che individuano la legge statutaria: in alcune regioni, infatti, queste leggi hanno una denominazione giuridica ("legge statutaria regionale") e una numerazione diversa da quella delle altre leggi, che ne mette bene in rilievo la diversa forza; in altre no. Indipendentemente da queste scelte, comunque, alcune regioni inseriscono le leggi statutarie in banche dati formalmente autonome, come accade per i regolamenti nei casi indicati poc'anzi. Da questo possono nascere analoghi aggravii, in sede di ricerca. Così accade in Piemonte e, di nuovo, in Abruzzo; mentre la Liguria, pur trattando separatamente le leggi in questione, consente poi di accedere a tutte le leggi impostando una medesima ricerca per parole che ricorrono nel loro testo.

Oltre alle leggi e ai regolamenti qualche regione prende in considerazione, nel suo sito, altri atti normativi o d'interesse normativo. In Emilia - Romagna una banca dati sul contenzioso costituzionale consente di collegarsi immediatamente alle leggi regionali impugnate (ma non viceversa). Questo è possibile anche in provincia di Trento (dov'è aperta pure la strada opposta: dalla legge alla decisione della corte). In provincia di Bolzano, di più, sono integrate nella banca dati normativa non solo le sentenze della consulta, ma anche una selezione di massime del TAR locale (che però non è aggiornata da alcuni anni). Banche dati di sentenze (non solo costituzionali, talora) d'interesse locale sono presenti anche in altre regioni, come la Calabria e la Puglia; qui, però, non sono collegate a quelle normative. Quasi tutte le regioni ad autonomia differenziata, inoltre, curano raccolte delle norme d'attuazione dei loro statuti; a Trento e Bolzano queste raccolte sono integrate nelle banche dati delle leggi provinciali. La sola provincia di Bolzano, infine, comprende nella sua banca dati normativa una scelta di deliberazioni della giunta provinciale a carattere generale.

Da quest'ultima notizia si può prender spunto per allargare un poco lo sguardo, in direzione della banche dati di atti amministrativi, in particolare delle giunte. Tutte le regioni ne posseggono, anche se un paio (Calabria, Campania) sembrano un po' indietro

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

col loro aggiornamento. In un buon numero di casi le banche dati in questione sono attive da diversi anni, o consentono di risalire a provvedimenti approvati diversi anni addietro: più di dieci anni in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto e Umbria; più di venti in Emilia - Romagna e provincia di Trento.

In tre casi (Basilicata, Calabria e Piemonte) le banche dati in questione sono collocate (solo) nella sezione del sito relativa all'amministrazione trasparente. Nella maggior parte delle regioni, invece, si tratta di banche dati autonome; la sezione dei siti regionali sull'amministrazione trasparente, però, contiene dei link ad esse. Si noti che quest'ultima soluzione è espressamente prevista nelle più recenti modificazioni della normativa statale sulla trasparenza ⁵; ma la ragionevole interpretazione fatta propria dalle regioni in questione pare anteriore alle modifiche in parola, ed è verosimile sia dettata anche dal fatto che le banche dati, lì, avevano preceduto la normativa dello stato. In altri casi (in particolare Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Umbria) il contenuto delle banche dati sull'attività amministrativa delle giunte è diverso da quello delle sezioni del sito relative all'amministrazione trasparente; che in effetti, stando a quanto chiedono gli articoli 23 e 26 del decreto legislativo n. 33 del 2016, dovrebbero avere un contenuto più limitato. Quindi la normativa in materia ha ricevuto applicazioni abbastanza divergenti; ma su questo non mi soffermerò oltre, dato che non attiene agli obiettivi dell'indagine.

Si noti, infine, che in tre regioni (Lombardia, Veneto e Umbria) le banche dati in parola sono - solo - quelle del bollettino ufficiale, e cioè degli atti pubblicati nel bollettino; non contengono tutte le deliberazioni, quindi. Ma pure nelle altre regioni alcuni provvedimenti non ricevono pubblicità, per motivi di tutela della riservatezza (anche se non sempre la cosa è detta apertamente).

Nel complesso le banche dati di atti amministrativi sono più rudimentali delle banche dati normative: le loro collezioni, d'altro canto, possono essere molto ampie - comprendendo gli atti dirigenziali, per esempio. Anche per questo, forse, in qualche regione sono conservate solo le deliberazioni degli ultimi anni: cosa che può far sorgere dei problemi, però, quando si vogliono rintracciare atti a carattere generale, che possono mantenere la loro attualità diversi anni dopo la loro approvazione. Il fatto che questi ultimi atti siano mescolati a una miriade di atti a contenuto puntuale, d'altro canto, potrebbe suggerire di adottare qualche meccanismo per rendere più facilmente distinguibili gli atti generali, in modo da agevolarne la consultazione.

Questa digressione sugli atti amministrativi serve anche a tornare sul problema della presenza di più banche dati che trattano atti o argomenti analoghi. Anzitutto, non mi pare positivo che più banche dati, in una regione, riportino gli stessi documenti (ad esempio le leggi): anche solo per ragioni di economia e di certezza. Questo vale pure, in termini più generali, per la semplice riproduzione dei medesimi atti in luoghi diversi: prendiamo, ad esempio, un sito regionale di settore che riporti le leggi regionali che lo disciplinano, a vantaggio degli utenti. Il testo vigente delle leggi in questione potrebbe essere raggiunto costruendo un link alla banca dati regionale sulle leggi; ma potrebbe anche essere riprodotto pescando fra i testi contenuti in quella banca dati, senza costruire un link; o, infine, potrebbe essere costruito autonomamente dagli uffici di settore. Dalle informazioni

⁵ Vedi l'art. 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

raccolte tramite i questionari risulta che tutt'e tre queste strade sono seguite, in una regione o nell'altra; a volte anche contemporaneamente. La terza soluzione mette senz'altro a repentaglio le ragioni di economia e certezza di cui ho detto. Ma anche la seconda presenta degli inconvenienti che la rendono sconsigliabile, a mio parere: si rischia, soprattutto, di non riportare la versione più aggiornata del testo normativo, per semplice dimenticanza e con evidenti effetti negativi dal punto di vista dell'affidamento che i cittadini dovrebbero nutrire sulla correttezza dei testi diffusi dall'amministrazione. La soluzione preferibile mi pare quella dei link permanenti (e in particolare di link che non siano spiazzati dall'inserimento di una nuova versione dello stesso atto in seguito a sue modifiche). Se questo è corretto, ogni amministrazione dovrebbe dare agli uffici degli indirizzi in tal senso; e mi consta che indirizzi del genere esistano, talora.

La duplicazione, a livello regionale, di documenti presenti in banche dati statali (es.: norme d'attuazione di statuti speciali, giurisprudenza costituzionale) potrebbe sembrare altrettanto diseconomica: le esigenze conoscitive non sarebbero soddisfatte predisponendo più semplici elenchi o simili, e linkando i documenti presenti nelle banche dati dello stato?

E' probabile che il trattamento autonomo di questi documenti da parte di alcune regioni derivi specialmente dal fatto che solo da pochi anni esistono banche dati statali sufficientemente organizzate, verso le quali è possibile attivare link permanenti. D'altro canto, se i testi in parola non abbisognano di un trattamento laborioso (come potrebbe essere per le decisioni della corte costituzionale; che si possono copiare con facilità e con possibilità di errore pressoché nulle, usando la strumentazione informatica corrente) non mi pare irragionevole riprodurli in banche dati centrate anzitutto sopra informazioni aggiuntive che interessano la regione e non sono immediatamente ricavabili dalle banche dati dello stato. Inoltre può darsi che gli uffici regionali vogliano stampare o diffondere questi documenti in proprio, insieme alle informazioni che essi hanno elaborato, a fini di documentazione, di studio o simili. Insomma: anche se le duplicazioni dovrebbero essere eliminate o ridotte ai minimi termini, in teoria, mi pare che in casi circoscritti possano trovare una concreta giustificazione.

A livello infraregionale il contrario della duplicazione è l'unificazione della maggior parte dei documenti in una sola banca dati. Torno su quest'argomento, toccato poche pagine fa, alla luce degli elementi su cui ho cercato di gettar luce in questo paragrafo.

Mi pare che sia utile poter rintracciare con una sola ricerca documenti dello stesso tipo. Quindi è opportuno che ci sia una sola banca dati di leggi e regolamenti, come accade in molte regioni; oppure - il risultato è identico - che una sola maschera di ricerca consenta di rintracciare sia le leggi che i regolamenti, pur collocati in banche dati separate. Gli atti amministrativi o le sentenze, fra gli altri documenti d'interesse normativo che abbiamo ricordato, sono cosa un po' diversa: non trattarli nella medesima banca dati (normativa) potrebbe essere consigliabile, anche per rendere il prodotto più maneggevole e facilmente consultabile, perché meno affollato di raccolte eterogenee e incomplete (dato che non interesseranno tutte le sentenze della consulta, ad esempio). Quanto agli atti amministrativi, un ostacolo a trattarli assieme alle norme potrebbe venire pure dal fatto che le loro regole redazionali e i loro criteri di successione nel tempo sono meno formalizzati e parzialmente diversi. In questi casi, dunque, le banche dati normative potrebbero limitarsi a costruire dei richiami e magari opportuni link, evitando di riprodurre il testo degli atti in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

questione: come accade in diverse regioni che affiancano alle banche dati di leggi altre informazioni (ad esempio di tipo giurisprudenziale), d'altronde. Su questi collegamenti tornerò più avanti, anche con riguardo alle banche dati che trattano dell'attività consiliare.

2.1.1. Formati

Quasi tutte le regioni rendono disponibili i testi contenuti nella banche dati normative in formato html e/o pdf; alcune anche in formato xml. In Toscana i documenti possono essere scaricati pure nel formato akoma ntoso, che in futuro potrebbe affermarsi, come standard internazionale. Per evitare lunghi elenchi rinvio qui, quanto ai dettagli, alle schede allegate. Alcune regioni, in aggiunta, consentono di scaricare gli atti normativi in formato rtf o doc. Credo che la presenza di questi ulteriori formati risalga alla volontà di facilitare chi deve lavorare sui testi, ad esempio copiandoli in altri documenti. Da questo punto di vista la presenza contemporanea di più formati mi pare un valore aggiunto.

Osservo, però, che in diverse regioni gli allegati agli atti, o almeno certi allegati (ad esempio quelli che riportano immagini, o hanno un contenuto meramente finanziario), sono trattati a parte, a volte come file pdf autonomi, altre volte con un rinvio a banche dati diverse; o sono proprio esclusi dal trattamento, specie quando si tratta di leggi risalenti ad anni addietro. La difficoltà di trattare alcuni allegati è confermata dalle caratteristiche della banca dati statale Normattiva, non molto diversa, in questo, da quelle regionali.

Non credo che queste limitazioni comportino inconvenienti di gran rilievo, fino a quando sono in questione allegati a contenuto molto tecnico e altrimenti conoscibili dai presumibilmente pochi - e attrezzati - interessati (come potrebbe essere per i documenti di bilancio). Se però gli allegati in parola hanno un diverso rilievo - penso ad esempio a tabelle contenenti parametri tecnici di tipo ambientale -, il fatto che non sia possibile consultarli, o sia possibile farlo solo in maniera indiretta, se non il fatto che una ricerca per parole contenute nel testo degli atti non attinga agli allegati, mi pare più penalizzante. Ritengo che un buon obiettivo, per le banche dati che si fermano di fronte a queste difficoltà, sarebbe il trattamento completo degli allegati in parola. Anche la presenza di immagini (loghi, poniamo) non dovrebbe essere d'ostacolo: basta che i testi a corredo di queste immagini, collocati nel medesimo allegato, non siano esclusi dall'immediata visualizzazione e dalla ricerca.

Ricordo incidentalmente che le banche dati di atti amministrativi lavorano quasi tutte col formato pdf; alcune poche, in alternativa o in aggiunta, rendono disponibili testi in formato doc o html.

2.1.2 Testi storici e testi vigenti

Quasi tutte le regioni, ormai, non s'accontentano di riprodurre in una banca dati i testi originali delle leggi (o di altri atti normativi), in gergo chiamati, con la maggior frequenza, testi storici. Non vanno più in là dei testi originali, ormai, solo il Molise e la Sardegna; quanto a quest'ultima, però, la legge regionale n. 24 del 2016, di cui s'è detto, annuncia la realizzazione di una banca dati in multivigenza. Tutte le altre riportano anche testi vigenti, dove sono inserite nei testi originali le modificazioni che essi hanno subito da parte di leggi successive, fino alla data di aggiornamento della banca dati (che - pressoché

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

ovunque - segue immediatamente o quasi la pubblicazione, magari con qualche breve ritardo per l'inserimento delle leggi modificative più complesse). Per la verità, pure nelle raccolte della Campania e della regione Trentino - Sudtirolo (anche qui da tener distinta rispetto alle due province autonome, ovviamente) mancano ancora alcuni testi in vigore. Un problema a parte è costituito dalla Sicilia, che non ha risposto ai nostri questionari e di cui siamo riusciti a consultare la sola banca dati di testi storici presente nel sito dell'assemblea. Il sito del governo regionale, lì, rinvia a una banca dati di testi vigenti che a leggerne la presentazione parrebbe molto ricca (perché dovrebbe includere la giurisprudenza d'interesse regionale, ad esempio). Però non siamo riusciti a consultare la banca dati o ad accreditarci per potervi accedere.

L'inserimento nei testi originali delle modifiche testuali successive era operazione abbastanza comune ancor prima che nascessero banche dati accessibili via internet. Già a partire dagli anni '70 dello scorso secolo una traccia, qui, la fornivano opere cartacee molto spesso promosse dalle regioni stesse, oltre alla pubblicazione, nella gazzetta ufficiale e nei bollettini regionali, di testi coordinati con le modificazioni successive, in base alla normativa sulla pubblicazione delle leggi ⁶. D'altro canto, uno dei motivi principali che ispirano le regole di tecnica legislativa nate a ridosso di quegli anni, e poi elaborate a livello interregionale, mi sembra proprio la costruzione di testi vigenti sulla base di formule tendenzialmente standardizzate che riguardano, anzitutto, la redazione delle modifiche testuali, allo scopo di facilitare il coordinamento e l'interpretazione delle leggi ⁷.

Spostandosi dalla carta alle banche dati viene spontaneo pensare che può valer la pena conservare la versione precedente di un testo modificato, perché talvolta accade che qualcuno debba applicare quella versione anche dopo la modifica: ad esempio un giudice davanti al quale sono fatte valere vicende svoltesi quand'era in vigore la versione precedente. Ora, un'opera cartacea, per ridursi in dimensioni accettabili, non può mantenere memoria dei testi previgenti; per questi ci si dovrà rivolgere alle sue precedenti edizioni, semmai. In una banca dati, invece, questi problemi non si pongono. Perché buttare via i testi previgenti dopo la promulgazione di nuove modifiche, quindi? Questo è stato senz'altro il pensiero di alcune regioni, che in forme diverse hanno realizzato la cosiddetta multivigenza diversi anni prima che il sistema di documentazione normativa statale procedesse in tal senso: se non pesco male nei miei ricordi dovrebbe trattarsi almeno di Emilia - Romagna, Lombardia, Toscana e provincia di Trento ⁸. Oltre a queste regioni garantiscono la possibilità di consultare testi previgenti, oggi, l'Abruzzo, la provincia di Bolzano, la Liguria, il Piemonte e l'Umbria. In Umbria, Piemonte e Lombardia è possibile, in questo modo, risalire a tutti i testi previgenti, fino alla nascita della regione.

⁶ Negli stessi anni, d'altronde i problemi di costruzione dei testi vigenti iniziavano a essere affrontati in maniera analoga a quanto accade oggi, facendo dialogare competenze di tipo giuridico e di tipo informatico: vedi Ermanno BONAZZI, *L'informatica delle modifiche legislative. Un esperimento sulla normativa regionale*, Rosenberg e Sellier, 1979, specie a p.59 ss.

⁷ Questo rende ancor più breve il passo che conduce dalla tecnica legislativa ai sistemi di informatica giuridica, nel loro legame messo in rilievo, fra gli altri, da Rodolfo PAGANO, *Introduzione alla legistica*, Giuffrè, 2004, p. 83.

⁸ Di multivigenza si parlava ancor prima, d'altra parte: come in Monica PALMIRANI, *Norma-system: software per la consolidazione e la pubblicazione dei testi normativi*, in *Applicazione e tecnica legislativa. Atti del convegno. Bologna 9 - 10 maggio 1997* (a cura di Enrico PATTARO e Francesca ZANOTTI), Giuffrè, 1998, p. 412.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Nelle altre regioni lo si può fare solo fino ai testi in vigore alcuni anni or sono: si tratterà, probabilmente, della data da cui è partito il servizio di multivigenza.

Ritengo che adeguarsi a quest'ultimo standard non comporti costi e sforzi eccessivi, una volta progettata, a livello informatico, una banca dati che consenta di conservare i testi in questione. Altra cosa recuperare gli arretrati, come hanno fatto Lombardia, Umbria e - recentemente - Piemonte. Nel 2000, alla vigilia della messa in linea della banca dati normativa della mia provincia, s'era presa in considerazione quest'ipotesi; poi, però, si ritenne che il gioco non valesse la candela, in termini di rapporto costi - benefici. Ma potrebbe senz'altro valerla per alcune leggi di notevole importanza e dove l'applicazione di testi previgenti può entrare in gioco, di fronte a un giudice, anche diversi anni dopo la loro sostituzione: penso alla normativa urbanistica, in particolare.

Nelle regioni che hanno implementato la multivigenza la ricerca base è fatta sul testo in vigore alla data di consultazione della banca dati; una volta individuata la legge che interessa, poi, si può risalire ai suoi testi previgenti, oppure al testo originale. La sola provincia di Bolzano consente, come Normattiva, d'impostare direttamente una ricerca in tutta la banca dati sui testi vigenti a una certa data (ma non di risalire immediatamente dal testo in vigore a un testo previgente): cosa che dovrebbe facilitare la consultazione dei testi normativi richiamati da quello che interessa, nella versione in vigore alla medesima data. Normattiva applica lo stesso criterio all'eventuale ricerca sui testi storici (che a Bolzano non sono presenti). In diverse regioni, analogamente, è possibile scegliere, in partenza, se consultare o cercare i testi storici o quelli vigenti (che formano collezioni separate, quindi); mentre altrove si parte sempre dal testo vigente alla data di consultazione, risalendo solo dopo, se del caso, al testo originale.

Ognuna di queste soluzioni può avere qualche vantaggio - o svantaggio -, in sede di consultazione; non a caso la stessa variabilità si trova fra le banche dati di altri paesi. In teoria mi pare che sarebbe possibile anche, in una banca dati, combinarle tutte: cioè dare la possibilità di cercare, in partenza, fra i testi originali, i testi vigenti a una certa data o i testi vigenti oggi, ma anche di risalire immediatamente, una volta individuata una legge, ai suoi testi previgenti o al testo storico, senza dover impostare una nuova ricerca. I problemi qui, non sono concettuali, ma di costi e di programmi informatici: ad esempio, per quel che riguarda la provincia di Trento, le scelte attinenti la visualizzazione solo successiva e solo in pdf dei testi previgenti risalgono all'opportunità di non dilatare troppo i tempi di risposta della banca dati; ma non è detto che quest'argomento valga ancora, a più di quindici anni da quelle scelte, o in presenza di programmi informatici diversi. In ogni caso, dubito che queste finenze abbiano molta rilevanza pratica, almeno per la maggior parte degli utenti; se è così, non credo valga la pena concentrare qui gli sforzi di miglioramento, individuando degli standard o altro.

Un'ultima osservazione sul tema della multivigenza riguarda la stessa individuazione delle date di vigenza. Quando le banche dati vogliono dar conto di una serie di fenomeni come le modificazioni retroattive, le sentenze costituzionali, la presenza di atti attuativi e simili non è sempre in gioco una data di vigenza, sebbene si succedano versioni diverse di uno stesso testo. Si dirà che quando s'interviene solo sulle note, come potrebbe essere per la segnalazione di una sentenza costituzionale (non d'accoglimento) o di una deliberazione attuativa, basta non confondere il testo con le note, appunto; solo che potrebbe essere utile

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

tener traccia anche di una precedente versione di queste ultime, che rinvia a una deliberazione precedente, ad esempio. Se non ricordo male, d'altronde, fino a qualche tempo fa una banca dati privata non parlava precisamente di vigenza, ma di aggiornamento ai testi pubblicati in un certo numero della gazzetta ufficiale; forse per evitare di prendere posizione su problemi come quello dell'efficacia differita. Dalle risposte ai questionari che hanno dato il la a quest'indagine non si traggono indicazioni in materia. Data la varietà dei casi che possono sorgere, comunque, consiglio di tenere a mente il problema, che fra l'altro potrebbe riemergere in relazione a questioni affrontate nel prosieguo di questa relazione.

Gettando un breve sguardo alle banche dati di deliberazioni delle giunte regionali si può osservare che nessuna si spinge più in là della visualizzazione dei testi originali dell'atto. Nessuna, insomma, riporta testi di deliberazioni coordinati con le loro modificazioni successive (modificazioni che possono riguardare senz'altro gli atti a carattere generale). Per trovare testi del genere, semmai, bisognerà affidarsi alla buona volontà degli uffici che lavorano nei singoli settori e ai relativi siti, dove i testi in parola possono essere resi pubblici. Questa frammentazione può far sorgere problemi in sede di ricerca, di rispetto di determinati standard redazionali e simili. Se è vero quel che ho già detto sull'importanza (forse crescente) degli atti in questione, le regioni potrebbero fare qualche sforzo in più per sviluppare le banche dati di atti amministrativi, anche prendendo spunto da quelle normative, che hanno più storia e più struttura.

2.1.3. Correzioni

Che i testi delle leggi contengano refusi o errori materiali, in occasioni sperabilmente rare, è cosa quasi scontata: ha avuto modo di occuparsene anche la corte costituzionale⁹. I testi vigenti contenuti nelle banche dati, però, non sono identici al testo originale: non fanno fede, e ammettono comunque interventi redazionali di qualche tipo, a partire dall'inserimento delle modificazioni successive. Potrebbero correggere questi errori, quindi? A prima vista lo stesso fatto che ci sia stata una giurisprudenza costituzionale in materia farebbe propendere per escluderlo; e quanto ai testi originali una decisione di tal genere mi pare scontata. I testi vigenti, però, hanno caratteristiche che potrebbero incoraggiare qualche limitatissimo intervento. Faccio un esempio: se una legge di modifica aggiunge una lettera alla fine di un'elencazione contenuta in un'altra legge il redattore potrà cambiare il punto che conclude la lettera precedente in punto e virgola? Anche se sappiamo tutti come il semplice spostamento di una virgola possa mutare il significato del testo, e quindi che bisognerebbe escludere interventi del genere sui testi normativi, in questo limitato caso una piccola correzione non mi pare cosa davanti a cui stracciarsi le vesti. D'altro canto, salvo casi davvero circoscritti, come potrebbe essere quello che ho appena ricordato, personalmente userei i piedi di piombo - quantomeno - nel correggere errori pur banali e palesi, anche solo nei testi vigenti e fatta salva la presenza in banca dati di testi originali che dovrebbe salvaguardare, comunque, la corrispondenza col testo pubblicato. Per il semplice fatto che mi pare difficile tracciare un discrimine fra interventi ammessi e non ammessi.

⁹ Come nella sentenza 22 aprile 1992, n. 185.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Dall'indagine, comunque, risulta che più d'una regione interviene sui testi vigenti (non su quelli originali), in caso di palesi refusi (qualcuno specifica: ad esempio, correzione di "giungo" con "giugno", se s'intendeva il mese). In alcune regioni (Calabria, Friuli - Venezia Giulia, Toscana) si cita il caso degli errori nei segni d'interpunzione. Non credo si tratti di interventi più che minimi, come potrebbe essere l'aggiunta di un punto mancante in fine a un comma, o quello che ho ricordato poc'anzi in caso d'integrazioni a elenchi (ricorrente in provincia di Trento). In Friuli - Venezia Giulia, inoltre, si confessa d'intervenire per correggere date inesatte. In casi simili, però, si potrebbe anche non correggere la data contenuta nel riferimento normativo impreciso, ma fare un link all'atto corretto: già d'istinto mi verrebbe da optare per questa seconda soluzione.

Un caso senz'altro più delicato è l'inesatta individuazione di parole o partizioni da sostituire, per lo meno se è facilmente riconoscibile e non può dare adito a equivoci: poniamo che una novella dimentichi d'includere nel testo da sostituire una particella irrilevante, e che sia mancata un'errata corrige o una correzione in via legislativa dell'errore materiale. Che il problema debba essere affrontato e risolto secondo indirizzi coerenti lo testimoniano le direttive redazionali di Normattiva, consultabili in rete. In casi del genere la banca dati statale, a quanto pare, rinuncia ad apportare le modifiche, riportando in nota, però, il testo modificativo. Quest'ultima scelta ha il pregio della nettezza, e quindi dell'automaticità. Nella mia esperienza, però, devo dire che talora, quando il refuso era assolutamente palese e non tenerne conto avrebbe impedito d'inserire la modifica, rendendo più difficile la ricostruzione del testo, ho adottato l'opposta scelta di fare la modifica, ma di avvisare in nota dell'errore e del conseguente intervento (in modo da consentire di ricostruire l'accaduto, in caso di necessità, sulla base dei testi originali). Provo a giustificare questa scelta con l'idea che le banche dati devono sì consentire al giurista - interprete di ricostruire ogni passaggio, ma dovrebbero anche semplificare la vita dei loro utenti. Ai primi, quindi, cercherei di fornire, in nota, tutti gli elementi utili per risolvere dubbi interpretativi e simili, se non per ricostruire il ragionamento del redattore; mentre nel testo le complicazioni dovrebbero essere ridotte al minimo, se non vogliamo che il dovere di conoscere la legge, per i cittadini, diventi sempre più una finzione.

Un altro tipo di correzioni astrattamente ipotizzabili non dovrebbe ricorrere nelle banche dati normative, per le loro stesse caratteristiche: si tratta del mascheramento di dati o d'interi documenti per motivi che attengono la tutela della riservatezza. Non mi sono mai imbattuto in casi del genere, né sono pervenute segnalazioni in materia, da parte di chi ha compilato i questionari che hanno fornito la base per la nostra indagine. Nelle banche dati di atti amministrativi, viceversa, il problema si pone; ma non dovrebbe riguardare, di nuovo, gli atti amministrativi generali, che qui interessano. Su questo versante, infatti, ci sono pervenute segnalazioni su prassi di mancata pubblicazione degli atti dove emergono profili attinenti la privacy; e si possono trovare facilmente riscontri in tal senso nei siti delle regioni, d'altronde.

2.1.4. Costruzione del testo vigente

A prima vista la costruzione dei testi vigenti sembrerebbe dover essere un'operazione pressoché automatica: si tratterà, ad esempio, di sostituire un comma nella legge modificata, in base all'inequivoca volontà del legislatore, espressa in formule

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

standardizzate, secondo i suggerimenti della tecnica legislativa. All'atto pratico, però, le cose non sono sempre scontate. Un po' di esperienza, se non la semplice consultazione delle banche dati, può far nascere diverse domande.

In primo luogo, non è detto che le modifiche siano sempre espresse in termini corretti. Ci potranno essere, in specie, delle modifiche implicite o quantomeno non testuali. In questi casi le note che altrimenti riferiscono sull'avvenuta modifica di un atto possono dare indicazioni utili a ricostruire il quadro normativo. Non sono in gioco interventi sul testo normativo, insomma; sull'argomento tornerò più avanti, quindi, parlando delle note che corredano i testi.

Un caso a sé è costituito dai testi parzialmente delegificati: penso, ad esempio, a tabelle a carattere tecnico che, in base alla legge, possono essere modificate con regolamento; o, in termini un po' meno netti, all'adeguamento di quantità monetarie, magari demandato a semplici deliberazioni. Se teniamo ferma la barra sull'idea che le banche dati, in primo luogo, dovrebbero fornire ai cittadini, nella maniera più semplice e leggibile possibile, i testi concretamente applicabili al momento della consultazione ritengo che, in questi casi, il testo della disposizione delegificata dovrebbe essere modificato, inserendovi le disposizioni regolamentari che ne hanno preso il posto (sempre che siano espresse nell'opportuna forma della modifica testuale). Ulteriori questioni tecnico-giuridiche connesse alla delegificazione e da cui possono nascere delle difficoltà potranno essere affrontate in altro modo: opportune note esplicative, ad esempio, dovrebbero indicare gli estremi del regolamento e magari anche della disposizione delegificante, se questa non è collocata accanto a quella delegificata.

E' vero però che, estendendo alle delegificazioni o a fenomeni altrettanto complessi il novero dei casi di cui dovrebbe tener conto la banca dati, diventa più difficile aggiornarla in maniera puntuale; tanto più che, nella pratica, possono sorgere dei problemi, magari dovuti a imperfezioni tecniche degli atti secondari, o a difficoltà nella loro individuazione. Forse anche per questo, in base alle risposte al questionario, non molte regioni sembrano procedere secondo i criteri sopra indicati: si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia (non sempre, però), provincia di Trento e Veneto. In qualche regione, invece, il testo delegificato non viene modificato, ma in nota si trovano le indicazioni che consentono di ricostruire l'accaduto: questo accade in Abruzzo, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana. Qualche altra regione (Calabria, Emilia - Romagna, Lazio, Valle d'Aosta), infine, dice di non aggiornare i testi in seguito a delegificazioni.

Riguardano direttamente la confezione dei testi pure le sentenze costituzionali d'accoglimento relative a leggi regionali (ma lo stesso si potrebbe dire della giurisprudenza amministrativa sui regolamenti)¹⁰. Come si può vedere dalle schede allegate, quasi tutte le regioni ne tengono nota, in calce agli atti interessati.

¹⁰ Per essere precisi bisognerebbe tener nota anche degli effetti retrospettivi delle sentenze. Su questo rinvio a quel che dirò più avanti in materia di disposizioni retroattive. Un'ulteriore complicazione, inoltre, potrebbe venire dal dubbio che almeno in certi casi le sentenze producano effetti di reviviscenza (parallelamente a ciò che può accadere a livello normativo, di nuovo); l'osservatorio legislativo interregionale s'è occupato di quest'argomento, su cui c'è abbondante dottrina e giurisprudenza, poco più di un anno fa. Ovviamente questo può causare complicazioni nelle scelte relative all'annotazione di una legge o se del caso anche al testo da mettere in linea, in mancanza di disposizioni come quella contenuta nell'art. 140, comma 6 della costituzione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Ma che accade al testo normativo? Se la sentenza ha carattere interpretativo non si potrà fare altro che rinviare alla sua lettura (anche riportandone degli estratti; cosa che le banche dati fanno, a volte). Quando però la dichiarazione d'incostituzionalità non contiene sfumature viene in mente quel che facevano diversi codici cartacei, un tempo: se l'incostituzionalità riguardava leggi o almeno interi articoli questi venivano omessi; se invece riguardava parti ridotte del testo normativo queste erano conservate, anche per agevolare la lettura delle disposizioni (esigenza particolarmente evidente quando l'incostituzionalità riguarda singole parole). Per mettere sull'avviso il lettore, però, la parte di testo incostituzionale era distinta graficamente dalle restanti proposizioni, ad esempio ponendola fra parentesi quadre.

Quest'ultima soluzione mi pare tuttora condivisibile; ed è ancora piuttosto diffusa, infatti (l'adottano Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino - Sudtirolo, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, oltre alle province di Trento e Bolzano). Quanto alle leggi o agli articoli interamente incostituzionali, invece, solo il Piemonte, la provincia di Trento e il Veneto sembrano seguire ancora la strada indicata dalle opere cartacee, omettendone il testo.

L'idea di omettere dai testi vigenti parti non più applicabili potrebbe valere anche per altre fattispecie. Nei codici cartacei, sulla cui scia si sono poste le banche dati, è facile supporre che una scelta di questo tipo fosse giustificata dall'esigenza di contenere le dimensioni dell'opera. Ma non è detto che il motivo sia solo questo, e che la scelta perda pregio, quindi, in presenza di banche dati informatizzate. Penso infatti che pure le banche dati debbano porsi il problema di facilitare la vita al lettore, che non è detto sia sempre attrezzato per distinguere ogni sfumatura nel trattamento dei testi. Un aiuto può giungergli dalle note esplicative collocate in calce ai testi (che possono informare, ad esempio, sulla costituzionalità o l'abrogazione di una disposizione, rinviando alle relative fonti), certo: solo che queste note sono poco lette persino da persone bene addentro all'amministrazione, in base alla mia esperienza. Aggiungo che qui e non solo qui, scontatamente, un ruolo apprezzabile lo può giocare la grafica; non m'azzardo a dirne di più perché non sono del mestiere, se non per osservare che complesse modalità di evidenziazione grafica (diversi tipi di parentesi o caratteri per evidenziare parti di testo non più applicabili, modificate ecc.) potrebbero aggravare le difficoltà dei lettori meno smaliziati.

Se queste considerazioni paiono condivisibili, una volta salvaguardata, per i professionisti del settore, la possibilità di ricostruire il ragionamento, dando informazioni in nota e consentendo di risalire ai testi originali o previgenti, mi pare difendibile l'idea che si potrebbe escludere dall'ultima versione di una banca dati di testi vigenti un certo numero di disposizioni, che non dovrebbero essere (più) applicabili, di norma, ad esempio in quanto abrogate. In tal modo, infatti, si alleggeriscono i testi normativi in banca dati: quindi le informazioni sono rese più essenziali, più facilmente maneggiabili dai loro destinatari; mentre le complicazioni giuridiche sono confinate nell'apparato di contorno.

Anche per questo, ritengo, nelle banche dati regionali le disposizioni abrogate sono quasi sempre omesse dalla raccolta dei testi vigenti, come accadeva nelle raccolte cartacee che le hanno precedute (fanno eccezione solo l'Abruzzo, la Campania e la Puglia;

austriaca (dal sapore kelseniano, confermato dal fatto che era già presente nel testo vigente prima dell'Anschluss).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

Normattiva, invece, segue il trend più diffuso). Questo non dovrebbe impedire di rintracciarle risalendo a testi originali o previgenti, però. In qualche regione, analogamente, sono omesse pure le leggi sicuramente e interamente a termine (scaduto).

Da un simile punto di vista, un caso particolare e in evoluzione pare quello delle disposizioni meramente modificative. Che i codici cartacei, per motivi di spazio, le riproducessero solo nel corpo della legge modificata (e non di quella modificativa) è comprensibile. Ma dato che le banche dati informatiche non hanno più quest'esigenza sembra si stia affermando la soluzione opposta, ora. Forse il motivo è pure che queste disposizioni, a differenza di quelle abrogate, sono in vigore, dal punto di vista formale.

La tendenza che sta prendendo piede è evidente specialmente in alcune regioni. Fino a qualche anno fa queste lavoravano sui loro codici informatizzati in maniera analoga alle precedenti opere cartacee; ma negli ultimi tempi hanno capovolto la tecnica redazionale, conservando i testi modificativi anche nelle disposizioni d'origine. Si tratta della provincia di Bolzano (dal 2009), di Liguria (dal 2013), Marche (dal 2015), Toscana (dal 2014) e Valle d'Aosta. Fra le regioni che curano testi vigenti sono ancora legate ai vecchi criteri (e cioè all'omissione della parti modificative, che vengono trascritte nel testo modificato) il Trentino - Sudtirolo, la provincia di Trento e il Veneto. Da notare che segue l'impostazione maggioritaria non solo Normattiva, ma anche la più nota banca dati normativa privata, che ha cambiato anch'essa tecnica redazionale, tempo fa, e oggi non omette più le disposizioni meramente modificative ¹¹.

Suggerirei di tenere ben presenti, qui, un paio di corollari. Anzitutto: se il testo di una disposizione è riportato sia nella legge modificativa che in quella modificata il risultato è una duplicazione. Ma allora non sarebbe bene, per lo meno, che una ricerca delle parole ricorrenti nei testi normativi eliminasse le disposizioni che originariamente contengono la modifica, per non dilatare i risultati della ricerca? Quest'osservazione vale anche, a maggior ragione, per le banche dati che non omettono (ma mettono fra parentesi, ad esempio) le disposizioni abrogate.

Inoltre: un lettore poco attento potrebbe credere che la disposizione modificativa, in banca dati, non sia trasportata nella legge modificata. Se questa disposizione fosse omessa, d'altra parte, potrebbe chiedersi dov'è andata a finire. Temo che questi sembrino arzigogoli un po' ingenui: se non fosse che più volte mi sono trovato a dare spiegazioni sul fatto che, nei testi vigenti, la disposizione modificativa è spostata nella legge modificata. Tant'è vero che, una decina di anni orsono, l'impostazione delle note contenute nelle banche dati normative trentine è mutata, e ora spiega un po' più dettagliatamente l'operazione compiuta dal redattore, per fugare dubbi del genere.

Ulteriori problemi possono sorgere quando l'efficacia delle disposizioni modificative è trattata in maniera diversa rispetto all'entrata in vigore della legge. Quand'è rinviata al

¹¹ A una breve scorsa delle relative banche dati, d'altro canto, mi pare che la scelta di omettere le disposizioni modificative dalla raccolta dei testi vigenti sia adottata anche nell'area culturale tedesca (comprese le entità substatali) e in Francia; ma non in Gran Bretagna. Su quella di escludere le disposizioni abrogate, invece, solo la Francia fa eccezione. Riguardo ad altre questioni su cui ho provato a richiamare l'attenzione in questo scritto, dalla collocazione delle note ai collegamenti con altri documenti, si trovano riscontri nell'impostazione delle banche dati in questione. Un lavoro di comparazione meno superficiale di quello cui sono riuscito a dedicarmi, quindi, sarebbe utile, credo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

verificarsi di successive condizioni, in particolare; o quando ha carattere retroattivo. Questo vale anche per le abrogazioni, ovviamente.

Nella prima ipotesi (rinvio dell'efficacia) la maggioranza delle regioni pospone la redazione del testo coordinato con le modificazioni successive al momento in cui la condizione si verifica. Dal punto di vista del lettore mi pare la soluzione più lineare, perché il testo che gli viene presentato è quello che deve applicare quando lo legge. Le difficoltà interpretative, in altre parole, sono confinate in nota. Certo, questo richiede molta attenzione nell'aggiornamento delle banche dati; e sarebbe più facilmente gestibile se il verificarsi delle condizioni fosse fatto constare in maniera esplicita ¹² (con pubblicazione nel bollettino ufficiale, in particolare); non sempre accade così, e questo, a mio parere, potrebbe avere effetti sostanziali sull'efficacia del nuovo testo. Inoltre non è detto che le disposizioni da cui dipende il rinvio dell'efficacia siano sempre chiare: qui potrebbe aiutare, a livello tecnico, la predisposizione di formule standardizzate che tengano conto delle diverse possibilità. Per un altro verso, il peso di questi rinvii d'efficacia potrebbe essere limitato, credo, lavorando sulle disposizioni transitorie. Rende ancor più complicata la questione il fatto che successive modificazioni, deliberazioni attuative e simili potrebbero riferirsi o al testo originario (se la condizione da cui è fatta dipendere la modificazione non s'è ancora verificata, ovviamente), o a quello modificato (sebbene la condizione non si sia ancora verificata): nella mia esperienza mi sono imbattuto nell'un caso come nell'altro.

E' alla luce di queste difficoltà, probabilmente, che alcune regioni preferiscono apportare fin da subito le modificazioni a effetto differito, magari informando meglio in nota sui risvolti dell'operazione ¹³: si tratta dell'Abruzzo, delle Marche, della Puglia, della Toscana e - da ultimo - del Lazio. In queste regioni, quindi, il redattore delle banche dati si prende qualche rischio in meno. Pure Normattiva procede in maniera analoga; poco coerentemente, però, lo fa con le modificazioni in senso stretto, ma non con le abrogazioni, che sono rinviate al verificarsi della condizione.

Quanto alla retroattività, il problema si pone solo quando le banche dati consentono di visualizzare i testi previgenti. In caso di modifiche retroattive, infatti, dovrebbe verificarsi un fenomeno di questo tipo, in termini generali: la modifica vale, a partire dalla data di retroattività, per tutti i rapporti non ancora esauriti, mentre per quelli che sono esauriti il testo che è stato applicato fino alla data di entrata in vigore della legge che contiene la modifica retroattiva conserva i suoi effetti. In altri termini, ai fatti svoltisi nello stesso periodo possono essere applicate due versioni diverse della legge. Quale dovrebbero preferire le banche dati, dato che una scelta dovrà pure esser fatta? Adottano tecniche redazionali tali da far prevalere il testo a efficacia retroattiva, nella visualizzazione ¹⁴,

¹² In questo senso vedi il paragrafo 453 direttive tedesche di tecnica legislativa (che si possono leggere in http://hdr.bmj.de/page_c.11.html#an_452), per inciso.

¹³ Suggestisce di usare le note a questi fini anche Raffaella BRIGHI, *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, Giuffrè, 2004, p. 90.

¹⁴ Questa scelta mi pare giustificabile anche in base alla ricostruzione teorica di Raffaella BRIGHI, *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, Giuffrè, 2004, p. 93. Dato che il testo in parola può ancora ricevere delle applicazioni in connessione a fatti accaduti nel periodo cui si riferisce la retroattività la scelta mi pare condivisibile, se si vuole tener ferma la barra sul criterio di fornire più immediatamente a chi consulta la banca dati la norma che - salvo casi eccezionali - dovrà applicare. Trascuro, qui, i problemi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

l'Abruzzo, la Lombardia e la provincia di Trento (ma non l'Emilia - Romagna, la Liguria e la Toscana, fra le regioni che hanno risposto ai questionari e hanno attivato la multivigenza; per il semplice fatto che non s'è mai realizzata la fattispecie qui descritta, però). Altre regioni, invece (comprese quelle in cui il problema non può essere risolto diversamente, perché la multivigenza non c'è), si limitano a dare spiegazioni in nota; e s'intende che l'opportunità di dare queste spiegazioni vale anche per il primo gruppo.

Tirando le somme: a me pare che, con riguardo a tutti i problemi redazionali fin qui segnalati, si possano individuare alcune linee di tendenza prevalenti: annotazione (quantomeno) delle parti di testo delegificate, con rinvio ai relativi regolamenti; annotazione e se possibile evidenziazione delle parti di testo incostituzionali; esclusione delle disposizioni abrogate; inclusione di quelle meramente modificative; possibilità di ricostruire i casi di efficacia retroattiva o rinviata a eventi futuri. Non sempre sono le sole soluzioni possibili, e si potrebbe discutere a lungo sul fatto che siano sempre preferibili, che non siano troppo onerose ecc. Di mio vorrei solo invitare nuovamente a guardare i problemi e soppesare le soluzioni con gli occhi di un utente non necessariamente esperto, con l'idea di facilitargli il più possibile la consultazione del testo applicabile, confinando negli apparati le complicazioni giuridiche e limitando, per quanto possibile, il rumore.

2.2. Informazioni extratestuali (note)

Tutte le banche dati che riportano testi vigenti danno ulteriori informazioni relative al testo normativo, usando a questo scopo, specialmente, apposite note. Lo fanno, anzitutto, per informare sulle modifiche testuali avvenute, rifacendosi anche qui a modalità di redazione dei testi già in uso nei vecchi codici cartacei. Da questo primo tipo di annotazioni è quasi immediato prendere spunto per scrivere qualcosa di più.

E' ben noto ai tecnici, per cominciare, che non tutte le modificazioni sono formulate in maniera corretta: ci possono essere modificazioni non testuali, o addirittura implicite. In casi del genere non si può intervenire sul testo, secondo i criteri redazionali normalmente in uso. Un redattore avvertito, però, potrebbe ben indirizzare il lettore verso altre fonti, altrimenti difficili da rintracciare. In tutto questo, ovviamente, ci possono essere margini di delicatezza, se non di soggettività; ma in un sistema normativo magmatico come il nostro ritengo che, se si vuole fornire un buon servizio ai cittadini, sia necessario prendersi qualche rischio: una volta avvertito il lettore sulle difficoltà dell'operazione, un'informazione magari incompleta mi pare preferibile a nessuna informazione. Infatti diverse regioni provano a dare indicazioni sulle modifiche non testuali: ne hanno parlato, nelle risposte ai questionari, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, provincia di Trento; e Normattiva si comporta in maniera analoga.

Altre note - non troppo diverse da quelle appena ricordate - possono riferire di eventuali interpretazioni autentiche rintracciabili in un altro atto, che dovrà sempre citare quello interpretato; e ricorrono nelle regioni appena ricordate, oltre che in Calabria, Emilia - Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta. Mi pare che questo sia uno standard auspicabile, su cui non dovrebbero sorgere discussioni.

eventualmente derivanti da una distinzione fra retroattività vera e propria e retrospettività, che in questa sede non dovrebbero avere rilievo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

Tutte le regioni che riportano in banca dati i testi vigenti delle leggi ricordano in nota anche la giurisprudenza costituzionale che le interessa (quantomeno le sentenze di accoglimento; ma in diversi casi anche altre sentenze). Un paio (Calabria, provincia di Trento) informano pure, prima della decisione, sull'avvenuta impugnativa di una norma.

Un buon numero di regioni, infine, fornisce in nota ulteriori informazioni sull'attuazione delle leggi, per lo meno con riguardo alla presenza di regolamenti (ma talora anche di deliberazioni): rinvio, su questo, alle allegate schede riassuntive; ma sull'argomento tornerò più avanti, parlando di connessioni fra banche dati. In Emilia - Romagna le note riportano altre informazioni connesse all'attuazione, relative agli aspetti finanziari e alla fattibilità.

Una questione apparentemente trascurabile, ma connessa alle annotazioni, è quella della collocazione stessa delle note. A quel che deduco da quesiti che talora mi vengono posti, infatti, le note sono lette con frequenza inversamente proporzionale alla loro utilità; che non sempre è di poco conto, se da esse si possono trarre tutte le informazioni di cui ho appena detto. Ora, diverse regioni collocano le note in fondo all'atto normativo, fors'anche per alterarne il meno possibile il dettato (a imitazione di quel che avviene per le note esplicative che accompagnano i testi degli atti normativi nei bollettini ufficiali delle regioni). Ma mi pare che si stia più e più affermando, nel corso degli anni, la collocazione in calce all'articolo, spesso accompagnata da modalità di scrittura adatte a distinguere meglio la nota dal testo normativo. Questa tendenza può avere diversi motivi: semplifica l'aggiornamento e la stampa dei singoli articoli, ad esempio. La consultazione delle note, comunque, ne viene favorita; cosa che, a mio parere, rende consigliabile adottare soluzioni di questo tipo.

2.3. Classificazione per materia dei testi

La grande maggioranza delle regioni classifica i suoi atti normativi in base alla loro materia; e rende possibile, conseguentemente, una ricerca per materia degli atti. Di mio ritengo che una buona classificazione, fatta in base a un numero non esiguo, ma neanche troppo esteso di materie sia utile, in sede di ricerca, perché la semplice funzione che consente d'individuare gli atti contenenti certe parole fa correre il rischio di perdere informazioni, dato che il linguaggio normativo è poco standardizzato. Infatti quando devo cercare dei provvedimenti mi capita non poche volte d'impostare una ricerca per materia.

D'altro canto il nostro ordinamento, purtroppo, conosce diversi tipi di provvedimenti intersettoriali (a partire dalle leggi collegate alla manovra di bilancio) e, in aggiunta, disposizioni intruse collocate nei più diversi atti. Una classificazione che non consenta di prendere in considerazione la materia trattata dall'articolo, se non dal singolo comma (in quanto diversa da quella dell'atto), rischia di mancare il suo obiettivo, dunque; quantomeno quando l'articolo o il comma in questione non contengono semplici modificazioni testuali di atti materialmente omogenei.

Parecchi anni addietro ci furono dei tentativi di standardizzare la classificazione degli atti, a livello interregionale; anche prendendo in considerazione le disposizioni intruse. Il punto di partenza era il thesaurus Teseo, adottato in senato. A mio parere, però, il progetto nasceva vecchio, perché la classificazione era fatta sui testi originali delle leggi. Quindi non è un caso, ritengo, che dopo qualche anno tutto sia finito nel dimenticatoio

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

(forse con qualche spreco di risorse, per le regioni che in buona fede avevano ritenuto di dar seguito a sollecitazioni provenienti da Roma). Il problema dell'individuazione di uno standard che faciliti i confronti e della sua estensione alle disposizioni intruse mi pare ancor vivo, però.

Ma veniamo ai fatti. Quanto alle disposizioni intruse, solo in un paio di regioni (Abruzzo e provincia di Trento; ma la cosa risulta allo studio anche in Puglia) la classificazione per materia è estesa alle singole disposizioni che hanno un oggetto diverso da quello della legge, in modo da facilitarne il reperimento. Forse questa scarsa diffusione è attribuibile anche alle incertezze derivanti dalla mancata affermazione di standard analoghi a quelli in uso a livello biblioteconomico. Infatti, mentre molte regioni si sono costruite sistemi autonomi di classificazione, più o meno elaborati, alcune (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Toscana, Umbria) fanno riferimento a quelli disegnati in parlamento in occasione della stesura dei rapporti sulla legislazione. Anche se è economico sfruttare il lavoro compiuto in occasione di questi rapporti, però, mi pare che questi sistemi di classificazione, magari utili come strumento di lavoro, non siano soddisfacenti. Segnalo, piuttosto, che il Piemonte sembra in procinto di seguire una strada più promettente: quella dello standard eurovocs, che in futuro dovrebbe essere adottato anche a livello statale.

L'applicazione di uno standard internazionale ai testi vigenti, e possibilmente anche alle loro disposizioni intruse, potrebbe consentire di superare le criticità che avevano causato il fallimento di progetti precedenti, cui ho accennato poc'anzi. Quasi inutile sottolineare, però, che il trascorrere del tempo non aiuta: dopo i tentativi di cui ho detto le banche dati sono cresciute, e riapplicare una diversa classificazione a un gran numero di atti, magari anche in altre banche dati (come quelle sugli atti consiliari), potrebbe richiedere non poche risorse. Inoltre lo standard eurovocs ha l'inconveniente di contenere un gran numero di voci che non interessano direttamente le regioni: quindi si presta poco a costruire uno dei tradizionali alberi di materie diffusi già ai tempi dei codici cartacei (e che esistono pure in altri paesi, per inciso), senza una qualche rielaborazione.

Che la questione della classificazione per materia non sia banale lo può confermare un pur superficiale sguardo alle banche dati normative straniere che conosco meno peggio, e cioè quelle austriache. Da molti anni le banche dati dei Länder austriaci sono rintracciabili a partire da un sito che consente di consultarle tutte, e comprende anche le banche dati federali: quindi ci sono alcuni standard comuni, anche nelle maschere di ricerca; probabilmente perché la pubblicizzazione dei testi vigenti è cominciata presto (mentre in Italia ci si attardava su banche dati di testi originali; lasciando ai privati o alle singole regioni la costruzione di quel che interessa effettivamente i cittadini, cioè i testi vigenti). Ma neppure in Austria gli standard toccano l'individuazione delle materie, che fra l'altro è il principale modo per individuare i provvedimenti d'interesse. Quest'individuazione deriva da come i singoli Länder hanno voluto chiamare le loro leggi, usando appositi titoli brevi - cosa che è avvenuta ben prima dell'informatizzazione, e che può avere risvolti sostanziali.

Secondo me questa breve storia, assieme alle differenze fra gli ordinamenti delle nostre regioni (penso soprattutto alle specialità, com'è ovvio), conferma la difficoltà a individuare degli standard comuni di classificazione. Non a caso i recentissimi sforzi volti a realizzare una maschera di ricerca in grado di individuare le leggi di tutte le regioni si

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

concentrano sulle parole ricorrenti nel testo e sugli estremi delle leggi, accantonando il problema della classificazione per materia.

2.4. Connessioni con altre banche dati

In astratto ¹⁵ mi pare che le principali connessioni potrebbero riguardare:

- a) altri atti citati espressamente dall'atto normativo. In primo luogo, ovviamente, quelli rintracciabili nella stessa banca dati: altre leggi regionali, ad esempio. In secondo luogo, in maniera appena un po' meno ovvia, atti dello stato o dell'Unione europea.
- b) Informazioni sul procedimento che ha dato vita all'atto normativo. Classicamente, quelle sul procedimento legislativo, che teoricamente dovrebbero essere facilmente rintracciabili costruendo un collegamento con le banche dati sull'attività legislativa dei consigli. In questo caso (come nel successivo) il collegamento non partirà dal testo dell'atto, certo, ma da una nota redazionale o qualcosa di simile.
- c) Sull'opposto versante, le informazioni sull'attuazione della legge (o altro provvedimento). Quindi sulla presenza di regolamenti d'esecuzione; ma anche, ad esempio, di deliberazioni attuative a carattere generale. A un livello non troppo diverso, inoltre, si può pensare a indicazioni di altro tipo, e in particolare alla giurisprudenza (non solo costituzionale) connessa alle disposizioni.

La situazione delle diverse regioni, anche qui, è piuttosto varia. Quasi tutte, abbastanza scontatamente, prevedono dei link agli altri atti normativi citati da un atto e contenuti nella medesima banca dati. Le connessioni con banche dati esterne richiedono qualche strumento in più, a livello informatico: per questo, probabilmente, sono un po' meno diffuse; ma con una sicura tendenza al rialzo. Infatti una buona metà delle banche dati, ormai, consente di visualizzare immediatamente i riferimenti agli atti contenuti in Normattiva. In un paio di casi (Abruzzo, Liguria) i rinvii ad atti dell'Unione europea puntano alle banche dati della relativa gazzetta ufficiale. Aggiungo che in una manciata di regioni (Abruzzo, Toscana, province di Trento e Bolzano) è possibile navigare dagli atti alla giurisprudenza costituzionale che li riguarda; talora inclusa nelle stesse banche dati, talora raggiungibile collegandosi a siti esterni o al sito della consulta.

D'altro canto devo dire che, navigando in queste banche dati, m'è capitato in più d'un caso d'imbattermi in link a Normattiva non funzionanti. Non so se questo derivi da malfunzionamenti, revisioni successive o altri difetti della banca dati statale, oppure se si tratti di banali errori di chi ha costruito il link; qui mi limito a segnalare il problema, che ogni regione dovrebbe affrontare.

Non è ancora universalmente diffusa una funzionalità che a me pare piuttosto utile, se non altro per gli utenti professionali: quella che consente di accedere dalle leggi alle informazioni sul loro procedimento, e in particolare ai testi del progetto di legge (o dei progetti di legge) da cui sono nate. E' possibile farlo in Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e in provincia di Trento. Secondo le informazioni che ci

¹⁵ Ma si tratta di indicazioni abbastanza scontate, a esercitare un po' di semplice buon senso: vedi Monica CAPPELLETTI, *La banca dati Normattiva dall'e-legislation all'e-democracy*, in *Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre* (a cura di Nicola LUPO), Cedam, 2011, p. 246 s.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

sono pervenute a queste regioni dovrebbero aggiungersi, prossimamente, Puglia e Lombardia; ma anche in Liguria c'è l'intenzione di procedere in tal senso.

Quanto alle informazioni sull'attuazione delle leggi, diverse regioni, anzitutto, hanno confermato l'esistenza di link dalle leggi ai regolamenti che danno loro attuazione (si tratta di Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Veneto, province di Trento e Bolzano). Un altro gruppo di regioni usa apposite note per rammentare, più in generale, l'esistenza di atti attuativi delle leggi (specie deliberazioni): sono l'Abruzzo, le Marche, la Puglia, il Trentino - Sudtirolo e le sue due province autonome. Esclusa la provincia di Bolzano (dove le deliberazioni attuative a carattere generale sono incluse in banca dati), però, all'indicazione non segue un link; anche se più d'una regione auspica la costruzione di questi collegamenti.

Nel complesso, come si vede da questa breve rassegna, un buon gruppo di regioni ha provato a sviluppare il tema dei collegamenti fra i vari atti, ora in una direzione, ora in un'altra. Nessuna (né tantomeno Normattiva) si distingue nettamente per completezza d'informazione. A mio parere tutte le varie opportunità dovrebbero essere sviluppate, se le risorse e la strumentazione informatica lo consentono: rivolgendosi magari, per uno spunto, a chi ha già realizzato qualcosa, in un campo o nell'altro. Più specificamente, quanto ai link ad altri atti contenuti nella medesima banca dati (ad esempio altre leggi regionali), le regioni che ancora non li gestiscono non dovrebbero incontrare eccessive difficoltà ad adeguarsi allo standard più alto, una volta che dispongano di strumenti adeguati. Questo vale anche per i link ai progetti di legge da cui ha preso vita la legge - e viceversa, ovviamente. Lo stesso si può dire per i link a Normattiva: qui mi pare evidente che le regioni si stanno muovendo nella direzione auspicata. Quanto ai più raramente citati provvedimenti dell'Unione europea, la banca dati Eur-lex fornisce anch'essa la possibilità di costruire dei link permanenti: anche se qui le regioni sono più indietro, quindi, ritengo ci si possa muovere in una direzione analoga.

Egualemente molto utili mi paiono i link alle più importanti deliberazioni a carattere generale (e viceversa); anche perché queste sono difficilmente distinguibili dai regolamenti. Come s'è visto link di questi tipo non esistono, oggi (fa eccezione la provincia di Bolzano); ma non credo sia troppo difficile costruirli, almeno nelle regioni che già annotano con la loro indicazione le leggi attuate dagli atti in parola. Certo, l'individuazione di questi atti non è facile; anche se ben strutturati rapporti di collaborazione con gli uffici di giunta che se ne occupano possono aiutare a venirne a capo. Inoltre gli atti in questione non esprimono sempre in maniera precisa il loro rapporto con le deliberazioni precedenti, o il fatto di avere una scadenza. In altri termini, può essere difficile capire quando una deliberazione è superata, e i rinvii ad essa, quindi, devono essere sostituiti con l'indicazione di deliberazioni successive. Qui potrebbero soccorrere più attente modalità di stesura degli atti amministrativi¹⁶. Come che sia, a mio parere le difficoltà non devono trattenere da un tentativo di costruire i meccanismi in questione: anche perché accade che le deliberazioni di giunta contengano le informazioni più utili ai cittadini, o siano il punto da cui partono i

¹⁶ Magari sulla base di documenti come la *Guida alla redazione degli atti amministrativi* promossa dall'Istituto di teoria e tecniche della documentazione giuridica del CNR (<http://www.tecnodiritto.it/pacto/risorse/>), che a mio modo di vedere potrebbe essere integrata con ulteriori indicazioni utili a risolvere i problemi indicati.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

loro contatti con l'amministrazione regionale. A seguire la catena dei documenti che interessano i cittadini, anzi, si dovrebbe andare oltre, passando dagli atti amministrativi generali alla relativa modulistica. In altri termini, un buon sistema informativo dovrebbe consentire di percorrere tutta la catena che va dalle leggi ai documenti d'interesse generale relativi alla loro attuazione: dalla legge che prevede un contributo, poniamo, alla deliberazione attuativa che disciplina nel dettaglio le modalità per la sua concessione, alla modulistica necessaria per richiederlo; e anche viceversa.

Aggiungo che molte funzionalità o questioni affrontate finora, come la multivigenza, la ricerca per materia, la progettata possibilità di ricerca incrociata su provvedimenti di diverse regioni, servono specialmente agli utenti professionali. Questi, però, hanno i mezzi e le competenze per trovare comunque ciò che loro interessa, anche usando banche dati a pagamento. Invece una rete di collegamenti fra le leggi e i loro atti attuativi potrebbe essere più utile per un maggior numero di cittadini; e forse li avvicinerrebbe di più al lavoro dei loro rappresentanti, incidentalmente. Inoltre i collegamenti potrebbero moltiplicare il traffico sulle banche dati. Se questo è vero, mi pare che maggiori sforzi e investimenti dovrebbero essere riservati a quest'argomento, ancor prima che ad altre funzionalità.

Il versante delle connessioni fra banche dati potrebbe essere sviluppato anche dal punto di vista della giurisprudenza. Mentre parecchie regioni annotano le loro leggi richiamando la giurisprudenza costituzionale che le ha interessate, solo poche, s'è detto, costruiscono dei link al testo di queste decisioni. Il passaggio dalla semplice indicazione della decisione al link non dovrebbe essere difficile: richiede adeguati strumenti informatici, certo, ma il fatto che i link a banche dati esterne alle regioni siano già abbastanza diffusi fa pensare che quest'ostacolo non sia insormontabile.

Allargando lo sguardo, s'è visto che un pugno di regioni cura banche dati relative alla giurisprudenza anche non costituzionale di loro interesse, e che la provincia di Bolzano ha provato a inserire nella sua banca dati link alle massime del tribunale amministrativo regionale. Questi esempi indicano un altro possibile sviluppo delle banche dati normative; tanto più che annotazioni e link alla giurisprudenza (non sempre completi) sono presenti nelle banche dati private. Non si tratta di fare concorrenza a queste ultime, s'intende; mi pare verosimile, però, che in diverse regioni, per ragioni d'ufficio, si tenga nota della giurisprudenza che riguarda le leggi; probabilmente in maniera più accurata di quel che può fare un privato che lavora a livello nazionale. Se questo lavoro fosse organizzato in maniera sistematica, e se costruire dei link non fosse difficile, vien da pensare che un arricchimento delle banche dati, su questo versante, potrebbe dar loro un buon valore aggiunto senza che sia necessario investirvi grandi risorse.

Per mio conto posso confessare di aver pensato più volte a qualche implementazione del genere, almeno sul versante della giurisprudenza amministrativa; anche se mi sono sempre fermato di fronte alle difficoltà. La più recente che ho incontrato è la centralizzazione della documentazione relativa ai tribunali amministrativi regionali presso il sito della giustizia amministrativa. Questa centralizzazione potrà avere dei vantaggi, ma oltre alla perdita d'informazioni (almeno relativamente al tribunale che più interessa l'ente per cui lavoro) ha avuto come esito, attualmente, almeno tre modi per risalire a una decisione, senza che sia indicato se uno o più dei (diversi!) indirizzi di destinazione consente di costruire un link permanente. Quest'esempio mette bene in evidenza il fulcro

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

della questione, in casi del genere: se si vogliono implementare dei collegamenti a banche dati esterne bisogna essere certi che il lavoro di predisposizione dei collegamenti non vada perduto perché poco dopo cambiano gli indirizzi cui si fa rinvio. La stabilità, o quantomeno la garanzia che eventuali cambiamenti avvengano con criteri tali da rendere automatizzabile la revisione dei link, è un presupposto di queste operazioni. Detto per inciso, ho il dubbio che il problema di garantire più stabilità valga per le stesse banche dati regionali (o per i siti delle regioni in genere; che talora mi pare siano un po' volubili, quanto a indirizzi internet). Va ricordato, peraltro, che oltre la metà delle regioni consente di costruire link permanenti diretti agli atti normativi contenuti nelle loro banche dati.

2.5. Modalità di reperimento delle informazioni

Da tutto quel che s'è detto finora vien fuori che le banche dati normative, più o meno elaborate che siano, non sono degli oggetti facilmente maneggevoli, per quanto si possa lavorare per rendere più semplice il loro prodotto di base. Ritengo che siano consultate, in primo luogo, da un numero relativamente ristretto di addetti ai lavori: un cittadino, quando entra in contatto con l'amministrazione, non lo fa partendo da una legge. Dovrà consultare istruzioni o spiegazioni, forse atti amministrativi; dovrà riempire moduli e simili, che magari rinviano a una norma: ma è più difficile che l'occasione di una sua ricerca nei siti regionali sia direttamente la norma. Anche per questo mi sono soffermato sui collegamenti fra documenti diversi. Qui lo sguardo si aprirebbe su orizzonti più vasti delle banche dati normative, e forse su un ulteriore campo d'indagine. Le stesse banche dati, però, possono darci informazioni e strumenti per aprire uno spiraglio in questa direzione.

Un primo dato interessante, qui, potrebbe essere il numero di accessi alla banca dati, se non anche ai suoi singoli documenti. Perché consente di comprendere, ad esempio, se e quanto conviene investire sulle banche dati, in ragione della loro utilità, presumibilmente connessa a un numero più o meno elevato di accessi (in rapporto ai possibili destinatari, ovviamente; cioè ai residenti nella regione, in prima approssimazione). In secondo luogo, perché permette di individuare gli atti che, per il fatto di essere consultati con maggior frequenza, potrebbero meritare maggiori cure (a livello redazionale, nella tempestività degli aggiornamenti ecc.). Da notare che Google analytics, per il poco che ne so, permette di estrapolare questi dati. Alcune regioni, comunque, ce li hanno forniti; anche se - quasi sempre - limitatamente al complesso della banca dati, se non del loro sito. Su questo rinvio alla lettura delle schede riassuntive.

Una seconda finestra su quest'ordine di problemi potrebbe aprirla la presenza di newsletter o strumenti simili, che possono fornire ai cittadini (o almeno a un loro segmento) uno strumento d'informazione meno ammantato di tecnicismi della ricerca in una banca dati. E' scontato che i siti politico-istituzionali contengano informazioni di tipo giornalistico sull'attività degli organi regionali. Dal punto di vista di questo contributo, però, mi sembrano più interessanti notizie mirate, ricavabili in maniera quasi automatica (in base a manifestazioni d'interesse dell'utente), ad esempio sull'approvazione di un nuovo atto che riguarda una certa materia, o di modifiche rilevanti che l'hanno interessato.

Una cosa curiosa che è emersa dall'indagine, qui, è che ci sono sì alcune (poche) regioni che danno la possibilità d'isciversi a newsletter in base a materie o atti d'interesse (anzitutto l'Umbria, seguita dalla provincia di Trento; si aggiunga che qualche altra

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

regione, come la Puglia, sta avviando progetti in tal senso, a quanto pare). Ma pure che in più d'un caso le newsletter sono state dismesse (Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia), o momentaneamente sospese (Calabria, almeno in parte; Toscana). Forse s'è opinato che l'impegno fosse eccessivo, rispetto ai ritorni che ne verrebbero. Devo osservare, però, che una volta ben progettato lo strumento dovrebbe essere possibile costruire delle newsletter con un impegno ridotto; com'è confermato dal fatto che queste sono mantenute da due delle assemblee più piccole. Per questo ritengo che, nonostante i segnali contraddittori, l'argomento meriti qualche attenzione, da parte dei consigli.

Questi strumenti, comunque, non devono far dimenticare le consuete modalità di accesso alle banche dati: quelle che danno la possibilità di cercare gli atti di proprio interesse, quindi, in base a informazioni più o meno accurate; le funzioni di ricerca, insomma. Qui riprendo e chioso, in breve, alcune informazioni ricavabili dalle schede allegate, a cui rinvio chi volesse farsi un quadro più completo della situazione.

Ho già riferito di un'iniziativa che dovrebbe consentire di impostare ricerche contemporanee sulle banche dati di più regioni (com'è già possibile fare con i testi delle loro leggi contenuti in banche dati private, d'altronde). L'iniziativa è indicativa anche perché individua alcuni elementi che si ritiene siano comunemente diffusi e più utilizzati, in sede di ricerca: la data, il numero, le parole contenute nel titolo o nel testo dell'atto (anche con l'utilizzo di sintagmi e degli operatori logici booleani and, or, not).

Ora, dalle risposte al nostro questionario e dalla consultazione dei siti regionali emerge che non tutte le regioni, nelle loro banche dati, forniscono ognuna di queste possibilità di ricerca (che coincidono con quelle messe a disposizione da Normattiva, fra l'altro). In qualche caso (Lazio, Molise, Trentino - Sudtirolo) la ricerca per parole usate dal legislatore è possibile solo nei titoli, mentre in diversi altri (provincia di Bolzano, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto) non è possibile distinguere fra le parole usate nei titoli e quelle usate nell'articolato degli atti normativi. Di più: in alcune regioni nessuna di queste ricerche è possibile; si tratta di Basilicata, Campania e - in parte - Sardegna, che puntano sulla pubblicazione di semplici elenchi di atti, nonché dell'Umbria. Anche la possibilità di usare tutti gli operatori logici non è fornita dalla maggior parte delle regioni. Quasi dappertutto, piuttosto, è possibile combinare liberamente un qualsiasi dato da cui far partire la ricerca (ad esempio una parola assieme a uno o più anni).

Quanto alla ricerca delle parole ricorrenti nel testo degli atti normativi (ma un ragionamento non troppo diverso varrebbe per gli atti consiliari di cui discuteremo fra poco), un altro problema potrebbe girare intorno all'opportunità di non creare troppo rumore, nei risultati di una ricerca. Ho già detto, ad esempio, che la duplicazione dei testi modificativi (ricollocati nella legge modificata, ma consultabili anche in quella modificativa) causa rumore, se non si prendono contromisure. Lo stesso vale per la conservazione (fra parentesi, ad esempio) dei testi abrogati; che però, a differenza della duplicazione dei testi modificativi, pare recessiva, nelle preferenze delle regioni. D'altro canto non si può certo escludere che qualcuno sia interessato alle disposizioni abrogate, fosse pure dal punto di vista storico.

Alcuni di questi inconvenienti possono essere evitati progettando in maniera adeguata le banche dati. Per esempio, se è possibile fare una ricerca per parole ricorrenti (solo) nei testi storici degli atti si potranno rintracciare anche quelli abrogati, che

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

sfuggirebbero a una ricerca nei testi vigenti. Ma qui mi preme soprattutto segnalare un altro meccanismo - di tipo informatico - che, per il poco che ne so, è possibile utilizzare quando si costruiscono gli strumenti che servono a consentire la ricerca per parole ricorrenti nei testi. Si tratta dell'attribuzione di pesi diversi alle parole a seconda che esse ricorrano in certi testi o in certe parti del testo: un peso maggiore, poniamo, se la parola ricorre nel titolo, minore se ricorre in un testo abrogato. Questo può servire, fra l'altro, per ridurre gli inconvenienti di un'abitudine che credo sia diffusa, almeno fra gli utenti non professionali: quella di guardare solo ai primi risultati di una ricerca.

Diverse regioni prevedono strumenti per raffinare la ricerca diversi da quelli fin qui esaminati. Quasi tutte rendono possibile una ricerca in base alla materia cui è assegnato l'atto (in provincia di Trento anche l'articolo). Sui risvolti della classificazione per materia, che ha effetti palpabili in sede di ricerca, rinvio alle pagine precedenti. Diverse regioni, inoltre, danno la possibilità di escludere dalla ricerca gli atti abrogati, di includere solo quelli in vigore o simili: si tratta di Emilia - Romagna (la più analitica, qui), Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, provincia di Trento. E' una funzione pensata soprattutto per gli addetti ai lavori, probabilmente; ma che credo abbia una sua utilità, non limitata alle consuete rilevazioni sul numero di atti in vigore. Perché può consentire, ad esempio, di restringere drasticamente i risultati di una ricerca per materia.

Raggiungere gli standard più elevati, fra le possibilità di ricerca qui brevemente ricordate, non implica particolari problemi giuridici, né di elaborazione dei testi: le questioni da affrontare sono essenzialmente informatiche, mi pare. Fanno eccezione le due ultime funzioni di ricerca, e specialmente quella che attiene le materie, dove qualsiasi intervento richiede risorse non irrilevanti.

Una questione a parte riguarda non le funzioni di ricerca in senso stretto, ma le modalità di visualizzazione dei risultati. Nella maggior parte delle regioni la ricerca consente di aprire solo l'atto normativo nella sua interezza; in alcune, invece, è possibile anche aprire singolarmente ogni articolo che lo costituisce: così in Abruzzo, provincia di Bolzano, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sicilia, oltre a Normattiva e alla più diffusa banca dati privata. Da notare, inoltre, che in quest'ultima banca dati una ricerca per parole ricorrenti nel testo punta direttamente all'articolo: questo fa guadagnare in precisione, ma rende molto lunghe le liste contenenti i risultati della ricerca, rischiando di respingere gli utenti, specie non professionali. A livello regionale lo stesso accade solo in Sicilia. Si segnala per la sua praticità, piuttosto, la soluzione adottata in Friuli Venezia Giulia, dove il risultato della ricerca, in casi del genere, è sì la legge, ma nel suo indice sono evidenziati gli articoli che contengono l'espressione cercata.

Apro nuovamente una breve parentesi, qui, sulle banche dati di atti amministrativi delle giunte regionali. Che, anche in questo, restano generalmente più semplici delle banche dati normative. Infatti un paio di regioni (Calabria e Piemonte) pubblicano semplici elenchi cronologici, mentre la maggior parte consente solo ricerche per data e numero dell'atto e per parole contenute nel suo oggetto. Non sempre è possibile una ricerca per materia (lo si può fare in Campania, Liguria, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta) o fra tutte le parole contenute nel testo dell'atto (realizzabile in provincia di Bolzano, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, provincia di Trento e Valle d'Aosta).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

3. Banche dati di atti consiliari

A essere precisi con questa denominazione ho voluto indicare, in termini più ristretti, le banche dati che riportano i principali atti dei consiglieri regionali rientranti nelle consuete categorie del diritto parlamentare: atti ispettivi (interrogazioni di vario tipo, interpellanze), d'indirizzo politico (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno), progetti di legge. In realtà le banche dati che vogliono render conto dell'attività delle assemblee trattano spesso anche altri atti, o riportano documenti che interessano altre attività: dagli atti amministrativi tuttora approvati dai consigli (magari con le relative proposte), alle petizioni, ai resoconti, alle attività - anche ispettive - delle commissioni consiliari. Questi argomenti sono trattati in maniera diversa da sito a sito, in ragione della sua struttura o dell'organizzazione degli uffici, se non di particolarità dei singoli ordinamenti. Il modo di raggruppare gli atti e le attività consiliari, insomma, non è omogeneo: in alcuni casi, ad esempio, le banche dati sui progetti di legge sono abbinata alle banche dati normative; in altri casi sono trattate in maniera autonoma; oppure, ancora, i progetti di legge sono consultabili assieme ad altri atti d'iniziativa consiliare (mozioni ecc.).

Quindi non è facile trovare un denominatore comune, che consenta di confrontare oggetti (banche dati) simili. Per questo motivo l'indagine s'è soffermata sugli atti cui ho accennato poc'anzi, e non su documenti diversi: anche perché gli atti in questione si possono rintracciare ovunque, trattati in modo non troppo dissimile, così da rendere possibile un confronto. Nelle schede allegate relative alle banche dati di atti consiliari, dunque, l'indagine ha trovato una sistemazione un po' più approssimativa e forse più discutibile rispetto a quelle relative all'attività normativa, giacché quest'ultima assume forme meglio definite. Le schede, comunque, registrano brevemente la presenza di altri tipi di atti o documenti, nelle regioni che li collocano nella stessa banca dati di interrogazioni, mozioni ecc. Altrimenti, come ho detto all'inizio, l'esistenza di ulteriori banche dati d'interesse giuridico-istituzionale è rammentata in fondo a ogni scheda.

Gli argomenti su cui mi soffermerò sono simili, spesso, a quelli di cui ho già parlato in relazione alle banche dati normative oppure, in generale, all'inizio di questo scritto: nei paragrafi che seguono ne dirò più sommariamente, dunque, rinviando per altre considerazioni o informazioni alle pagine precedenti e alle schede riassuntive.

3.1. Testi contenuti nelle banche dati

Dei tipi di atto presi in considerazione ho appena detto, in termini generali. Le tre categorie degli atti ispettivi, degli atti d'indirizzo politico e degli atti d'iniziativa legislativa si trovano ovunque, ovviamente. In pochi casi, peraltro, il testo vero e proprio degli atti in parola non è presente in banca dati: possono mancare testi di interrogazioni (Basilicata), dell'una o dell'altra versione delle mozioni (presentate o approvate: Calabria, Campania, Molise, Toscana), oppure le risposte alle interrogazioni. Si riflette sul modo in cui le banche dati trattano i testi, inoltre, qualche problema non trascurabile, ritengo, che gira intorno alla denominazione giuridica degli atti.

Nei nomi dati agli atti ci sono chiaramente dei vincoli che derivano dalle formulazioni adottate nei regolamenti d'assemblea; questi ultimi, d'altronde, possono ben essere modificati anche su questo, come ha fatto diversi anni fa la provincia di Bolzano unificando interpellanze e interrogazioni (probabilmente alla luce di una difficoltà a

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

distinguere i due strumenti nel contenuto, nota anche alla pratica parlamentare, e di una convergenza procedurale). Che ci siano o meno vincoli regolamentari, comunque, mi pare possano sorgere dei dubbi, che si possono rendere manifesti prendendo come esempio le mozioni.

In diritto parlamentare la mozione è un atto d'iniziativa, propedeutico all'adozione di una delibera. Mi sembra che questa costruzione sia sviluppata coerentemente solo in Umbria, dove mozione è solo l'atto d'iniziativa, mentre quello approvato prende la denominazione giuridica di deliberazione. In quasi tutte le altre regioni mozione è sia l'atto d'iniziativa che quello deliberato (conseguentemente consultabile solo a partire dal primo, di norma). A volte, però, la differenza di sostanza fra atto d'iniziativa e atto approvato è resa più palese dal modo in cui essi sono collocati in banca dati, se non dalla loro numerazione (in questo senso si vedano le banche dati della Sardegna e della Toscana, oltre a quelle parlamentari). Nella banca dati della provincia di Trento, all'opposto, mozione diventa l'atto approvato, mentre l'iniziativa prende il nome di proposta di mozione (idea replicata per tutti gli altri atti d'indirizzo).

Ora, a mio parere queste incertezze o questi equivoci terminologici affliggono tutti gli atti d'indirizzo politico; non solo per il modo in cui li trattano le banche dati, ma proprio per come li configurano i regolamenti d'assemblea. Per esempio, sappiamo tutti che le risoluzioni possono aprire una procedura, come le mozioni; ma anche inserirvisi, come gli ordini del giorno. La terminologia, insomma, non è un modello di precisione logica. Si dirà che per ogni strumento, comunque, i regolamenti costruiscono procedure o individuano caratteristiche distinte, magari in base a tradizioni secolari; e ai regolamenti non possiamo che attenerci. Costruendo una banca dati, però, vien più facile assumere il punto di vista di un cittadino che forse bisognerebbe accompagnare un po' meglio nei meandri delle attività consiliari, per non allontanarlo ancor più dalle istituzioni. Si può aiutare il cittadino a districarsi fra i vari atti, a diritto vigente, enucleando ad esempio, in banca dati, una categoria generale degli atti d'indirizzo, in cui si potranno rintracciare mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, ovviamente; e alcune regioni lo fanno. A mio modo di vedere lo si potrebbe fare anche distinguendo con maggior chiarezza gli atti d'indirizzo approvati da quelli presentati. Mi chiedo se non si possa farlo anche, *jure condendo*, semplificando e unificando le denominazioni degli strumenti in parola.

I tipi di atto inclusi nelle banche dati in esame incidono anche sulla struttura degli archivi. Come s'è detto poco fa le regioni non seguono strategie uniformi, quanto ad articolazione delle banche dati. In alcuni casi ne esiste una per ogni singolo tipo di atto (es.: una sulle interrogazioni e un'altra, separata, sulle interpellanze). In altri casi ci sono raggruppamenti fondati, magari, sulle categorie cui la dottrina parlamentare riconduce gli atti: ad esempio ci potrà essere una banca dati che riconduce i vari tipi di interrogazioni e le interpellanze a una banca dati degli atti ispettivi; o anche che mette insieme gli atti ispettivi e d'indirizzo politico, ma tiene da parte i progetti di legge. Non sempre il modo con cui sono aggregati i singoli tipi di atto o il modo di raggiungere queste diverse banche dati agevola una rapida ricostruzione dell'attività consiliare, a mio parere: qui ho trovato qualche difficoltà specialmente in Toscana (forse per il modo in cui si sono stratificate le banche dati, negli anni) e in Basilicata (forse per lo stretto legame con una banca dati interna a carattere operativo; che però potrebbe essere riversata in un prodotto pubblico di più agevole consultazione).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

L'estremo opposto, sul versante della struttura, è costituito dalle regioni che trattano tutti gli atti in questione in maniera unitaria, in una sola banca dati dov'è possibile restringere la ricerca selezionando singoli tipi di atto. Le regioni che sono andate più avanti in quest'opera di unificazione mi sembrano l'Emilia - Romagna, la Liguria, l'Umbria e le province di Trento e Bolzano. L'unificazione dovrebbe favorire la ricerca; ma su questo tornerò più avanti.

Varia molto da una regione all'altra, inoltre, l'estensione temporale delle banche dati. La maggior parte consente di risalire agli atti delle legislature precedenti fino a date comprese fra la fine degli anni '80 dello scorso secolo e l'inizio del nuovo millennio. E' probabile che nella maggior parte dei casi a far da spartiacque sia la data di costituzione della banca dati (o degli archivi informatici interni da cui essa ha preso le mosse). Qui si stacca dalle altre regioni, per un verso, la Puglia, che ha recuperato gli atti a decorrere dalla costituzione della regione (si noti che pure il parlamento italiano risale un poco indietro negli anni; ma non così indietro). Un paio di regioni (Veneto, Lazio), viceversa, rendono disponibili solo gli anni più recenti, o quelli della legislatura in corso; il Molise, addirittura, solo gli ultimi atti presentati.

Il recupero di testi risalenti ad anni addietro, qui, ha un interesse diverso rispetto al recupero dei testi normativi previgenti, cui s'è già accennato: e ha motivazioni prevalentemente storiche, mi pare. D'altronde dovrebbe essere meno oneroso, rispetto ai testi previgenti degli atti normativi. Aggiungo che la conservazione di un buon archivio storico informatizzato mi pare cosa utile, a prescindere da problemi che riguardano solo un numero presumibilmente ridotto di atti, come quelli per cui sorgono questioni di riservatezza. Per fare un esempio abbastanza banale, a me è ancora capitato di cercare atti risalenti a diversi anni addietro, che volevano affrontare temi o problemi tornati d'attualità. Quindi l'idea di rendere consultabili gli atti delle legislature precedenti, o quantomeno di quelle più recenti, mi pare condivisibile.

3.1.1. Formati

Delle questioni che attengono i formati con cui sono visualizzati i documenti ho già parlato con riguardo agli atti normativi. Sulla scia del già detto provo a fare un esempio che riguarda gli atti di cui ci stiamo occupando ora. Poniamo che in un progetto di legge reso pubblico in banca dati siano stati corretti dei refusi contenuti nel testo depositato. Se sul testo in parola non si può lavorare di copia e incolla, ad esempio al momento di scrivere degli emendamenti, può darsi che il proponente (magari la giunta) faccia rivivere i refusi, giacché ha a disposizione solo la versione originale del testo. Questa non è un'ipotesi di scuola: l'ho potuta osservare diversi anni fa, quando le banche dati erano più rudimentali. Quale che sia il formato di visualizzazione, quindi, mi pare importante che esso consenta di copiare i testi memorizzati in banca dati, in tutto o in parte.

Come si può vedere dalle schede riassuntive, comunque, la maggior parte delle regioni usa i classici formati html o pdf (in genere copiabile). Fors'anche in ragione di quel che ho appena detto, qualche banca dati rende disponibili testi in altri formati: in particolare rtf (Liguria, Veneto, progetti di legge siciliani) o doc (Puglia, provincia di Trento, Valle d'Aosta, atti ispettivi in Abruzzo, progetti di legge in Lombardia).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

3.1.2. Correzioni

Il problema degli interventi redazionali sui testi, qui, si pone in maniera un po' diversa che nelle banche dati normative: banalmente, nelle banche dati di atti consiliari non bisogna costruire testi vigenti collazionando più atti; però ci si può chiedere con più forza se e quanto si possa intervenire sul testo presentato da un consigliere. In base all'esperienza mi pare si possano individuare alcuni tipi d'intervento astrattamente possibili.

Il primo, e probabilmente il più delicato, riguarda la tutela della riservatezza, cui s'è già accennato di sfuggita. L'argomento ha risvolti che vanno ben oltre gli obiettivi di questa relazione. Si tratta, comunque, di interventi per così dire censori su parti di testo, se non su interi testi che si pongono in conflitto con le ragioni della privacy, in base a criteri su cui molto s'è già scritto. E' evidente che il problema riguarda primariamente gli atti ispettivi; all'estremo opposto, è improbabile che possa toccare le iniziative legislative (o quantomeno il loro articolato): non a caso l'Emilia - Romagna e la Liguria, nelle risposte ai nostri questionari, hanno precisato d'intervenire a tutela della riservatezza sugli atti d'indirizzo e di controllo, ma non sui progetti di legge. Anche Lazio, Marche e provincia di Trento hanno confermato di attuare interventi a tutela della riservatezza. Ma pure nelle altre regioni, che non hanno fornito informazioni sulla loro prassi, queste esigenze dovrebbero essere tenute in conto: lo conferma, fra l'altro, un'espressa indicazione in tal senso che si può leggere nelle banche dati piemontesi.

In secondo luogo, come per le banche dati normative (cui rinvio per qualche risvolto delle operazioni in questione), e con particolare riguardo ai progetti di legge, si può ipotizzare l'esistenza di piccoli interventi di correzione di refusi o evidenti errori di mera forma, specie nella confezione di atti emendati e approvati (ad esempio le mozioni). Confermano d'intervenire sui testi in tal senso Calabria, Sardegna, provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto.

Specialmente quando si parla di progetti di legge, però, questo tema sfuma in quello delle eventuali correzioni fatte per adeguare i testi alle direttive di tecnica legislativa, almeno dove queste ultime danno soluzioni univoche e che non incidono sulla sostanza delle norme. Ricordo che un allegato delle direttive interregionali di tecnica legislativa prova a individuare alcuni di questi interventi, per contribuire al miglioramento qualitativo dei testi. L'argomento è palesemente delicato, sia perché non è sempre facile discernere forma e sostanza, sia perché s'interviene sul testo di un atto che è espressione di un potere (d'iniziativa legislativa) a valenza costituzionale. D'altro canto mi risulta che a livello parlamentare interventi del genere ci siano sempre stati, d'accordo coi proponenti. Con tutta la cautela dovuta alla necessità di non toccare la sostanza dei testi, alle sfumature che derivano dal fatto d'intervenire su atti d'iniziativa d'accordo coi proponenti piuttosto che su atti già votati, o simili, ritengo che questo tipo d'interventi abbia effetti positivi. Anche qui, però, a dire di più uscirei dal seminato¹⁷. Per quanto interessa in questa sede, hanno confermato di rendere pubblici i testi dei progetti di legge dopo aver realizzato interventi tecnici di questo tipo il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Puglia e la provincia di Trento. Alcune banche dati, d'altro canto, riportano testi che coincidono visibilmente con quelli originali; ma dopo aver consultato le banche dati sui progetti di legge, o anche sugli atti

¹⁷ O dovrei impostare una relazione a sé. Molti anni fa, d'altronde, mi sono occupato di quest'argomento anche per l'osservatorio legislativo interregionale, ai cui atti, quindi, potrei nuovamente rinviare.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

d'indirizzo approvati, non mi sento di escludere che qualche regione, per non aver risposto al questionario, per non aver voluto toccare un argomento spinoso o per qualche altro motivo, abbia tralasciato di renderci palese una sua prassi di correzione formale dei testi.

3.2. Informazioni extratestuali e connessioni con altre banche dati

Il tipo di informazioni esterne al testo dell'atto che viene spontaneo cercare in queste banche dati è leggermente diverso dalle banche dati normative. In primo luogo si tratterà, mi pare, di quelle relative al procedimento: se un'interrogazione ha avuto risposta (e qual è il suo tenore), se una mozione è stata approvata, se un progetto di legge ha ricevuto il parere favorevole di una commissione e sarà discusso dall'aula in una sua nuova versione. Non tutte le banche dati in esame consentono di risalire con facilità a queste informazioni, e specialmente a tutti i testi connessi. Mi sembrano più ricche, su questo versante, quelle di Emilia - Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Umbria e delle due province autonome, oltre a quella del Friuli Venezia Giulia, che ho lasciato in fondo per segnalare, in essa, la possibilità di consultare gli emendamenti ai testi normativi; funzione ancora isolata ma senz'altro utile agli addetti ai lavori, specialmente.

Oltre ai vari testi e passaggi del procedimento, consentono di risalire in maniera immediata - e opportuna, ritengo - ai resoconti sulla discussione di un atto le regioni Calabria (limitatamente ai progetti di legge), Emilia - Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; pure le banche dati parlamentari offrono questa possibilità. Il recupero delle informazioni, qui, si realizza tramite collegamenti con un'altra banca dati consiliare, com'è quella dei resoconti.

In Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in provincia di Trento, invece, è possibile fare qualche passo in un'altra direzione, consultando i documenti relativi all'attuazione degli atti d'indirizzo. Quanto alle banche dati di progetti di legge, parallelamente, è interessante la possibilità di collegarsi alle banche dati normative, dopo la loro approvazione; di questi ultimi collegamenti ho già parlato illustrando le banche dati normative, appunto.

Anche con riguardo alle banche dati di atti consiliari si pone il problema dei link permanenti ai documenti cui esse danno pubblicità; in maniera meno urgente, forse, rispetto alle banche dati normative, dato che qui non ci sono problemi di successione di testi vigenti dello stesso atto. Forse per questo qualche regione in meno dà la possibilità di costruire link permanenti a progetti di legge, mozioni ecc. contenuti nelle sue banche dati: si tratta di Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, provincia di Trento e Umbria (a cui si aggiungono camera e senato).

3.3. Classificazione per materia dei testi

Sui risvolti di una classificazione per materia degli atti rinvio nuovamente a quant'è stato detto con riguardo alle banche dati normative, e mi limito a riassumere quel che vien fuori dalle schede allegate. Nelle banche dati in esame risulta ricorrere a una classificazione per materia degli atti una minoranza di regioni, a differenza di quanto accade per le leggi e i regolamenti: si tratta di Calabria (limitatamente ai progetti di legge), Friuli Venezia Giulia, Liguria e Umbria; a cui si sommano Piemonte e provincia di Trento, che tengo da parte solo per sottolineare che, nelle risposte, hanno ricordato di usare un

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

sistema di classificazione omogeneo per tutte le banche dati consiliari (non solo quelle di interrogazioni, mozioni, progetti di legge e simili). Soluzione che mi pare opportuna, ad esempio perché rende più agevole recuperare atti collocati in banche dati diverse che trattano lo stesso argomento, a fini di ricerca, documentazione ecc.

Solo un appunto, infine, su quel che accade in parlamento, perché mi pare indicativo. Le banche dati di atti ispettivi e d'indirizzo consultabili nel sito della camera dei deputati (anche per gli atti del senato) classificano i propri documenti secondo gli standard eurovocs; quelle sull'iniziativa legislativa nei due rami del parlamento, nel sito del senato, utilizzano invece il sistema Teseo, da lungo tempo adottato nella nostra camera alta. Mi pare probabile che la sfasatura derivi dalle difficoltà di riclassificazione cui ho accennato in precedenza parlando di eurovocs. Anche nelle banche dati di atti consiliari, comunque, una classificazione per materia sulla base di standard affermatasi a livello europeo sarebbe utile, ritengo.

3.4. Modalità di reperimento delle informazioni

Come nel caso delle banche dati normative, di nuovo, vorrei accennare brevemente alle newsletter, che sono un modo per aggiornarsi in maniera piuttosto semplice sulla documentazione presente nelle banche dati di atti consiliari. Lo strumento, qui, è usato con maggior frequenza che negli archivi legislativi: sebbene Liguria ed Emilia - Romagna sembrano avervi rinunciato, fanno pur sempre ricorso ad esse le regioni Basilicata (con riguardo ai progetti di legge), Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria, oltre alla provincia di Trento. Vien facile attribuire questa maggior diffusione all'esigenza di dare pubblicità all'attività quotidiana dei consiglieri e dell'assemblea. Mi guardo bene dal dare una sfumatura negativa a quest'osservazione, dato il tradizionale, necessario legame fra parlamenti e pubblicità. Noto però una cosa curiosa: nell'assemblea per cui lavoro le banche dati normative sono consultate dagli utenti in maniera parecchio più assidua delle banche dati di atti consiliari. Forse non ci sarebbe da attendersi un risultato diverso; comunque, le risposte ai questionari non hanno fornito dati per confermare o meno che questo accade pure nelle altre regioni. Ma se questa tendenza fosse diffusa (e i gestori dei siti hanno senz'altro gli strumenti per verificarlo) non sarebbe contraddittorio apprestare meno strumenti conoscitivi per le banche dati più consultate?

Quanto alla possibilità di reperire le informazioni desiderate usando le tradizionali funzioni di ricerca, anche qui si possono registrare livelli diversi. In pochi casi (Campania - tranne che per i progetti di legge -, Molise e Sardegna) è possibile consultare solo degli elenchi di atti. La ricerca basata sugli estremi dell'atto (anno e/o data, numero), altrimenti, è generalmente diffusa. Sulla ricerca delle parole che ricorrono nei documenti si nota la maggiore variabilità: in un paio di casi (Valle d'Aosta e, in parte, Veneto) non è prevista, mentre in una buona metà delle regioni la si può impostare solo facendo riferimento al titolo/oggetto dell'atto; in Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, nella regione Trentino - Sudtirolo e nelle sue due province autonome queste possibilità di ricerca raggiungono la loro massima (e auspicabile) estensione, riguardando tutte le parole contenute nell'atto.

Alcune regioni mettono a disposizione funzioni più raffinate, tagliate sul tipo di banche dati di cui stiamo discutendo. Mi preme segnalare, in particolare, quelle dov'è

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

possibile impostare una ricerca tenendo conto anche dello stadio del procedimento a cui è giunto l'atto (ad esempio l'approvazione o il ritiro di una mozione, oppure l'approvazione in commissione di un progetto di legge). Quest'opportunità è abbastanza, ma non universalmente diffusa: se ne può approfittare in Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Umbria e nelle due province autonome. Lo stesso si può dire per un'eventuale ricerca per materie (qui rinvio a quanto ho già scritto nel paragrafo 3.3.). Solo in pochi casi, infine, è possibile impostare una ricerca contemporanea fra gli atti di più legislature. Incidentalmente osservo che su questo versante le banche dati parlamentari forniscono le possibilità di ricerca più ampie, assieme a quelle di qualche regione.

E' vero, d'altronde, che la previsione di molti strumenti di ricerca sarà utile agli utenti professionali, in ispecie; ma può rendere più difficile la comprensione dei siti. Per questo diverse banche dati prevedono differenziazioni fra maschere di ricerca semplice e ricerca avanzata; questo mi pare un buon compromesso fra le due opposte esigenze di cui ho appena detto. Un esempio significativo di maschere di ricerca avanzata estremamente dettagliate (forse troppo, in un prodotto a consultazione pubblica) accompagnate da maschere di ricerca semplificate mi pare quello dell'Umbria.

Un'ultima questione su cui vorrei attirare l'attenzione è quella della possibilità d'impostare una ricerca contemporanea su diversi tipi di atto (o anche su tutti gli atti consiliari: mozioni, interrogazioni, progetti di legge ecc.). Mi pare cosa utile: data la plasticità dell'attività politica vien facile pensare che dello stesso argomento ci si possa occupare in forme diverse, magari anche in una sorta di crescendo fra l'atto ispettivo utile a reperire informazioni sul dato problema, l'atto d'indirizzo che si basa sulle informazioni così acquisite e magari il progetto di legge nella stessa materia. Una ricerca di questo genere è possibile se tutti gli atti consiliari sono compresi in una banca dati integrata. La strada dell'integrazione è battuta con maggior decisione da Emilia - Romagna, Liguria, Umbria e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

D'altro canto si può raggiungere il medesimo risultato anche mantenendo più banche dati (poniamo: una banca dati dedicata solo alle interrogazioni, un'altra sulle interpellanze ecc.), come accade di frequente: purché venga messa a disposizione una maschera di ricerca che consente di pescare in tutte le banche dati che contengono gli atti in parola. Questo, infatti, è possibile in diverse regioni. Fanno eccezione, salvo mio errore, Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Trentino - Sudtirolo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	--

4. Banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

- schede -

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	--

4.1 Banche dati normative

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Abruzzo

banche dati: testi vigenti delle leggi regionali e dello statuto; testi vigenti dei regolamenti regionali

indirizzi internet: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/VIII_Legislatura/leggi/2006/v038_01.asp
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/reg_tv/menu_leggiv_new.asp

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali (dal 1971)
- separatamente, statuto e leggi statutarie (dal 1971)
- separatamente, regolamenti regionali (dal 1994)
- testo originali e vigenti
- multivigenza dal 2011

2. **Formato dei testi:** html (fino al 2011 leggi anche in doc); allegati compresi, in formato variabile

3. **Aggiornamento:** il giorno delle pubblicazione nel bollettino ufficiale

4. **Correzioni:** di refusi (con spiegazioni in nota)

5. **Principali link presenti:** a Normattiva; a gazzetta ufficiale UE; a impugnative e decisioni costituzionali; dai regolamenti alle relative leggi

Link auspicati: nessuno

Permalink: no

6. **Costruzione dei testi:** inserimento di modifiche testuali (non evidenziate; fatte subito anche se sono sottoposte a condizione, ma con indicazioni in nota; a data anteriore se retroattive; indicazioni in nota se ci sono delegificazioni), disposizioni abrogate o incostituzionali evidenziate, non omesse disposizioni meramente modificative e leggi a termine

Note: in calce all'articolo; indicano abrogazioni implicite, decisioni costituzionali, atti attuativi

7. **Classificazione per materia:** dell'intero atto e delle disposizioni intrusive, sulla base delle materie usate nei rapporti sulla legislazione della camera dei deputati

8. **Principali elementi ricercabili:** parole (o sintagmi) nei titoli (solo per le leggi) o nei testi vigenti, anno e numero, materia (non combinabili)

9. **Newsletter:** no

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. **Banche dati affini:** regolamento interno del consiglio (con multivigenza dal 2011)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Basilicata

Banca dati: le leggi regionali

indirizzo internet:

<http://www.consiglio.basilicata.it/consiglioweb/site/consiglio/section.jsp?sec=107173&otype=1150>

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: leggi regionali (completa dal 1996; negli anni precedenti solo alcune leggi in vigore) - solo testi vigenti

2. Formato dei testi: html, pdf copiabile (allegati esclusi)

3. Aggiornamento: il giorno della pubblicazione, di regola (tranne che per le leggi di manutenzione)

4. Correzioni: refusi evidenti nelle interpunzioni

5. Principali link presenti: -

Link auspicati: -

Permalink: sì

6. Costruzione dei testi: inserimento di modifiche testuali (non evidenziate); disposizioni abrogate evidenziate, leggi interamente abrogate omesse; disposizioni meramente modificative, a termine o incostituzionali non omesse

Note: in fondo all'atto; indicano le modifiche e le sentenze costituzionali d'accoglimento

7. Classificazione per materia: no

8. Principali elementi ricercabili: ricerca non prevista (si tratta di semplici elenchi per anno)

9. Newsletter: sì

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: regolamento interno del consiglio, statuto

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Provincia di Bolzano

banca dati: lexbrowser

indirizzo internet: <http://lexbrowser.provincia.bz.it/>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [statuto speciale e norme d'attuazione riguardanti la provincia \(dal 1972\)](#)
- [giurisprudenza costituzionale d'interesse provinciale \(dal 1982\)](#)
- [leggi \(comprese quelle statutarie\) e regolamenti provinciali \(dal 1951\)](#)
- [deliberazioni della giunta provinciale a carattere generale \(dal 1991\)](#)
- [contratti collettivi provinciali \(dal 1996\)](#)
- [testi vigenti \(in versione bilingue, ovviamente; alcuni anche in ladino\)](#)
- [multivigenza dal 2011 \(ma con approssimazioni anche dal 1996\)](#)

2. Formato dei testi: [html, pdf copiabile; allegati finanziari inclusi dal 2011, come file pdf separati](#)

3. Aggiornamento: [informazione non disponibile](#)

4. Correzioni: [informazione non disponibile](#)

5. Principali link presenti: [fra i documenti presenti in banca dati](#)

Link auspicati: -

Permalink: [sì](#)

6. Costruzione dei testi: [inserimento di modifiche testuali \(non evidenziate\); disposizioni meramente modificative omesse fino al 2009, poi non omesse; disposizioni abrogate omesse \(ma leggi abrogate per intero talora non omesse\); disposizioni incostituzionali evidenziate e annotate](#)

Note: [in calce all'articolo; indicano modifiche, giurisprudenza costituzionale e del TAR, atti attuativi](#)

7. Classificazione per materia: [degli atti normativi \(leggi e regolamenti\) per intero](#)

8. Principali elementi ricercabili: [parole \(anche sintagmi\) nel testo, anno, numero tipo di atto \(o contemporanea su tutti i tipi di atto\), liberamente combinabili; per gli atti normativi anche materia;](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [nella stessa banca dati, massime di decisioni scelte del TAR di Bolzano dal 1996 al 2009; separatamente - non linkati - codici civile e del processo amministrativo \(e alcuni altri atti statali\) in versione bilingue](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Calabria

banche dati: leggi regionali; regolamenti regionali

indirizzi internet:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=testicoordinati>

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=regolamenti>

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=56&Itemid=290

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali, leggi statutarie comprese (testi originali dal 2002, vigenti dal 1971)
- separatamente, regolamenti regionali (dal 1982; testi originali e vigenti);
- separatamente, regolamenti interni consiliari (dal 2001; solo testi vigenti)
- no multivigenza

2. Formato dei testi: pdf copiabile (allegati compresi, di norma); talora doc

3. Aggiornamento:

- leggi: pochi giorni dopo la pubblicazione; in caso di modifiche varia a seconda della complessità
- regolamenti: il giorno successivo alla pubblicazione

4. Correzioni: di palesi e limitati refusi (anche interpunzioni) nelle leggi; nessuna nei regolamenti

5. Principali link presenti: a schede esplicative delle leggi, ai progetti di legge

Link auspicati: fra leggi e regolamenti

Permalink: no

6. **Costruzione dei testi:** inserimento di modifiche testuali (evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; con indicazione della relativa data se retroattive), ma non di quelle derivanti da delegificazioni; disposizioni abrogate omesse (ma riportate in nota); disposizioni meramente modificative, a termine o incostituzionali non omesse (ma con indicazioni in nota)

Note: in calce alla pagina (leggi) o all'articolo (regolamenti nel sito della giunta); indicano modifiche (con il testo precedente la modifica), interpretazioni autentiche, impugnative e giurisprudenza costituzionale, in qualche caso anche regolamenti d'attuazione

7. **Classificazione per materia:** solo per le leggi (non per i regolamenti); dell'intero atto, sulla base delle materie usate nei rapporti sulla legislazione della camera dei deputati

8. **Principali elementi ricercabili:** per le leggi, parole nel titolo o nei testi vigenti (anche usando sintagmi, or, and, not), materia, data (o anno) e numero, liberamente combinabili; per i regolamenti semplici elenchi per anno

9. **Newsletter:** no (sospesa) per le leggi, sì per i regolamenti

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. **Banche dati affini:** giurisprudenza costituzionale, giurisprudenza amministrativa e della corte di cassazione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Campania

banca dati: banca dati della normativa regionale

indirizzo internet: http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali/index_leggi.htm

1. Documenti inclusi in banca dati:

- Leggi regionali (dal 1990), leggi statutarie comprese
- regolamenti regionali (dal 2004)
- testi originali (degli atti non abrogati; dal bollettino ufficiale); per le leggi e per alcuni regolamenti anche testi vigenti

2. Formato dei testi: pdf copiabile

3. Aggiornamento: informazione non disponibile

4. Correzioni: informazione non disponibile

5. Principali link presenti: dalle leggi ai loro regolamenti attuativi e alle sentenze costituzionali di accoglimento che le riguardano

Link auspicati: -

Permalink: sì (per gli atti in vigore che hanno un testo diverso dal testo originale; fino al 2008 per tutti gli atti)

6. Costruzione dei testi: inserimento di modifiche testuali (evidenziate); disposizioni abrogate o incostituzionali evidenziate; disposizioni meramente modificative non omesse

Note: in calce all'articolo; indicano modifiche testuali, sentenze costituzionali di accoglimento

7. Classificazione per materia: solo per i regolamenti in vigore

8. Principali elementi ricercabili: ricerca non prevista (si tratta di semplici elenchi per anno; per i regolamenti in vigore anche per materia)

9. Newsletter: no

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: giurisprudenza costituzionale d'interesse regionale (schede)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Emilia - Romagna
banca dati: demetra - leggi e regolamenti regionali
indirizzo internet: <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [leggi regionali, leggi statutarie comprese](#)
- [regolamenti regionali](#)
- [regolamenti interni consiliari](#)
- [dal 1971 - testi originali e vigenti - multivigenza dal 2003](#)

2. Formato dei testi: [xml](#), [rtf](#), [pdf](#) (allegati compresi, talora in file pdf a parte)

3. Aggiornamento: [all'entrata in vigore dell'atto](#)

4. Correzioni: [solo limitati refusi](#)

5. Principali link presenti: [ad altri atti citati \(e compresi in banca dati\); a Normattiva; ai lavori preparatori \(dal 2010\)](#)

Link auspicati: [ad atti attuativi \(non ci sono progetti in tal senso, però\)](#)

Permalink: [sì](#)

6. Costruzione dei testi: [inserimento di modifiche testuali \(evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; non risultano casi di modifiche retroattive\), ma non di quelle derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate e a termine, non disposizioni meramente modificative; annotate disposizioni incostituzionali \(senza toccare il testo o crearne una nuova versione\)](#)

Note: [in calce all'articolo; indicano modifiche, interpretazioni autentiche, sentenze costituzionali di accoglimento \(non atti attuativi\); dal 2014 schede finanziarie; talora schede riassuntive, studi di fattibilità](#)

7. Classificazione per materia: [degli atti nella loro interezza; elaborata internamente](#)

8. Principali elementi ricercabili: [parole nei titoli, nei testi vigenti \(anche usando sintagmi, or, and, mascheramento di lettere\), materia, numero; anche escludendo atti abrogati, meramente modificativi, finanziari; anche contemporanea su leggi, regolamenti e atti politici. Tutti gli elementi sono liberamente combinabili, tranne la materia](#)

9. Newsletter: [dismessa](#)

Numero di accessi: [sul complesso del sito: 35.000 a trimestre](#)

10. Banche dati affini: [contenzioso costituzionale sul titolo V](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Friuli Venezia Giulia
banca dati: lex view - normative regionali

indirizzo internet: <http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/index.aspx>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali, leggi statutarie comprese (dal 1963) - testi originali e vigenti
- regolamenti regionali (dal 1998 o modificati dopo il 1998) - testi vigenti
- regolamenti interni consiliari - testi vigenti
- no multivigenza

2. Formato dei testi: per le leggi xml, html, doc (allegati compresi - tranne i bilanci - e visualizzabili a parte); per i regolamenti pdf

3. Aggiornamento: per il testo originale delle leggi, il giorno dopo la pubblicazione; per i testi vigenti alcuni giorni dopo, a seconda della complessità; per i regolamenti 4 o 5 giorni dopo

4. Correzioni: di date, segni d'interpunzione mancanti, ortografia: solo nel testo vigente

5. Principali link presenti: ad altri atti citati nell'articolato (e compresi in banca dati); a Normattiva; ai progetti di legge

Link auspicati: nessuno

Permalink: sì

6. Costruzione dei testi: inserimento di modifiche testuali (non evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; con indicazione in nota della data se retroattive), anche derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate (talora anche implicitamente), non omesse disposizioni meramente modificative e leggi a termine; disposizioni incostituzionali annotate

Note: nelle leggi in calce all'articolo; nei regolamenti, in corso ricollocazione in calce all'articolo; indicano regolamenti attuativi, modifiche testuali, interpretazioni autentiche e altre modifiche non testuali (solo nelle leggi), sentenze costituzionali d'accoglimento

7. Classificazione per materia: solo per le leggi (e non articoli); aggiornabile

8. Principali elementi ricercabili: parole nell'oggetto o nei testi vigenti (anche usando sintagmi; operatori booleani dismessi per scarso uso; troncatura di parole allo studio), anno, numero e materia, liberamente combinabili; per i regolamenti solo anno e parole nell'oggetto; anche contemporanea su diversi tipi di atto ed escludendo atti abrogati

9. Newsletter: dismessa

Numero di accessi: non è pubblico

10. Banche dati affini: -

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Lazio

banche dati: leggi e regolamenti; regolamenti regionali
 indirizzi internet: <http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionali&sv=vigente>
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiform

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali, leggi statutarie comprese (dal 1971) - testi originali e vigenti - no multivigenza (in progetto)
- separatamente, regolamenti regionali (dal 1974) - testi originali e vigenti - no multivigenza

2. Formato dei testi: html; allegati in file pdf separati (allegati finanziari solo dal 2007, come testi originali)

3. Aggiornamento: per le leggi, di regola, il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale. Per le leggi modificate: all'entrata in vigore delle modifiche o poco dopo, in caso di modifiche particolarmente complesse. Per i regolamenti: entro una settimana dalla pubblicazione

4. Correzioni: no

5. Principali link presenti: nessuno

Link auspicati: per le leggi: ad altri atti in banca dati, ad atti attuativi (deliberazioni, regolamenti) e giurisprudenza costituzionale

Permalink: no

6. Costruzione dei testi: per le leggi: inserimento di modifiche testuali (non evidenziate; non ci sono casi di modificazioni retroattive; le modificazioni e abrogazioni differite, originariamente, erano rinviate, mentre ora sono fatte subito, evidenziando il testo e spiegando in nota), ma non di quelle derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate, non omesse disposizioni meramente modificative; evidenziate disposizioni incostituzionali. Per i regolamenti: inserimento di modificazioni testuali (non evidenziate; con indicazioni in nota se condizionate o retroattive)

Note: in fondo all'atto; indicano modifiche solo testuali (per i regolamenti anche non testuali, purché esplicite), interpretazioni autentiche, sentenze costituzionali di accoglimento o, per i regolamenti, sentenze amministrative di annullamento

7. Classificazione per materia: delle leggi nella loro interezza (con sistema da rivedere); non dei regolamenti

8. Principali elementi ricercabili: nelle leggi (alternativamente su testi originali o vigenti) parole nel titolo, materia, anno, numero; liberamente combinabili. Nei regolamenti: parole nei testi, anno, numero; liberamente combinabili

9. Newsletter: no

Numero di accessi: per le leggi: non indicato. Per i regolamenti: 120.000 all'anno

10. Banche dati affini: regolamenti interni consiliari (elenco di testi vigenti)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Liguria

banca dati: leggi regionali vigenti

indirizzo internet: http://lr.v.regione.liguria.it/liguriass_prod/

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali
- regolamenti regionali (tranne che per il 2001, il 2002 e il 2003)
- regolamenti interni consiliari (dal 2013)
- statuto e leggi statutarie
- testi originali e vigenti - multivigenza dal 2013

2. Formato dei testi: xml, rtf, pdf copiabile (allegati compresi - tranne quelli finanziari -, in file pdf a parte)

3. Aggiornamento: all'entrata in vigore degli atti. In talune e sporadiche occasioni, stante la complessità e/o l'urgenza dei testi, possono registrarsi piccoli scostamenti

4. Correzioni: di minimi refusi

5. Principali link presenti: ad altri atti citati (e compresi in banca dati); a Normattiva; a gazzetta UE

Link auspicati: a progetti di legge, relazioni, schede finanziarie

Permalink: no

6. Costruzione dei testi: inserimento di modifiche testuali (evidenziate le ultime; rinviato se sottoposte a condizione; non ci sono casi di retroattività), anche derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate, non omesse quelle meramente modificative (dal 2013); disposizioni incostituzionali annotate

Note: in fondo all'atto; indicano regolamenti attuativi, modifiche (anche non testuali, purché esplicite), interpretazioni autentiche, sentenze costituzionali di accoglimento

7. Classificazione per materia: sono classificati atti per intero tenendo conto degli standard di Normattiva

8. Principali elementi ricercabili: parole nei testi vigenti (anche usando and, or, sintagmi), materia, anno, numero, liberamente combinabili; anche contemporanea sui diversi tipi di atto o con esclusione degli atti abrogati

9. Newsletter: in progetto. Notizie sugli ultimi atti modificati

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: -

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Lombardia
banca dati: leggi regionali
indirizzo internet:

<http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/Main.aspx>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [leggi regionali](#)
- [leggi statutarie](#)
- [regolamenti regionali](#)
- [regolamenti interni consiliari](#)
- [dal 1970 - testi originali e vigenti - multivigenza dal 1970](#)

2. Formato dei testi: [html](#), [rtf](#), [pdf](#) copiabile (allegati compresi - talora in file pdf o jpg a parte -, tranne alcuni molto complessi); [prossimamente xml](#)

3. Aggiornamento: [il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale](#). Testi [previgenti modificati entro l'entrata in vigore delle modifiche](#)

4. Correzioni: [di evidenti errori ortografici](#)

5. Principali link presenti: [ad altri atti citati \(e compresi in banca dati\); a Normattiva](#)

Link auspicati: [ad atti di valutazione e controllo, a progetti di legge \(in corso di realizzazione\)](#)

Permalink: [sì](#)

6. Costruzione dei testi: [inserimento di modifiche testuali \(non evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; a data anteriore se retroattive\), talora anche derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate, non omesse disposizioni meramente modificative; evidenziate disposizioni incostituzionali](#)

Note: [in calce all'atto \(o all'articolo, se viene visualizzato il singolo articolo\); indicano riferimenti attivi e passivi \(quindi anche modifiche\), interpretazioni autentiche, giurisprudenza costituzionale](#)

7. Classificazione per materia: [sono classificati atti per intero, sulla base degli schemi usati dalla camera dei deputati \(con varianti e integrazioni\)](#)

8. Principali elementi ricercabili: [parole nei testi vigenti \(anche usando and, or, not\), materia, data \(o anno\) e numero, liberamente combinabili; anche contemporanea su leggi e regolamenti, anche solo su atti in vigore o abrogati](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [320.000 in un anno](#)

10. Banche dati affini: [giurisprudenza costituzionale \(schede\)](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Marche
banca dati: leggi e regolamenti regionali

indirizzo internet:

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [statuto e leggi statutarie](#)
- [regolamento interno del consiglio in vigore](#)
- [leggi regionali](#)
- [regolamenti regionali](#)
- [dal 1971 - testi originali e vigenti - per il solo regolamento interno multivigenza dal 1981](#)

2. Formato dei testi: [html](#), [rtf](#), [pdf](#) copiabile (allegati compresi, in pdf)

3. Aggiornamento: entro 3 giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale, di norma

4. Correzioni: [no](#)

5. Principali link presenti: [ad altri atti citati \(e compresi in banca dati\); a Normattiva](#)

Link auspicati: [ad atti attuativi, normativa europea, giurisprudenza costituzionale](#)

Permalink: [no](#)

6. Costruzione dei testi: [inserimento di modifiche testuali \(non evidenziate; fatte subito anche se sono sottoposte a condizione, ma con indicazioni in nota; con indicazioni in nota se retroattive\); omesse disposizioni abrogate e meramente modificative \(dal 2015 queste ultime non sono più omesse\), evidenziate disposizioni incostituzionali](#)

Note: [in calce alla relativa partizione; indicano regolamenti e deliberazioni attuative, modifiche \(anche implicite o da delegificazioni\), interpretazioni autentiche, giurisprudenza costituzionale](#)

7. Classificazione per materia: [classificazione \(elaborata internamente\) degli atti per intero](#)

8. Principali elementi ricercabili: [parole nel titolo o nei testi \(anche usando sintagmi, and, or, mascheramento; contemporanea su diversi tipi di atto\), elenco cronologico e per materia; anche contemporanea su leggi, regolamenti e statuto; elementi non combinabili](#)

9. Newsletter: [generali sull'attività dell'assemblea](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [normativa sul terremoto \(comprende anche delibere, atti statali ecc.\)](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Molise

banca dati: leggi e regolamenti regionali

indirizzo internet: <http://www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/LeggiRegionali.php/L/IT>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [leggi regionali, leggi statutarie comprese \(dal 1971\)](#)
- [regolamenti regionali \(dal 1992\)](#)
- [testi originali](#)

2. Formato dei testi: [html](#) (allegati in file pdf separati)

3. Aggiornamento: [subito dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale](#)

4. Correzioni: [no](#)

5. Principali link presenti: [nessuno](#)

Link auspicati: [nessuno](#)

Permalink: [no](#)

6. Costruzione dei testi: [solo testi originali](#)

Note: [indicazione di disposizioni modificative o abrogative nell'intestazione](#)

7. Classificazione per materia: [degli atti per intero](#)

8. Principali elementi ricercabili: [parole nell'oggetto, materia, anno, numero, liberamente combinabili; anche contemporanea su leggi e regolamenti](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [delibere del consiglio e del suo ufficio di presidenza](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Piemonte

banca dati: normativa (Arianna)

indirizzo internet: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [leggi regionali](#)
- [regolamenti regionali](#)
- [separatamente, statuto e leggi statutarie](#)
- [progetti di legge \(dal 2000\)](#)
- [testi originali e vigenti; multivigenza dal 1971 \(appena rilasciata\)](#)

2. **Formato dei testi:** [html](#), [xml](#) - allegati talora esterni, raggiungibili con [link](#)

3. **Aggiornamento:** di norma il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale

4. **Correzioni:** [no](#)

5. **Principali link presenti:** [dalle leggi ai progetti di legge; a Normattiva; ad altri atti in banca dati](#)

Link auspicati: [nessuno](#)

Permalink: [sì](#)

6. **Costruzione dei testi:** [inserimento di modifiche testuali \(evidenziate; rinviate se sono sottoposte a condizione, con indicazioni in nota; indicazioni in nota se retroattive o se ci sono delegificazioni\); omesse disposizioni abrogate, a termine, incostituzionali: conservate disposizioni meramente modificative](#)

Note: [in fondo all'atto; indicano modifiche \(anche implicite\), interpretazioni autentiche, decisioni costituzionali](#)

7. **Classificazione per materia:** [sono classificati atti per intero; allo studio classificazione automatica con standard eurovoc](#)

8. **Principali elementi ricercabili:** [data, anno, numero, parole nel testo e nel titolo, materia, liberamente combinabili; anche contemporanea su leggi e progetti di legge \(ma non regolamenti e leggi statutarie\)](#)

9. **Newsletter:** [bollettini generali](#)

Numero di accessi: [380.000 accessi mensili per tutta la banca dati](#)

10. **Banche dati affini:** [-](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Puglia

banca dati: leggi e regolamenti (bussola normativa)

indirizzo internet: <http://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali, leggi statutarie comprese
- regolamenti regionali
- dal 1972 - testi originali e vigenti
- NB: la banca dati è in fase di rilascio; per intanto si fa tuttora riferimento alla banca dati "codice delle leggi": http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/codice_leggi.aspx

2. **Formato dei testi:** html; allegati in pdf, talora

3. **Aggiornamento:** il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale

4. **Correzioni:** testi conformi all'originale - eventuali correzioni segnalate in nota

5. **Principali link presenti:** ad altri atti citati - compresa Normattiva -, ai progetti di legge (non presenti in "codice delle leggi")

Link auspicati: ad atti amministrativi (includendoli in banca dati)

Permalink: sì

6. **Costruzione dei testi:** inserimento di modifiche testuali (non evidenziate; fatte subito anche se sono sottoposte a condizione, ma con indicazioni in nota; indicazioni in nota se retroattive o se ci sono delegificazioni). In "codice delle leggi" conservate disposizioni meramente modificative e (fra parentesi) abrogate

Note: in calce agli articoli; indicano atti attuativi, modifiche (anche implicite), interpretazioni autentiche, decisioni costituzionali

7. **Classificazione per materia:** sono classificati atti per intero; allo studio classificazione delle loro partizioni

8. **Principali elementi ricercabili:** data, anno, numero, parole nel testo e nel titolo (anche usando and e or), materia (allo studio anche per disposizioni intruse), liberamente combinabili; anche contemporanea su diversi tipi di atto o escludendo atti abrogati

9. **Newsletter:** sui nuovi atti; allo studio per materia

Numero di accessi: 15.000 all'anno per tutta la banca dati

10. **Banche dati affini:** sentenze di interesse regionale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Sardegna

banche dati: leggi approvate; leggi regionali

indirizzi internet: http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi_approvate.asp;

http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi_e_normative/leggi_regionali.html

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi approvate (consiglio), comprese quelle statutarie: testo originale delle leggi regionali dal 1994
- legge regionali (giunta): testi originali dal 1949 (in alcuni siti settoriali sono disponibili dei testi coordinati)

2. **Formato dei testi:** html (in leggi approvate sono inclusi gli allegati; in leggi regionali no)

3. **Aggiornamento:** leggi approvate: di regola dopo l'approvazione in aula. Leggi regionali: dopo la pubblicazione nel bollettino

4. **Correzioni:** no

5. **Principali link presenti:** nessuno

Link auspicati: nessuno

Permalink: no

6. **Costruzione dei testi:** solo testi originali. Ricorsi costituzionali nell'area "leggi impugnate"

Note: nessuna

7. **Classificazione per materia:** no

8. **Principali elementi ricercabili:** leggi approvate: elenco per legislatura. Leggi regionali: elenco per anno, parole nei testi

9. **Newsletter:** no

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. **Banche dati affini:** norme d'attuazione dello statuto (dal 2004), regolamenti approvati (elenco per legislatura in corso), leggi impugnate (con mera indicazione della sentenza)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Sicilia

banca dati: leggi regionali

indirizzo internet: <http://www.ars.sicilia.it/home/cerca/201.jsp>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [leggi regionali \(dal 1947 - solo testo storico\)](#), comprese quelle statutarie

2. Formato dei testi: [html](#)

3. Aggiornamento: [informazione non disponibile](#)

4. Correzioni: [informazione non disponibile](#)

5. Principali link presenti: [dalle leggi ai disegni di legge e alla gazzetta ufficiale della regione](#)

Link auspicati: -

Permalink: [sì](#)

6. Costruzione dei testi: [solo testi originali](#)

Note: [nessuna](#)

7. Classificazione per materia: [no](#)

8. Principali elementi ricercabili: [anno, numero, parole nel testo \(anche sintagmi, and, or\), liberamente combinabili](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [non siamo riusciti ad accedere alla banca dati giuridica siciliana F. Teresi \(\[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_BancaDatiGiuridicaSiciliana\]\(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_BancaDatiGiuridicaSiciliana\)\)](#), apparentemente molto ambiziosa

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Toscana

banca dati: raccolta normativa

indirizzo internet: <http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali, leggi statutarie comprese
- regolamenti regionali
- regolamenti interni di giunta e consiglio
- dal 1971 - testi originali e vigenti - multivigenza dal 2005

2. Formato dei testi: xml, rtf, pdf copiabile, akoma ntoso. Allegati compresi, in pdf, tranne quelli in forma di tabelle, di immagini e i bilanci (in questi casi link al bollettino)

3. Aggiornamento: sia per le leggi che per i regolamenti, di regola, il giorno della pubblicazione nel bollettino, tranne che per i provvedimenti complessi (es.: leggi di manutenzione)

4. Correzioni: piccoli ed evidenti refusi (anche nelle interpunzioni)

5. Principali link presenti: ad altri atti normativi citati (e compresi in banca dati); a Normattiva; alla giurisprudenza costituzionale (consulta on line)

Link auspicati: ai progetti di legge (ma non ci sono iniziative in tal senso)

Permalink: sì

6. Costruzione dei testi: inserimento di modifiche testuali (evidenziate; fatte subito anche se sono sottoposte a condizione, conservando il testo vigente in nota; all'approvazione della relativa legge se retroattive); omesse disposizioni abrogate (omissione rinviata se l'abrogazione è condizionata), conservate (dal 2014) quelle meramente modificative; evidenziate disposizioni incostituzionali

Note: in fondo all'atto; indicano modifiche (anche in seguito a delegificazioni), interpretazioni autentiche, giurisprudenza costituzionale

7. Classificazione per materia: della legge o del regolamento per intero, sulla base delle materie usate nei rapporti sulla legislazione della camera dei deputati - anche più di una materia per atto

8. Principali elementi ricercabili: parole nei testi vigenti, materia, data (o anno) e numero, liberamente combinabili; anche contemporanea su diversi tipi di atto o escludendo atti abrogati

9. Newsletter: momentaneamente disattivate; per materia o per nuovi atti

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: note di giurisprudenza costituzionale d'interesse regionale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Trentino - Alto Adige

banca dati: leggi e norme

indirizzo internet: <http://www.regione.taa.it/codice/default.aspx>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [codice delle leggi regionali \(testi originali e vigenti\)](#)
- [separatamente, regolamenti regionali \(solo testi originali\)](#)
- [separatamente, norme di attuazione dello statuto speciale \(testi originali e vigenti\)](#)
- [no multivigenza](#)
- [dal 1949 \(con qualche lacuna, specie nei primi anni\)](#)

2. Formato dei testi: [pdf copiabile](#)

3. Aggiornamento: [informazione non disponibile](#)

4. Correzioni: [informazione non disponibile](#)

5. Principali link presenti: -

Link auspicati: -

Permalink: [sì](#)

6. Costruzione dei testi: [inserimento di modifiche testuali \(non evidenziate\); omesse disposizioni meramente modificative, abrogate, incostituzionali e leggi a termine](#)

Note: [in fondo alla pagina; indicano modifiche testuali, sentenze costituzionali di accoglimento, atti attuativi](#)

7. Classificazione per materia: [sì - dell'intero atto](#)

8. Principali elementi ricercabili: [numero, data, anno, materia, parole nel titolo, liberamente combinabili. Separatamente per ogni tipo di atto](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [principali leggi regionali in materia di personale \(solo testi originali\), alcune norme statali in versione bilingue](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

**Provincia autonoma di Trento
banca dati: codice provinciale**

indirizzo internet: <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- costituzione; leggi costituzionali; leggi statali; decreti del presidente della repubblica; decreti legislativi (solo statuto speciale, sue norme d'attuazione e atti strettamente connessi)
- leggi regionali e decreti del presidente della regione recepiti nell'ordinamento provinciale
- leggi provinciali, leggi statutarie comprese; decreti del presidente della provincia (regolamenti provinciali); deliberazioni della giunta (sostitutive di disposizioni legislative delegificate)
- deliberazioni del consiglio e del suo ufficio di presidenza (regolamenti interni)
- dal 1946 - testi originali e vigenti - multivigenza dal 2001 (costituzione e statuto dal 1948)

2. Formato dei testi: html, doc, pdf copiabile (allegati compresi, tranne alcuni allegati finanziari). Testi originali e previgenti solo in pdf (a visualizzarli in html si sarebbe appesantita la banca dati)

3. Aggiornamento: di regola il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale. In pochi casi di provvedimenti complessi (es.: finanziarie) rinviato di qualche giorno

4. Correzioni: interpunzioni in fondo a elenchi modificati, errata individuazione di parole sostituite

5. Principali link presenti: ad altri atti citati (e compresi in banca dati); ai progetti di legge; alla giurisprudenza costituzionale; a Normattiva (in corso di realizzazione)

Link auspicati: ad atti attuativi (deliberazioni di giunta) e giurisprudenza del TAR

Permalink: sì

6. Costruzione dei testi: inserite modifiche testuali (non evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; a data anteriore se retroattive), anche derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate, meramente modificative e leggi a termine; evidenziate disposizioni incostituzionali

Note: in calce all'articolo (ricollocazione in corso); indicano regolamenti, deliberazioni attuative, modifiche (pure implicite), interpretazioni autentiche, impugnative e giurisprudenza costituzionale

7. Classificazione per materia: valida per tutti gli atti consiliari; realizzata autonomamente tenendo conto di un thesaurus usato in senato negli anni '90; classifica atti e disposizioni intruse

8. Principali elementi ricercabili: parole nei titoli o nei testi (criteri tipo google), materia (anche di disposizioni intruse), data, numero, liberamente combinabili; anche contemporanea su diversi tipi di atto o solo su atti vigenti

9. Newsletter: su tutti gli atti, sugli atti relativi a una materia, sulle nuove versioni di singoli atti

Numero di accessi: 500-1500 accessi ogni 15 giorni (10000-30000 all'anno) ai 10 atti più consultati

10. Banche dati affini: giurisprudenza costituzionale d'interesse provinciale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Umbria
banca dati: leggi e regolamenti
indirizzo internet: http://leggi.crumbria.it/leggi_01.php

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali (comprese quelle statutarie);
- separatamente, regolamenti regionali
- dal 1971 - testi originali e vigenti
- multivigenza dal 1971

2. Formato dei testi: [html](#) (allegati finanziari o cartografici omissi)

3. Aggiornamento: [informazione non disponibile](#)

4. Correzioni: [informazione non disponibile](#)

5. Principali link presenti: [ad altri atti citati \(e compresi in banca dati\); a Normattiva](#)

Link auspicati: -

Permalink: [sì](#)

6. Costruzione dei testi: [inserimento di modifiche testuali \(evidenziate\); omesse disposizioni abrogate, non omesse disposizioni meramente modificative e leggi a termine; disposizioni incostituzionali evidenziate](#)

Note: [in fondo all'atto; indicano modifiche testuali, giurisprudenza costituzionale](#)

7. Classificazione per materia: [delle leggi per intero; autonoma ma in linea con le materie usate nei rapporti sulla legislazione](#)

8. Principali elementi ricercabili: [per le leggi: materia, anno, numero, liberamente combinabili. Per i regolamenti: anno](#)

9. Newsletter: [su tutti o alcuni tipi di atto, sugli atti relativi a una materia](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [giurisprudenza costituzionale che interessa la regione \(al momento solo schede sul contenzioso pendente\), all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/la-regione/normativa>](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Valle d'Aosta

banca dati: leggi e regolamenti regionali, norme di attuazione

indirizzo internet: <http://www.consiglio.regione.vda.it/app/banchedati>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- [leggi regionali, leggi statutarie comprese](#)
- [regolamenti regionali](#)
- [separatamente, norme di attuazione dello statuto speciale](#)
- [dal 1950 - testi originali e vigenti - no multivigenza \(ma versioni previgenti da ultimo in nota\)](#)

2. Formato dei testi: [html](#); [allegati in pdf](#)

3. Aggiornamento: [nei giorni successivi all'entrata in vigore di nuovi atti](#)

4. Correzioni: [di refusi evidenti](#)

5. Principali link presenti: [ad altri atti citati \(e compresi in banca dati\)](#)

Link auspicati: [nessuno](#)

Permalink: [no](#)

6. **Costruzione dei testi:** [inserimento di modifiche testuali \(non evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; con note in caso di modifiche retroattive\), ma non di quelle derivanti da delegificazioni; disposizioni abrogate e incostituzionali evidenziate; disposizioni meramente modificative non omesse \(in passato omesse\)](#)

Note: [in fondo all'atto; indicano modifiche esplicite, interpretazioni autentiche, giurisprudenza costituzionale](#)

7. Classificazione per materia: [realizzata autonomamente; classifica gli atti per intero](#)

8. **Principali elementi ricercabili:** [parole nei testi originali o vigenti, materia, anno, numero, liberamente combinabili; anche contemporanea per leggi e regolamenti](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [informazioni non pubbliche](#)

10. Banche dati affini: [ricorsi e pronunce della corte costituzionale](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Veneto
banca dati: leggi regionali
indirizzo internet:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=29&p=29&e=29&c=2&t=0>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- leggi regionali (comprese leggi statutarie)
- regolamenti regionali
- statuto (contenuto anche in un'autonoma sezione della banca dati)
- regolamento del consiglio (contenuto anche in un'autonoma sezione della banca dati)
- costituzione
- rapporto sulla legislazione
- glossario giuridico
- dal 1970 - testi originali e vigenti - no multivigenza (progettata)

2. Formato dei testi: html, rtf; testi originali anche in pdf copiabile. Allegati compresi, tranne alcuni allegati finanziari, riportati solo nel testo originale

3. Aggiornamento: il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale per i testi originali. Entro 11 giorni per i testi vigenti

4. Correzioni: di errori materiali evidenti, nei testi vigenti

5. Principali link presenti: ad altri atti citati (e compresi in banca dati)

Link auspicati: nessuno

Permalink: no

6. Costruzione dei testi: inserimento di modifiche testuali (non evidenziate; rinviato se sottoposte a condizione; con note in caso di modifiche retroattive), anche derivanti da delegificazioni; omesse disposizioni abrogate e meramente modificative; evidenziate oppure omesse disposizioni incostituzionali

Note: in fondo all'atto; indicano modifiche (anche implicite), interpretazioni autentiche, regolamenti attuativi, giurisprudenza costituzionale

7. Classificazione per materia: realizzata autonomamente; classifica gli atti per intero ed è aggiornabile

8. Principali elementi ricercabili: parole nei testi vigenti (anche usando and, or, sintagmi), elenchi per materia e per anno; non combinabili; separatamente per leggi, regolamenti ecc.

9. Newsletter: no

Numero di accessi: informazioni non pubbliche

10. Banche dati affini: nessuna

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Stato italiano

banca dati: Normattiva

indirizzo internet: <http://www.normattiva.it/>

1. Documenti inclusi in banca dati:

- atti normativi numerati pubblicati nella gazzetta ufficiale della repubblica (leggi, decreti legislativi ecc.)
- tutti dal 1936 (atti originali dal 1933); in progetto il recupero degli arretrati a partire dal 1861
- testi originali e vigenti
- multivigenza dal 1936

2. **Formato dei testi:** html; diverse tabelle visualizzabili a parte, in pdf

3. **Aggiornamento:** entro tre giorni dalla pubblicazione (di norma)

4. **Correzioni:** gli errori nell'individuazione delle modifiche non sono corretti; il testo modificativo è riportato solo in nota

5. **Principali link presenti:** agli altri atti compresi in banca dati

Link auspicati: -

Permalink: sì

6. **Costruzione dei testi:** inserimento di modifiche testuali (evidenziate solo le ultime; fatte subito anche se sottoposte a condizione, con indicazioni in nota); rinviate le abrogazioni sottoposte a condizione; non omesse disposizioni meramente modificative, omesse disposizioni abrogate

Note: indicano modifiche non testuali (comprese le interpretazioni autentiche), sentenze costituzionali di accoglimento, circolari

7. **Classificazione per materia:** in progetto, secondo standard eurovoc

8. **Principali elementi ricercabili:** data o anno, numero, parole nei titoli o nei testi (anche sintagmi, and, or, mascheramento di lettere), liberamente combinabili; anche contemporanea su tutti gli atti

9. **Newsletter:** no

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. **Banche dati affini:** gazzetta ufficiale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	--

4.2. Banche dati di atti consiliari

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Abruzzo

Banche dati: documenti politici; iter legis

indirizzi internet: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/legisla2/doc_pol.asp
<http://iter.crabruzzo.it/crabiterfo/showRicerca.do>

- 1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** mozioni, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni (dal 2000 - NB: prossimamente la banca dati potrebbe essere riorganizzata sul modello di quella piemontese); separatamente, progetti di legge (dal 1999)
- 2. Formato dei testi:** per mozioni, interrogazioni ecc. doc; per i progetti di legge html
- 3. Aggiornamento:** informazione non disponibile
- 4. Correzioni:** informazione non disponibile
- 5. Principali link presenti:** -
Link auspicati: nessuno
Permalink: no
- 6. Informazioni sul procedimento:** indicazioni sull'esito
- 7. Classificazione per materia:** no
- 8. Principali elementi ricercabili:** per mozioni, interrogazioni ecc. parole nel titolo, proponente (liberamente combinabili) - anche contemporanea su diversi tipi di atto (ma solo separata per legislatura); per i progetti di legge (separata) parole nel titolo, proponente, anno e numero (liberamente combinabili)
- 9. Newsletter:** no
Numero di accessi: informazione non disponibile
- 10. Banche dati affini:** deliberazioni consiliari

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Basilicata

Banca dati: archivio atti

indirizzo internet: <http://www.consiglio.basilicata.it/atticonsiglio/welcome.action>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** [progetti di legge, mozioni, ordini del giorno \(dal 1995\)](#)
2. **Formato dei testi:** [pdf non copiabile](#)
3. **Aggiornamento:** [dopo il deposito o l'assegnazione](#)
4. **Correzioni:** [no](#)
5. **Principali link presenti:** -
Link auspicati: [nessuno](#)
Permalink: [no](#)
6. **Informazioni sul procedimento:** [notizie sui passaggi del procedimento](#)
7. **Classificazione per materia:** [no](#)
8. **Principali elementi ricercabili:** [anno, numero di protocollo, parole nell'oggetto, proponente \(liberamente combinabili\); anche contemporanea su diversi tipi di atto e su una o tutte le legislature](#)
9. **Newsletter:** [sui progetti di legge](#)
Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)
10. **Banche dati affini:** [la banca dati contiene anche decreti presidenziali, deliberazioni consiliari, convocazioni; tutti i documenti sono ricercabili a partire dagli organi competenti \(ufficio di presidenza, segreteria, commissioni\); in altre sezioni del sito sono consultabili elenchi per seduta di interrogazioni a risposta immediata e di resoconti](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Provincia autonoma di Bolzano

Banca dati: atti politici

indirizzo internet: http://www2.landtag-bz.org/it/banche_dati/atti_politici/idap_dati_essenziali_atto.asp

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** progetti di legge, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, interrogazioni su temi d'attualità, voti, progetti di legge voto. Tutti dal 1993
2. **Formato dei testi:** pdf (allegati inclusi)
3. **Aggiornamento:** giornaliero
4. **Correzioni:** no
5. **Principali link presenti:** dai vari passaggi del procedimento ai relativi documenti
Link auspicati: nessuno
Permalink: no
6. **Informazioni sul procedimento:** su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti
7. **Classificazione per materia:** no
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nei titoli e nei testi, anno, numero, proponente, stato dell'iter (liberamente combinabili); anche contemporanea su diversi tipi di atto e su una o più legislature
9. **Newsletter:** no
Numero di accessi: informazione non disponibile
10. **Banche dati affini:** -

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Calabria

Banca dati: leggi e banche dati

indirizzi internet:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=banchedatiR&selezP=banchedati&prov=bd&tipologia=PL>

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=banchedatiR&selezP=banchedatiIIM&tipologia=INTERROGAZIONI>

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=banchedatiR&selezP=banchedatiIIM&tipologia=INTERPELLANZE>

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=banchedatiR&selezP=banchedatiIIM&tipologia=MOZIONI>

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=banchedatiODG&Tipologia=ORDINEG&Prov=bd>

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, progetti di legge (dal 1985 - in banche dati separate per tipo di atto)

2. Formato dei testi: per gli atti d'indirizzo approvati (non per quelli presentati) e di controllo html (allegati compresi); per i progetti di legge pdf (allegati compresi)

3. Aggiornamento: per gli atti d'indirizzo e controllo il giorno del loro deposito; per i progetti di legge quello di assegnazione alla commissione

4. Correzioni: di refusi e simili, nei soli atti d'indirizzo e controllo

5. Principali link presenti: -ai resoconti sulla discussione dei progetti di legge

Link auspicati: nessuno

Permalink: no

6. Informazioni sul procedimento: testi presentati e approvati (o meno)

7. Classificazione per materia: per gli atti d'indirizzo e controllo no; per i progetti di legge sì

8. Principali elementi ricercabili: parole nell'oggetto, anno, numero, proponente (liberamente combinabili) - solo ricerca separata per ogni tipo di atto e ogni legislatura

9. Newsletter: sul procedimento dei singoli atti

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: proposte di provvedimento amministrativo consiliare, nomine, pareri su deliberazioni di giunta

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Campania

Banche dati: atti e documenti; proposte e disegni di legge

indirizzi internet:

http://www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,740064&_dad=portal&_schema=PORTAL&d=0

http://www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,18102&_dad=portal&_schema=PORTAL&r=1&en=42&att=91&pag=0

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: [question time](#) (dal 2011); [interrogazioni](#) (dal 2003); [interpellanze](#) (dal 2003); [mozioni](#) (dal 2005); [risoluzioni](#) (dal 2003); [progetti di legge](#) (dal 2005) - ogni tipo di atto in banche dati separate

2. Formato dei testi: [pdf](#)

3. Aggiornamento: [informazione non disponibile](#)

4. Correzioni: [informazione non disponibile](#)

5. Principali link presenti: -

Link auspicati: -

Permalink: [sì](#)

6. Informazioni sul procedimento: [no](#)

7. Classificazione per materia: [no](#)

8. Principali elementi ricercabili: [ricerca non prevista](#) (si tratta di elenchi per data o per numero); [tranne che per i progetti di legge, dov'è possibile una ricerca per anno, numero, parole nel titolo o proponente](#) (liberamente combinabili)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)

10. Banche dati affini: [deliberazioni amministrative, resoconti](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Emilia - Romagna

Banca dati: Demetra

indirizzo internet: <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/>

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: atti di indirizzo politico (mozioni, risoluzioni e ordini del giorno presentati dal 2005, approvati dal 1995), atti ispettivi (interpellanze e interrogazioni - dal 1995), progetti di legge (dal 2000)

2. Formato dei testi: html e pdf copiabile (allegati esclusi)

3. Aggiornamento: entro 5 giorni dalla presentazione o dall'approvazione

4. Correzioni: privacy, evidenti refusi; nessun intervento sui progetti di legge

5. Principali link presenti: ai resoconti dell'assemblea

Link auspicati: nessuno

Permalink: sì

6. Informazioni sul procedimento: su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti

7. Classificazione per materia: no

8. Principali elementi ricercabili: parole (anche sintagmi) nell'oggetto o nel testo, data, numero, proponente, stato dell'iter (liberamente combinabili); anche contemporanea su diversi tipi di atto (comprese anche leggi e regolamenti) e su una o su tutte le legislature

9. Newsletter: dismessa

Numero di accessi: 35.000 accessi al sito per trimestre

10. Banche dati affini: la banca dati "oggetti assembleari" (allo stesso indirizzo internet) consente di cercare fra tutti questi e altri tipi di atto (es.: nomine, petizioni) e contiene tutti i passi e i testi del procedimento, a partire dal 2000

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Friuli - Venezia Giulia

Banche dati: iter delle leggi; mozioni; interpellanze, interrogazioni; voti; ordini del giorno

indirizzi internet: <http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/ricerca.aspx>

http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/MOZ_pagine/MOZ_ricerca.aspx

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/attivita/interpellanzeInterrogazioni.asp?sectionId=275&subSectionId=287>

http://www.consiglio.regione.fvg.it/voticamere/VOT_pagine/VOT_ricerca.aspx

http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/ODG_pagine/ODG_ricerca.aspx

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:

- progetti di legge (anche al parlamento; dal 1998)
- separatamente, mozioni; interrogazioni; interpellanze; ordini del giorno; voti alle camere o al governo (banche dati separate; tutte dal 2003)

2. Formato dei testi: pdf copiabile, tranne interrogazioni e interpellanze, che sono in html

3. Aggiornamento: progetti di legge: immediatamente dopo la pubblicazione o l'approvazione

4. Correzioni: progetti di legge: adeguamento alle direttive di drafting

5. Principali link presenti: dai progetti di legge ai verbali di commissione e d'aula; dagli ordini del giorno ai progetti di legge

Link auspicati: fra progetti di legge e resoconti

Permalink: sì

6. Informazioni sul procedimento: per i progetti di legge, su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti (compresi pareri, ricorsi e decisioni della corte costituzionale, ordini del giorno, emendamenti); per gli atti d'indirizzo e controllo, indicazioni sull'esito

7. Classificazione per materia: sì

8. Principali elementi ricercabili: parole nell'oggetto (per le interrogazioni e le interpellanze anche nel testo), materia, data e numero, proponente, stato dell'iter, liberamente combinabili; solo ricerca separata per ogni tipo di atto e ogni legislatura

9. Newsletter: generale, sulle novità nei procedimenti

Numero di accessi: nella legislatura in corso i 10 progetti di legge più consultati fanno registrare, finora, da 3.500 a 10.000 accessi

10. Banche dati affini: verbali e resoconti; petizioni

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Lazio

Banca dati: atti consiliari

indirizzo internet: <http://atticrl.regione.lazio.it/>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** [interrogazioni](#); [interpellanze](#); [mozioni](#); [risoluzioni](#); [ordini del giorno](#); [progetti di legge](#); [proposte di deliberazione consiliare](#) (banche dati separate; tutte dal 2013)
2. **Formato dei testi:** [pdf](#) (allegati compresi)
3. **Aggiornamento:** [bisettimanale](#)
4. **Correzioni:** [privacy negli atti di sindacato ispettivo](#)
5. **Principali link presenti:** -
Link auspicati: [nessuno](#)
Permalink: [no](#)
6. **Informazioni sul procedimento:** [testi presentati e approvati](#), [pareri](#), [notizie sui passaggi del procedimento](#)
7. **Classificazione per materia:** [no](#)
8. **Principali elementi ricercabili:** [parole nell'oggetto](#), [data](#), [numero](#), [proponente](#), [stato dell'iter](#), [liberamente combinabili](#); anche contemporanea su diversi tipi di atto
9. **Newsletter:** [no](#)
Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)
10. **Banche dati affini:** [nomine e designazioni](#), [pareri su deliberazioni di giunta](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Liguria

Banca dati: attività istituzionali

indirizzi internet: <http://iterc.regione.liguria.it/VISSINTESI.ASP>

<http://iterc.regione.liguria.it/instramoz.asp> (elenchi)

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** progetti di legge, proposte di deliberazioni, atti di sindacato ispettivo e d'indirizzo, pareri, relazioni (dal 1995)
2. **Formato dei testi:** rtf (compresi gli allegati, tranne bilanci e cartografie, per cui ci sono dei link).
3. **Aggiornamento:** quotidiano, in tempo reale
4. **Correzioni:** privacy, refusi
5. **Principali link presenti:** -
Link auspicati: informazioni sull'attuazione degli atti; leggi e regolamenti
Permalink: no
6. **Informazioni sul procedimento:** su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti
7. **Classificazione per materia:** realizzata autonomamente e successivamente aggiornata in base agli standard di Normattiva
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nell'oggetto, materia, numero, proponente, , liberamente combinabili; anche contemporanea su diversi tipi di atto (ma solo separata per legislatura)
9. **Newsletter:** dismessa
Numero di accessi: informazione non disponibile
10. **Banche dati affini:** nomine

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Lombardia

Banche dati: atti di indirizzo e controllo; elenco generale atti

indirizzi internet: http://www.consiglio.regione.lombardia.it/banchedati/atti_si

<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/banchedati/elencogeneraleatti>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** in atti di indirizzo e controllo (dal 2010): interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno. Nell'elenco generale atti (dal 2015): progetti di legge, proposte di atti amministrativi o di regolamenti, petizioni, progetti di legge al parlamento, proposte di referendum, pareri di commissione (questi ultimi solo in intranet)
2. **Formato dei testi:** pdf copiabile (allegati inclusi, in genere in file a parte); progetti di legge anche in doc
3. **Aggiornamento:** in tempo reale (es.: all'assegnazione alle commissioni)
4. **Correzioni:** no
5. **Principali link presenti:** dagli atti di sindacato ispettivo ai resoconti sulla loro discussione
Link auspicati: con le altre banche dati consiliari
Permalink: no
6. **Informazioni sul procedimento:** su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti
7. **Classificazione per materia:** no
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nell'oggetto, data, numero, proponente, stato dell'iter (liberamente combinabili); anche contemporanea su diversi tipi di atto, nell'ambito di ogni banca dati (quindi non su interrogazioni e insieme progetti di legge, per esempio), solo separata per legislatura
9. **Newsletter:** no
Numero di accessi: informazione non disponibile
10. **Banche dati affini :** -

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Marche

Banche dati: atti di indirizzo e controllo; iter degli atti

indirizzi internet:

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/index.php

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** nella banca dati sugli atti di indirizzo e controllo: mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni (dal 2005). In quella sull'iter degli atti: progetti di legge, di regolamento, di atto amministrativo, di deliberazione (dal 2005)
2. **Formato dei testi:** pdf copiabile (allegati compresi)
3. **Aggiornamento:** in tempo reale
4. **Correzioni:** privacy, adeguamento formale alle direttive di drafting
5. **Principali link presenti:** ai resoconti sulla discussione dell'atto
Link auspicati: alle deliberazioni di giunta che adottano regolamenti
Permalink: no
6. **Informazioni sul procedimento:** sui passaggi del procedimento
7. **Classificazione per materia:** no
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nell'oggetto, numero, proponente (liberamente combinabili); separatamente per ogni tipo di atto e per ogni legislatura
9. **Newsletter:** generale sugli atti del consiglio
Numero di accessi: informazione non disponibile
10. **Banche dati affini:** resoconti, nomine e designazioni

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Molise
Banche dati: attività

indirizzo internet: <http://consiglio.regione.molise.it/?q=node/1817>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** [progetti di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni \(solo gli ultimi atti presentati; banche dati separate per ogni tipo di atto\)](#)
2. **Formato dei testi:** [pdf](#)
3. **Aggiornamento:** [informazione non disponibile](#)
4. **Correzioni:** [informazione non disponibile](#)
5. **Principali link presenti:** -
Link auspicati: [nessuno](#)
Permalink: [sì](#)
6. **Informazioni sul procedimento:** [testi originari e testi licenziati in commissione dei progetti di legge](#)
7. **Classificazione per materia:** [no](#)
8. **Principali elementi ricercabili:** [ricerca non prevista \(si tratta di semplici elenchi\)](#)
9. **Newsletter:** [no](#)
Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)
10. **Banche dati affini:** [resoconti consiliari](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Piemonte

Banca dati: atti del consiglio

indirizzo internet: <http://www.cr.piemonte.it/web/leggi-e-banche-dati/atti-del-consiglio/mozioni-e-ordini-del-giorno>
<http://www.cr.piemonte.it/web/leggi-e-banche-dati/atti-del-consiglio/interrogazioni-e-interpellanze>
<http://www.cr.piemonte.it/web/leggi-e-banche-dati/atti-del-consiglio/delibere>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** delibere, mozioni, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni (dal 2000; dati parziali dal 1990). Progetti di legge inclusi nella banca dati sulle leggi
2. **Formato dei testi:** pdf (allegati esclusi)
3. **Aggiornamento:** di norma contestuale alla pubblicazione degli atti
4. **Correzioni:** no
5. **Principali link presenti:** -
Link auspicati: nessuno
Permalink: sì
6. **Informazioni sul procedimento:** sui passaggi del procedimento
7. **Classificazione per materia:** sì - omogenea nelle diverse banche dati consiliari
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nel testo, materia, data, numero, proponente, stato dell'iter, liberamente combinabili; separata per atti di indirizzo e atti di controllo (al momento); su una o su tutte le legislature
9. **Newsletter:** sulle novità nel procedimento di singoli atti, sugli atti relativi a una materia
Numero di accessi: non pubblico - alcune centinaia di pagine al mese per ogni tipo di atto
10. **Banche dati affini:** resoconti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Puglia

Banca dati: atti consiliari

indirizzo internet: <http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/WSNew?OpenForm>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** progetti di legge; interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno; nomine; petizioni; altri atti del consiglio regionale (dal 1970)
2. **Formato dei testi:** doc, pdf (allegati compresi, visualizzabili a parte)
3. **Aggiornamento:** in tempo reale
4. **Correzioni:** adeguamento alle direttive di drafting
5. **Principali link presenti:** dalla proposta di un atto all'atto approvato
Link auspicati: alla banca dati sulle leggi vigenti
Permalink: sì
6. **Informazioni sul procedimento:** su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti (tranne le risposte alle interrogazioni)
7. **Classificazione per materia:** no
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nell'oggetto (anche usando and e or), data, numero, proponente, liberamente combinabili; separata per ogni tipo di atto e per ogni legislatura
9. **Newsletter:** no
Numero di accessi: non è pubblico
10. **Banche dati affini:** convocazioni e resoconti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Sardegna

Banche dati: interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, progetti di legge

indirizzi internet: <http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Interpellanze.asp>
<http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Interrogazioni.asp>
<http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Mozioni.asp>
<http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/odg.asp>
<http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Risoluzioni.asp>
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Progetti_legge.asp

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: banche dati separate per tipo di atto: interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, progetti di legge (anche al parlamento); tutti dal 2014. I dati delle legislature precedenti (dal 1994) sono raggiungibili partendo da un'altra sezione del sito, legislatura per legislatura

2. Formato dei testi: html (risposte a interrogazioni e talora ordini del giorno in pdf; inclusi allegati di progetti di legge)

3. Aggiornamento: il giorno della presentazione o anche (per le mozioni e i progetti di legge) dell'assegnazione alla commissione, o (per gli ordini del giorno e le risoluzioni) dell'approvazione

4. Correzioni: di refusi

5. Principali link presenti: dagli ordini del giorno ai relativi atti (e viceversa)

Link auspicati: nessuno

Permalink: no

6. Informazioni sul procedimento: notizie sulla data di discussione o di ritiro; testi dei progetti di legge approvati in commissione (compresi quelli unificati) e in aula; risposte delle interrogazioni

7. Classificazione per materia: no

8. Principali elementi ricercabili: ricerca non prevista (si tratta di semplici elenchi)

9. Newsletter: no

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: pareri di commissione, resoconti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Sicilia

Banche dati: area legislativa; area ispettiva e di controllo

indirizzo internet: <http://www.ars.sicilia.it/home/cerca/default.jsp>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** [progetti di legge; interrogazioni; interpellanze; mozioni; ordini del giorni; risoluzioni \(banche dati separate; tutte dal 1986\)](#)
2. **Formato dei testi:** [html; progetti di legge anche in rtf](#)
3. **Aggiornamento:** [informazione non disponibile](#)
4. **Correzioni:** [informazione non disponibile](#)
5. **Principali link presenti:** [dai progetti di leggi alle leggi approvate \(anche in gazzetta ufficiale della regione\)](#)
Link auspicati: -
Permalink: [no](#)
6. **Informazioni sul procedimento:** [indicazioni sui passaggi principali; testi dei progetti di legge nelle varie fasi del procedimento](#)
7. **Classificazione per materia:** [no](#)
8. **Principali elementi ricercabili:** [anno, numero, proponenti, parole nel testo \(anche sintagmi, and, or, not\), liberamente combinabili](#)
9. **Newsletter:** [sui progetti di legge riguardanti una certa materia \(o presentati da un certo deputato\)](#)
Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)
10. **Banche dati affini:** [pareri richiesti dal governo regionale, resoconti](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Toscana

Banche dati: iniziative dei consiglieri; proposte di legge; atti

indirizzi internet: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/pdl/>

<http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/>

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/atticonsiglio/default.aspx?idcons=>

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: banche dati separate su: progetti di legge (dal 2005); mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati, assieme ad altri atti (dal 2008); interrogazioni, interpellanze, proposte di risoluzione o mozioni presentate (le ultime due senza testo), assieme ad altri atti (dal 2010)

2. Formato dei testi: pdf (allegati esclusi)

3. Aggiornamento: dopo il deposito o l'assegnazione alle commissioni

4. Correzioni: no

5. Principali link presenti: dal progetto di legge alla legge approvata; a documenti sull'attuazione di atti d'indirizzo

Link auspicati: nessuno

Permalink: no

6. Informazioni sul procedimento: sull'approvazione dei progetti di legge

7. Classificazione per materia: no

8. Principali elementi ricercabili: parole nel testo, anno (liberamente combinabili); in iniziative dei consiglieri anche proponente; anche contemporanea su tutti gli atti presenti in ognuna delle tre banche dati (ma non in tutte)

9. Newsletter: sui progetti di legge

Numero di accessi: informazione non disponibile

10. Banche dati affini: resoconti, video delle sedute

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Trentino - Alto Adige

Banca dati: atti politici attuali

indirizzo internet: <http://www.consiglio.regione.taa.it/it/attivita-consiliare/atti-politici-attuali.asp>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** [progetti di legge, voti, progetti di legge voto, interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazioni \(banche dati separate; tutte dal 2009\)](#)
2. **Formato dei testi:** [pdf copiabile](#)
3. **Aggiornamento:** [informazione non disponibile](#)
4. **Correzioni:** [informazione non disponibile](#)
5. **Principali link presenti:** -
Link auspicati: -
Permalink: [no](#)
6. **Informazioni sul procedimento:** [testi presentati e approvati in commissione e in aula, risposte alle interrogazioni](#)
7. **Classificazione per materia:** [no](#)
8. **Principali elementi ricercabili:** [anno, parole nel testo \(liberamente combinabili\); separata per ogni tipo di atto; su una o tutte le legislature](#)
9. **Newsletter:** [no](#)
Numero di accessi: [informazione non disponibile](#)
10. **Banche dati affini:** [resoconti e verbali d'aula](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Provincia autonoma di Trento

Banca dati: atti politici

indirizzo internet: <http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/atti-politici/Pages/Ricerca-atti-politici.aspx>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** progetti di legge (dal 1993); leggi provinciali (dal 1993); interpellanze (dal 1993); interrogazioni (dal 1993); petizioni (dal 2008); proposte di mozione (dal 1993); mozioni (dal 1993); proposte di ordine del giorno (dal 1993); ordini del giorno (dal 1993); proposte di risoluzione (dal 2003); risoluzioni (dal 2003); comunicazioni della giunta (dal 2003); proposte di progetto di modificazione dello statuto (dal 2003); progetti di modificazione dello statuto (dal 2003); pareri su progetti di modificazione dello statuto (dal 2003); proposte di progetto di legge statale (dal 2003); proposte di voto (dal 2003); voti (dal 2003); deliberazioni consiliari (dal 2008)
2. **Formato dei testi:** pdf copiabile (allegati compresi), doc.
3. **Aggiornamento:** bigiornaliero. Testi inseriti in banca dati appena è completata l'istruttoria tecnica (che in casi complessi può prendere alcuni giorni)
4. **Correzioni:** privacy, adeguamento alle direttive di drafting, correzione formale (es.: refusi)
5. **Principali link presenti:** dalla proposta di un atto all'atto approvato; dall'originale di ogni legge provinciale (in quanto atto finale del procedimento legislativo) al suo testo incluso nella banca dati del codice provinciale; dagli atti d'indirizzo a documenti sulla loro attuazione
Link auspicati: fra progetti di legge e resoconti
Permalink: sì
6. **Informazioni sul procedimento:** su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti
7. **Classificazione per materia:** valida per tutti gli atti consiliari, realizzata autonomamente tenendo conto del thesaurus utilizzato dal senato negli anni '90
8. **Principali elementi ricercabili:** parole nell'oggetto o in tutte le versioni dei testi (criteri analoghi a google), materia, data (o anno) e numero, proponente, stato dell'iter, liberamente combinabili; anche contemporanea su diversi tipi di atto (ma solo separata per legislatura)
9. **Newsletter:** su tutti gli atti, sugli atti relativi a una materia, sulle novità nel procedimento di singoli atti
Numero di accessi: ognuno dei due o tre documenti più consultati è visualizzato da cento a trecento volte in due settimane, da mille a tremila volte in un anno
10. **Banche dati affini:** convocazioni, resoconti, video, votazioni

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Umbria

Banca dati: atti

indirizzo internet: <http://www.consiglio.regione.umbria.it/leggi-e-banche-dati/ricerca-atti>

- 1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** progetti di legge e proposte di atti amministrativi consiliari; separatamente, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni, petizioni (testi dal 1990; informazioni sul procedimento dal 1985)
- 2. Formato dei testi:** pdf copiabile
- 3. Aggiornamento:** informazione non disponibile
- 4. Correzioni:** informazione non disponibile
- 5. Principali link presenti:** dalle proposte agli atti approvati e ai relativi resoconti
Link auspicati: -
Permalink: sì
- 6. Informazioni sul procedimento:** su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti
- 7. Classificazione per materia:** dell'atto per intero, realizzata autonomamente
- 8. Principali elementi ricercabili:** anno, numero, materia, parole nell'oggetto, stato dell'iter (liberamente combinabili); anche contemporanea su diversi tipi di atto e su una o tutte le legislature (ma separata fra proposte di legge o atto amministrativo e atti d'indirizzo o controllo)
- 9. Newsletter:** sugli atti relativi a una materia, sulle novità nel procedimento di singoli atti
Numero di accessi: informazione non disponibile
- 10. Banche dati affini:** pareri delle commissioni

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Valle d'Aosta

Banca dati: iter leggi e atti

indirizzo internet: <http://www.consiglio.regione.vda.it/app/iterleggi>

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza: [interpellanze, interrogazioni, mozioni, risoluzioni; progetti di legge, progetti di legge, proposte di regolamento; petizioni \(tre banche dati separate - tutte dal 2003\)](#)

2. Formato dei testi: [doc](#)

3. Aggiornamento: [nei giorni successivi all'approvazione degli atti](#)

4. Correzioni: [minime correzioni formali \(refusi\)](#)

5. Principali link presenti: -

Link auspicati: [nessuno](#)

Permalink: [no](#)

6. Informazioni sul procedimento: [sui passaggi del procedimento](#)

7. Classificazione per materia: [no](#)

8. Principali elementi ricercabili: [anno, proponente, stato dell'iter; liberamente combinabili; anche contemporanea per più tipi di atto nell'ambito di ogni sezione della banca dati \(quindi non su interrogazioni e insieme progetti di legge, per esempio\), solo separata per legislatura](#)

9. Newsletter: [no](#)

Numero di accessi: [non è pubblico](#)

10. Banche dati affini: [oggetti del Consiglio \(resoconti sulla discussione degli atti\)](#)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Veneto

Banca dati: progetti di leggi e proposte

indirizzo internet:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=192&p=192&e=192&c=11&t=0>

1. **Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:** progetti di legge; proposte di regolamento regionale; attività d'indirizzo; attività di controllo; pareri alla giunta regionale; proposte di provvedimento amministrativo; modifiche dello statuto; modifiche del regolamento interno; lavori della giunta per il regolamento (banche dati separate. Per tutte: legislatura in corso)
2. **Formato dei testi:** pdf (allegati inclusi); testi approvati anche in html, rtf e zip.
3. **Aggiornamento:** informazione non disponibile
4. **Correzioni:** di refusi o imperfezioni stilistiche
5. **Principali link presenti:** ad atti abbinati nel procedimento, ai resoconti sulla discussione
Link auspicati: nessuno
Permalink: no
6. **Informazioni sul procedimento:** indirettamente (tramite la banca dati sui verbali e i resoconti), su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti
7. **Classificazione per materia:** no
8. **Principali elementi ricercabili:** anno, numero, proponente, liberamente combinaibli; per i progetti di legge anche parole nel testo - ricerca separata per ogni tipo di atto - solo legislatura in corso
9. **Newsletter:** no
Numero di accessi: non è pubblico
10. **Banche dati affini:** resoconti e verbali

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Parlamento italiano

Banche dati: progetti di legge; banche dati del sindacato ispettivo

indirizzi internet: <http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=17>
<http://aic.camera.it/aic/search.html>

1. Documenti inclusi in banca dati e relativa decorrenza:

- progetti di legge (dal 1983)
- mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze (in banca dati separata; dal 1976)

2. Formato dei testi: html, pdf

3. Aggiornamento: informazione non disponibile

4. Correzioni: informazione non disponibile

5. Principali link presenti: dai progetti di legge ai resoconti sulla loro discussione e ai loro testi promulgati (in Normattiva)

Link auspicati: -

Permalink: sì

6. Informazioni sul procedimento: su tutti i passaggi del procedimento e le versioni degli atti

7. Classificazione per materia: progetti di legge: secondo il sistema TESEO. Atti di indirizzo e controllo: secondo il sistema EUROVOC

8. Principali elementi ricercabili:

- progetti di legge: data, numero, proponente, materia, parole nel titolo o nel testo, stato dell'iter, liberamente combinabili; solo separatamente per ogni legislatura
- atti di indirizzo e controllo: data, numero, proponente, materia, parole nel testo (anche sintagmi, and, or, not), stato dell'iter, liberamente combinabili; anche contemporanea su più tipi di atto e su una o più legislature

9. Newsletter: no

Numero di accessi: non è pubblico (ma sono indicati i progetti di legge più richiesti)

10. Banche dati affini: documenti non legislativi (proposte di modificazione dei regolamenti, bilanci ecc.); dossier di documentazione; emendamenti; votazioni; resoconti. Sono mantenute alcune banche dati separate nei due rami del parlamento (es.: <http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=17>, <http://www.camera.it/leg17/141>)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	--

5. Appendice

- banche dati di atti amministrativi delle giunte -

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Abruzzo

banca dati: deliberazioni della giunta regionale

indirizzo internet della banca dati:

<http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=asp/searchDelibere.asp&servizio=asp&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=delibere2>

Regione Basilicata

banca dati: delibere, decreti, ordinanze

indirizzo internet della banca dati:

<http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&filter=1&year=2016>

Provincia di Bolzano

banca dati: delibere della giunta provinciale

indirizzo internet della banca dati:

https://cert.provinz.bz.it/beschluesse/searchn/profilesearchact2.asp?RECENTLYDOCS=1&TIPORIC=SIMPLE_SEARCH&LANG=IT

Regione Calabria

banca dati: registri delibere di giunta regionale

indirizzo internet della banca dati:

http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=235:registri-delibere-di-giunta-anno-2015&Itemid=958

Regione Campania

banca dati: giunta digitale - atti

indirizzo internet della banca dati: <http://www.regione.campania.it/giunta-digitale/>

Regione Campania

banca dati: atti e documenti - deliberazioni amministrative

indirizzo internet della banca dati:

http://www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,740064&_dad=portal&_schema=PORTAL&d=6&ord=3&ord2=2&pag=0

Regione Emilia - Romagna

banca dati: ricerca atti amministrativi

indirizzo internet della banca dati: [http://servizissir.regione.emilia-](http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1)

[romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1](http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1)

Regione Friuli Venezia Giulia

banca dati: delibere

indirizzo internet della banca dati: <http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout1.asp>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Lazio

banca dati: deliberazioni della giunta

indirizzo internet della banca dati: www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=ricercaDelibere

Regione Liguria

banca dati: atti di giunta e decreti

indirizzo internet della banca dati: <http://iterg.regione.liguria.it/>

Regione Lombardia

banca dati: bollettino ufficiale regione Lombardia

indirizzo internet della banca dati:

<http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata>

Regione Marche

banca dati: delibere di giunta

indirizzo internet della banca dati:

http://www.norme.marche.it/01_pagina.asp?pag=30&op=cerca&cosacerchi=13

Regione Molise

banca dati: delibere di giunta

indirizzo internet della banca dati:

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11113>

Regione Piemonte

banca dati: deliberazioni della giunta regionale del Piemonte

indirizzo internet della banca dati: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/provvedimenti-organ-indirizzo-politico>

Regione Puglia

banca dati: delibere di giunta

indirizzo internet della banca dati: <http://beta.regione.puglia.it/delibere-di-giunta>

Regione Sardegna

banca dati: deliberazioni della giunta regionale

indirizzo internet della banca dati:

<http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html>

Regione Sicilia

banca dati: delibere e disegni di legge del governo

indirizzo internet della banca dati: <http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/>

Regione Toscana

banca dati: atti regionali

indirizzo internet della banca dati: <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Regione Trentino - Alto Adige

banca dati: elenco delibere

indirizzo internet della banca dati: <http://www.regione.taa.it/Affarigenerali/Verbale.aspx>

Provincia autonoma di Trento

banca dati: delibere, determinazioni, decreti e provvedimenti delle agenzie

indirizzo internet della banca dati: <http://www.delibere.provincia.tn.it/>

Regione Umbria

banca dati: bollettino ufficiale della regione

indirizzo internet della banca dati:

http://www2.regione.umbria.it/bollettini/archivio/ricerca_parteI.aspx

Regione Valle d'Aosta

banca dati: deliberazioni

indirizzo internet della banca dati:

http://www.regione.vda.it/amministrazione/delibere/default_i.aspx

Regione Veneto

banca dati: deliberazioni della giunta regionale

indirizzo internet della banca dati:

<http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioDGR.aspx>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	--

6. Estratti dal questionario

- tabelle riepilogative sulle risposte ai quesiti più importanti -

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

6.1. Banche dati normative

3.3. Nel caso delle **banche dati normative**, se il testo originale dell'atto (o quello pubblicato nel bollettino ufficiale, in caso di pubblicazione nel bollettino) contiene dei refusi o simili, il testo in banca dati li corregge?

(es. di possibili correzioni: errore di data in un riferimento normativo; "giungo" anziché "giugno"; segni d'interpunzione che chiudono un elenco, anche in seguito a integrazioni successive dell'elenco; errata individuazione di parole da sostituire in una novella)

Se i refusi sono corretti, fino a che punto si spingono le correzioni? Gli utenti ne sono informati? (es.: da una nota)

Abruzzo	Sì, il testo inserito in banca dati corregge eventuali refusi, dei quali viene dato conto nelle note
Calabria	<p>Quando il testo originale dell'atto contiene dei refusi o simili, il testo in banca dati corregge solo quelli evidenti (es.: giungo anziché giugno o segni di interpunzione). Di tali correzioni gli utenti non vengono informati.</p> <p>Negli altri casi può valutarsi se richiedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale di un'errata corrige che viene poi puntualmente annotata sul testo coordinato.</p> <p>I regolamenti vengono inseriti in banca dati nel testo pubblicato nel bollettino ufficiale, senza correzioni</p>
Emilia - Romagna	Sono applicate solo correzioni di piccola forma (refusi)
Friuli Venezia Giulia	<p>Leggi regionali: il testo storico corrisponde a quello pubblicato nel bollettino. Viene corretto solamente in caso di errata corrige o rettifiche. Le correzioni non vengono segnalate. Il testo coordinato, invece, è corretto d'ufficio (limitatamente a errori di date, segni di interpunzione mancanti, errori ortografici).</p> <p>Regolamenti: si effettuano le correzioni ortografiche</p>
Lazio (leggi)	<p>No, la banca dati non corregge refusi o simili, contenuti nel testo pubblicato; talvolta tali casi vengono segnalati con una nota riportata in fondo al testo.</p> <p>Diverso è il caso di rettifiche o <i>errata corrige</i> debitamente pubblicate sul BUR: a seguito della rettifica o dell'<i>errata corrige</i> il testo viene inserito nella versione corretta ed in nota sono riportati gli estremi del relativo avviso pubblicato sul BUR</p>
Liguria	Sì. Gli interventi si limitano a correggere refusi minimi. Considerato che la struttura responsabile della gestione della banca dati è la stessa che segue i lavori d'aula e la redazione dei testi approvati, è più semplice verificare eventuali errori e provvedere alla loro correzione prima della promulgazione e della pubblicazione nel BURL. In caso diverso, ad esempio errata individuazione di parole da sostituire, si procede alla pubblicazione nel BURL di un avviso di rettifica e si provvede

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>contestualmente alla correzione in banca dati dandone conto in apposita nota</p>
Lombardia	<p>in genere si interviene a seguito di <i>errata corrige</i> pubblicati sul bollettino ufficiale della regione. In tali casi si da conto dell'errata corrige con un'apposita nota.</p> <p>In alcuni casi (pochi), quando l'errore/refuso è dovuto ad un evidente errore ortografico (accenti, verbo avere senza h, data sbagliata di un provvedimento legislativo come 5 giugno 2001 anziché 6 giugno 2001 ecc.) è possibile (ma non scontato) che si intervenga d'ufficio anche prima di un'eventuale <i>errata corrige</i>.</p> <p>in ogni caso la banca dati avvisa che i testi normativi contenuti nella stessa non hanno valore legale ed ufficiale, dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia</p>
Marche	<p>La correzione avviene sono a seguito di pubblicazione sul bur dell'errata corrige.</p> <p>Nei casi in cui l'intento del legislatore cambia in modo significativo, nell'attesa dell'errata corrige, in nota viene riportato quanto approvato con deliberazione legislativa/testo promulgato</p>
Molise	<p>I testi immessi nella banca dati corrispondono esattamente a quelli pubblicati nel bollettino ufficiale della regione e riportano, successivamente al loro inserimento, unicamente le correzioni pubblicate nel bollettino per l'errata corrige</p>
Piemonte	<p>Sì, ma solo in caso di errata corrige esplicito del bollettino ufficiale</p>
Puglia	<p>La banca dati non contiene un correttore ortografico integrato. E' in esame la possibilità di integrarlo</p>
Sardegna (giunta)	<p>Il testo originale degli atti è pubblicato senza correzione dei refusi</p>
Toscana	<p>Le correzioni avvengono soltanto in caso di errore quali una virgola al posto di un punto e simili, cioè piccoli ed evidenti errori (es. giungo al posto di giugno).</p> <p>Nel resto dei casi non si corregge mai, ma si fa la segnalazione all'ufficio del Consiglio (che ha inviato il testo agli uffici di Giunta preposti alla promulgazione) e agli uffici di Giunta per la promulgazione.</p> <p>Di solito, però, la raccolta normativa prepara il testo da pubblicare in banca dati in attesa della promulgazione, questo permette di segnalare eventuali errori prima della pubblicazione della legge. Quindi se si tratta di refusi è possibile fare la correzione del testo prima della pubblicazione; se si tratta di errori più gravi si pubblica l'avviso di rettifica sul BURT. Negli ultimi mesi è capitato anche che la pubblicazione dell'avviso di rettifica fosse contestuale alla pubblicazione della legge. Nei casi di errori più gravi si pubblica il primo testo pubblicato così come</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>da BURT e successivamente si fa la correzione come da avviso di rettifica, con gli estremi del BURT nella nota</p>
<p>Provincia di Trento</p>	<p>In termini generali non si correggono mai gli errori contenuti nel testo ufficiale, anche se si tratta di banali refusi, e anche se gli errori riguardano i riferimenti normativi (semmai se ne tiene nota per suggerire correzioni successive. Il riferimento normativo impreciso a un atto compreso in banca dati, comunque, è corredato da un link all'atto corretto). Da notare, comunque, che da alcuni anni non ci può essere difformità fra testo approvato, promulgato e pubblicato, perché si tratta di fotografie dello stesso testo.</p> <p>Ci sono solo un paio di eccezioni a questa regola:</p> <p>a) si correggono i segni d'interpunzione alle fine delle elencazioni (a, b, c ecc.), in particolare quando dopo la lettera finale di un elenco (che quindi terminerebbe con un punto, e non con un punto e virgola) viene inserita, successivamente, una nuova lettera.</p> <p>b) in casi molto rari, quando l'individuazione di parole da sostituire o simili, in una novella, è palesemente imprecisa si provvede ugualmente alla modifica in termini corretti, informandone in nota gli utenti.</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>Alle correzioni del testo originale dell'atto provvede il Bollettino ufficiale. La banca dati del Consiglio è a meri scopi divulgativi e utilizza i testi forniti dal Bollettino ufficiale, effettuando eventualmente solo minime correzioni di forma (es "giugno" al posto di "giungo")</p>
<p>Veneto</p>	<p>Se si tratta di un errore materiale di chiara evidenza la correzione viene fatta nel testo contenuto nella banca dati della legislazione vigente e ne viene dato conto nella nota. Quando si tratta di errori più importanti si attiva la procedura di òerrata corrigeò. La correzione viene pubblicata sul BUR, si corregge il testo in banca dati e ne viene dato conto in nota</p>

3.4. Nel caso delle **banche dati normative** (comprese quelle che contengono deliberazioni a carattere generale), se gli atti inclusi nella banca dati sono soggetti a modifiche successive la banca dati consente di visualizzare le loro diverse versioni? (es.: testo vigente, testo originale, testo vigente a una certa data) Se sì come?

La banca dati, in tal caso, indica espressamente la data dell'ultima versione vigente dell'atto (ed eventualmente di quelle preventivi)? Oppure individua solo l'ultimo testo vigente, senza specificare la data? O invece, ad esempio, indica che il testo è aggiornato alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di un certo atto modificativo?

<p>Abruzzo</p>	<p>Per i regolamenti antecedenti l'anno 2011 la banca dati consente di visualizzare il testo vigente e quello originale, rimandando per le</p>
----------------	--

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>modifiche sopravvenute alle leggi modificative. Per le leggi successive è disponibile la multivigenza</p>
<p>Calabria</p>	<p>La banca dati consente di visualizzare il testo storico (testo originale delle legge approvata), nonché l'ultimo testo coordinato, vigente alla data della ricerca, senza specificazione della data. Inoltre nel testo, in corrispondenza della modifica apportata, viene inserita una nota a piè di pagina riportante il contenuto della modifica, la norma regionale che l'ha prodotta e il testo previgente alla modifica effettuata. Non è possibile invece visualizzare le diverse versioni del testo coordinato a seguito di modifiche ed integrazioni, previgenti ad una certa data (consultazione in multivigenza)</p>
<p>Emilia - Romagna</p>	<p>Ogni legge si presenta nel suo testo vigente, sia esso originale, coordinato, abrogato. Dei testi vigenti, coordinati o abrogati, è consultabile il testo originale e tutte le versioni del testo della legge coordinato con le modifiche apportate da successivi interventi normativi</p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Leggi regionali: la banca dati fornisce il testo originale e il testo vigente. Non è prevista la multivigenza. Regolamenti: sono visualizzabili nel testo coordinato e recano l'elenco delle modifiche intervenute</p>
<p>Lazio (leggi)</p>	<p>No, la banca dati consente di visualizzare solo il testo storico pubblicato sul BUR ed il testo attualmente vigente (testo coordinato). Non è prevista la multivigenza. Nel caso di un testo più volte modificato sono, di norma, riportati in nota gli estremi delle precedenti leggi di modifica</p>
<p>Liguria</p>	<p>Sì, la banca dati lo consente. Visualizzando il testo è possibile accedere alla funzione "multivigenza" - cliccando l'apposita voce - che consente di visualizzare nella versione stampabile i testi coordinati con le varie leggi di modifica succedutesi nel tempo. Vengono indicate le date della versione vigente e di quelle previgenti. Questa possibilità è limitata, tuttavia, agli atti inseriti a partire dal 1° gennaio 2013, quando si è passati alla gestione autonoma da parte delle strutture consiliari</p>
<p>Lombardia</p>	<p>La consultazione delle leggi e dei regolamenti avviene nel testo vigente: viene infatti fornito sempre l'ultimo testo in vigore a disposizione. È offerta anche la possibilità di consultazione del testo storico inizialmente approvato e dei vari testi previgenti intervenuti nel corso del tempo; i vari testi sono anche confrontabili fra loro con evidenziate le parti oggetto di modifica. Visualizzando la legge/il regolamento di interesse vi è infatti un'apposita sezione denominata "testi previgenti" con l'indicazione del periodo temporale di vigenza dei vari testi pre-vigenti, nonché la possibilità di selezionare gli stessi per un confronto</p>
<p>Marche</p>	<p>1. Statuto: consultabile nel testo vigente e storico, ma non vigente ad una certa data. 2. Regolamento interno: consultabile nel testo vigente, storico e vigente ad una certa data: l'archivio dei testi storici del regolamento interno</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>contiene l'elenco con il testo del regolamento aggiornato ad ogni atto modificativo intervenuto nel tempo</p> <p>3. Leggi e regolamenti regionali: consultabili nel testo vigente e storico, ma non vigente ad una certa data</p>
Molise	<p>I testi pubblicati non riportano le successive modifiche testuali, ma riportano l'indicazione degli articoli modificati o abrogati e delle norme che li hanno novellati o abrogati</p>
Piemonte	<p>Nella versione attuale della banca dati Arianna nel caso delle leggi regionali e dei regolamenti è possibile consultare la versione pubblicata dell'atto e la versione vigente finale (come modificata da eventuali altri atti successivi). Nel testo viene riportato l'elenco degli atti modificanti. Nella versione rilasciata in autunno delle leggi sarà possibile consultare tutte le versioni (vigente finale ma anche tutte le intermedie prodotte da ogni singola legge di modifica)</p>
Puglia	<p>Gli atti inclusi nella banca dati sono tutti soggetti a revisione e per ciascuna revisione, vengono riportate la data e le note di vigenza</p>
Sardegna (giunta)	<p>La banca dati contiene solo il testo storico delle leggi</p>
Toscana	<p>I testi di legge e di regolamento pubblicati nella raccolta normativa sono sempre testi aggiornati all'ultima modifica pubblicata (anche se l'entrata in vigore fosse posticipata, in questo caso il testo sostituito, ma ancora vigente viene riportato in nota). La data dell'aggiornamento è rilevabile dalle note. Nel formato pdf e rtf la data dell'aggiornamento è segnata a margine di ogni pagina. Dal 2005 in poi esistono anche i testi in multivigenza, ma sono testi solo in pdf aggiornati alla data della legge di modifica</p>
Provincia di Trento	<p>Dopo ogni intervento modificativo è inserita in banca dati una nuova versione del testo (in un nuovo file). Nel sito solo l'ultima versione è visualizzata in html (e in doc); le versioni precedenti sono visualizzabili, ognuna, come documento pdf, da un'apposita finestra. Anche il testo originale è visualizzabile separatamente (solo) in pdf.</p> <p>E' possibile risalire ai testi (pre)vigenti fino al momento in cui fu messa in linea la banca dati (nel 2001: questo significa che se a quel tempo l'ultima versione vigente risaliva al 1998, per esempio, si può risalire fino a questa versione). L'idea di recuperare, a ritroso, almeno alcuni testi vigenti prima di questa data, inizialmente presa in considerazione, è stata poi accantonata perché ritenuta troppo onerosa, anche in relazione all'utilizzo dei testi in parola.</p> <p>Per distinguere tutte le varie versioni dei testi è indicata, per ognuno, la data (iniziale) di vigenza. Questa scelta ha comportato dei problemi (nominalistici, se si vuole) a causa dell'inserimento di nuove versioni a seguito non di una modifica del testo, ma di indicazioni contenute nelle note (ad esempio sull'attuazione di una legge), specie perché queste indicazioni, inizialmente molto contenute, si sono gradualmente moltiplicate, in relazione al crescente peso delle deliberazioni attuative della giunta (anche in sostituzione di regolamenti). Per questo motivo,</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>da diverso tempo s'è chiesto di correggere alcune indicazioni del sito, e in particolare di non parlare più di data di vigenza; la cosa non è stata ancora realizzata, però, per difficoltà organizzative di soggetti esterni al consiglio (che devono intervenire sulla configurazione del sito)</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>La banca dati del Consiglio contiene, di ogni legge, il testo originario (chiamato "storico") e l'ultimo testo vigente, senza ulteriori specificazioni. In nota, da qualche anno, si riportano le versioni susseguite nel tempo dei testi sottoposti a modifiche (quindi di una legge modificata si avrà il testo vigente, in nota i testi delle parti modificate - dai più recenti ai più lontani nel tempo -, e il testo originario)</p>
<p>Veneto</p>	<p>È possibile visualizzare l'intero testo vigente o al momento della sua approvazione (sezione legislazione vigente e sezione a testo storico); le modifiche successive sono singolarmente reperibili, con una ricostruzione materiale operata dall'utente, attraverso le note contenute nella sezione legislazione vigente che danno conto di tutte le modifiche intervenute nel tempo</p>

3.5. Nel caso delle **banche dati normative** indicare i principali criteri per la costruzione dei testi vigenti, anche sulla base della traccia che segue.

Le modificazioni sono evidenziate usando caratteri diversi rispetto al testo originale dell'atto?

<p>Abruzzo</p>	<p>Le modificazioni ed integrazioni sono segnalate in nota. Le disposizioni meramente abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime sono racchiuse tra parentesi e riportate con colore più chiaro</p>
<p>Calabria</p>	<p>Nella costruzione dei testi vigenti le modificazioni sono evidenziate attraverso l'utilizzo del carattere corsivo. Inoltre nel testo, in corrispondenza della modifica apportata, viene inserita una nota a piè di pagina riportante il contenuto della modifica, la norma regionale che l'ha prodotta e il testo previgente alla modifica effettuata</p>
<p>Emilia - Romagna</p>	<p>Sì le modifiche sono visualizzabili grazie a un colore diverso del testo</p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Le modifiche non sono evidenziate usando caratteri diversi</p>
<p>Lazio (leggi)</p>	<p>No, è usato lo stesso carattere. Le modifiche esplicite ad un articolo o alle sue partizioni interne (alinea, comma, lettera, numero) sono segnalate con una nota in grassetto che, richiamata in calce al provvedimento, contiene gli estremi dell'atto che ha introdotto le modifiche stesse</p>
<p>Liguria</p>	<p>Sono evidenziate le ultime modifiche in ordine di tempo in colore diverso e in carattere leggermente differente rispetto alle altre parti di testo</p>
<p>Lombardia</p>	<p>No, nessun accorgimento grafico nella legge modificata. Si da semplicemente conto che il testo è modificato indicando in nota i</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>riferimenti normativi. (Diverso è il caso per la legge modificante: in tale caso le modifiche apportate alla legislazione pregressa sono indicate utilizzando il corsivo e le virgolette)</p>
<p>Marche</p>	<p>1. Nel caso di modifiche non vengono utilizzati caratteri diversi ma viene data notizia in nota. 2. Nel caso di abrogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dell'intera legge/regolamento: sono visibili gli estremi della normativa <input type="checkbox"/> dell'intero articolo: non sono più visibili la rubrica e i commi <input type="checkbox"/> dell'intero comma o dell'intera lettera: il testo viene sostituito da una serie di puntini.
<p>Molise</p>	<p>-</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Nella versione attuale le modificazioni sono individuate da marcatori (indicanti l'inizio e la fine del testo modificato) e note descrittive. Nella versione pubblicata in autunno i testi vigenti saranno corredati da note molto più puntuali che dettaglieranno le operazioni svolte per la produzione di quella data versione</p>
<p>Puglia</p>	<p>No. I caratteri risultano essere uniformi. L'evidenza rispetto al testo originale, evidenziata solo con il corsivo, viene riportata nelle note</p>
<p>Sardegna (giunta)</p>	<p>La banca dati non contiene i testi vigenti</p>
<p>Toscana</p>	<p>La costruzione dei testi avviene applicando degli stili alle varie parti dell'atto. Nel caso di modifiche si utilizza il corsivo per segnalare la parte modificata. Se si verifica il caso di modifiche su parti già modificate non ci sono distinzioni, o meglio, si segnala in corsivo solo l'ultima modifica</p>
<p>Provincia di Trento</p>	<p>No (tranne che nelle note esplicative allegate al testo originale nell'atto, in relazione alle sole modifiche apportate da quest'ultimo). Dato che molti atti sono stati modificati con notevole frequenza e intensità, forse la cosa avrebbe significato solo se ogni volta fosse evidenziata l'ultima modifica, rendendo indistinguibili le precedenti</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>No, ad eccezione delle leggi interamente abrogate, il cui testo è racchiuso fra parentesi quadre ed è in corsivo.</p>
<p>Veneto</p>	<p>Le modifiche sono segnalate nell'apparato di note che correda ogni testo ma non vengono evidenziate con caratteri differenti</p>

3.5.1. In caso di *modificazioni soggette a termini o condizioni* (es.: rinviate all'entrata in vigore di un regolamento attuativo) la modificazione è fatta subito o al verificarsi della condizione/scadenza del termine? Lo stesso vale per le abrogazioni a efficacia differita? La relativa data è trattata come data in cui entra in vigore una nuova versione del testo?

In questi casi gli utenti sono informati di quel che è successo? (es.: si dice in nota che la condizione, ad esempio l'entrata in vigore di un atto attuativo, si è verificata, o che è ancora in attesa di verificarsi)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Abruzzo	E' fatta subito e ne viene data comunicazione agli utenti con apposita nota
Calabria	<p>In caso di modificazioni soggette a termini o condizioni, di norma, la modifica è inserita al verificarsi della condizione o alla scadenza del termine. Lo stesso dicasi per le abrogazioni ad efficacia differita.</p> <p>In questi casi gli utenti sono informati attraverso apposite note esplicative (talvolta evidenziate anche con colori diversi per richiamare maggiormente l'attenzione) che vengono apposte in corrispondenza della parte modificata o abrogata</p>
Emilia - Romagna	La modifica viene applicata al verificarsi della condizione/scadenza del termine, se segnalata tempestivamente. Viene elaborata una nuova versione coordinata dell'atto con la nota che richiama la causa della modifica
Friuli Venezia Giulia	Tutte le modifiche, comprese le abrogazioni a efficacia differita, vengono effettuate al verificarsi della condizione/scadenza del termine. L'utenza è informata del verificarsi della condizione (nella nota, ad esempio, si informa che è entrato in vigore un provvedimento attuativo)
Lazio (leggi)	<p>Inizialmente, le <u>abrogazioni</u> o le modificazioni soggette a termini o condizioni (c.d. differite) venivano inserite solo all'effettivo verificarsi del termine o della condizione.</p> <p>Ultimamente, invece, considerato anche che tali forme di abrogazioni o modifiche sono diventate sempre più frequenti e che spesso è difficile verificarne l'efficacia, si provvede ad inserire subito l'abrogazione o la modifica, evidenziando il testo della disposizione abrogata o modificata tra parentesi quadre, con carattere <i>corsivo</i> e nella relativa nota in calce al provvedimento si riportano gli estremi della legge che l'ha prevista, precisando che si tratta di un'abrogazione o di una modifica differita</p>
Liguria	Le modificazioni soggette a termini o condizioni sono fatte al verificarsi della condizione o alla scadenza del termine. Lo stesso dicasi per le abrogazioni a efficacia differita e la relativa data è trattata come data in cui entra in vigore una nuova versione del testo. Gli utenti in genere sono informati di quanto accaduto attraverso apposite note
Lombardia	Viene in un primo tempo data informazione in nota della modifica/abrogazione condizionata. Successivamente, al verificarsi della condizione, viene aggiornata la nota dando conto dell'intervenuto effetto modificativo/abrogativo e viene aggiornato conseguentemente anche il relativo testo dell'articolo
Marche	<p>La modifica è fatta subito, ma in nota viene data notizia della condizione/scadenza a partire dalla quale vige la stessa modifica.</p> <p>Inoltre, nei casi in cui la normativa ha subito nel tempo più interventi modificativi, in nota viene riportato il testo vigente sino a detta condizione/scadenza.</p> <p>Solo se il personale incaricato ha notizia dell'adozione dell'atto attuativo, questo viene riportato in nota</p>
Molise	-

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Piemonte	La modificazione è fatta al verificarsi della condizione/scadenza. Lo stesso vale per le abrogazioni a efficacia differita, che vengono inoltre accompagnate da una nota esplicativa
Puglia	La modificazione è fatta subito con eventuali specificazioni in note. gli utenti sono informati mediante apposita newsletter
Sardegna (giunta)	La banca dati non contiene i testi vigenti
Toscana	<p>Le modifiche sono inserite subito nel testo, le abrogazioni si effettuano al verificarsi della condizione prevista nel testo. Si tiene uno scadenziario per tenere sotto controllo la situazione. Ma anche in questo caso, la Regione Toscana ha, finora, fatto un uso limitato di queste fattispecie.</p> <p>Per le modifiche, il nuovo testo pubblicato si inserisce subito nella banca dati. Si specifica in nota che fino all'entrata in vigore del nuovo testo si applica il vecchio testo che viene riportato nella nota.</p> <p>Nei, finora, pochi casi in cui si è verificata la fattispecie, si è scritto: Articolo sostituito con ... (estremi dell'articolo e della legge di modifica) í a decorrere da (condizione) í Sino a tale data il testo è il seguente: (testo ancora in vigore)</p>
Provincia di Trento	<p>Le modificazioni sono fatte al verificarsi della condizione; questo vale anche per le abrogazioni. La relativa data è trattata come data in cui entra in vigore una nuova versione dell'atto. Da notare che, in questo modo, ci sono modifiche o abrogazioni rimaste in sospeso per anni (e anche mai verificatesi, ma superate, poi, da modifiche successive), o che s'intrecciano in maniera complessa (es.: disposizioni modificate in attesa della loro abrogazione; disposizioni modificate a decorrere dal verificarsi di una condizione e ulteriormente modificate prima dell'avverarsi di questa condizione). Oltretutto, non sempre la condizione è legata ad atti e date facilmente conoscibili (es.: è successo fosse legata a deliberazioni non pubblicate nel bollettino ufficiale, o a determinati fatti).</p> <p>Per questo da alcuni anni, come uffici consiliari, premiamo perché le disposizioni siano scritte in maniera leggermente diversa - anche se la differenza rischia di essere solo nominale. In altri termini, chiediamo che l'efficacia sia immediata, nominalmente, e che l'eventuale ultrattività delle vecchie disposizioni (abrogate o antecedenti la modifica) sia declinata in maniera diversa, attraverso apposite disposizioni transitorie. Di solito questi suggerimenti sono accolti.</p> <p>La disposizione che contiene la condizione è sempre annotata, al verificarsi di quest'ultima, con l'indicazione - ad esempio - dell'atto cui era legata.</p>
Valle d'Aosta	In caso di modificazioni soggette a termini o condizioni, si dice in nota che il termine o la condizione, ad esempio l'entrata in vigore di un atto attuativo, si sono verificati o che sono ancora in attesa di verificarsi. La modificazione del testo è fatta al verificarsi della condizione/scadenza del termine

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Veneto	<p>Il testo dell'atto viene inserito nella sua completezza e nell'apparato di note viene dato conto di tutto. Naturalmente il testo abrogato viene eliminato dalla sezione a legislazione vigente solo successivamente alla sua effettiva abrogazione</p>
--------	---

3.5.2. Come ci si comporta in caso di *modificazioni o abrogazioni a efficacia retroattiva*? Si modificano i testi vigenti prima dell'entrata in vigore della modifica, fino alla data cui quest'ultima è fatta retroagire? O come si indica, altrimenti, la data d'inizio dell'efficacia retroattiva?

Abruzzo	<p>Si modificano i testi vigenti prima dell'entrata in vigore della modifica, esplicitando in nota l'eventuale efficacia retroattiva</p>
Calabria	<p>In caso di modificazioni o abrogazioni a efficacia retroattiva, la data di inizio di tale efficacia viene indicata in nota. Considerato infatti che la banca dati in oggetto consente la visualizzazione solo del testo coordinato vigente al momento della ricerca, ciò permette di rendere fruibili quante più informazioni possibili sulla evoluzione nel tempo del testo normativo</p>
Emilia - Romagna	<p>Il caso non si è mai presentato</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Le modifiche e/o abrogazioni ad efficacia retroattiva compaiono nella versione vigente al momento della pubblicazione dei testi coordinati alla legge che le dispone. Sono corredate di note esplicative indicanti la retroattività della disposizione ed eventuali altre informazioni ritenute utili all'utenza</p>
Lazio (leggi)	<p>Ad oggi non si sono rilevano casi di modifiche/abrogazioni ad efficacia retroattiva</p>
Liguria	<p>Non si rilevano, dall'avvio della gestione autonoma della banca dati, fattispecie simili</p>
Lombardia	<p>Si modificano i vari testi fino alla data in cui la nuova disposizione è fatta retroagire</p>
Marche	<p>Si riporta in nota alla normativa di interesse la modifica o abrogazione ad efficacia retroattiva</p>
Molise	<p>-</p>
Piemonte	<p>Si applica la modifica esplicitando in una nota la retroattività</p>
Puglia	<p>L'inizio dell'efficacia retroattiva viene indicata in un'apposita nota</p>
Sardegna (giunta)	<p>La banca dati non contiene i testi vigenti</p>
Toscana	<p>Non risultano casi del genere, finora</p>
Provincia di Trento	<p>Sono casi verificatisi raramente, ma su cui abbiamo avuto delle incertezze, perché di fatto possono comportare (mi pare) la contemporanea vigenza di due versioni dell'atto, una applicabile alle fattispecie esaurite, l'altra a quelle che ancora non lo erano al momento della modifica retroattiva. La soluzione individuata, comunque, è: inserire un nuovo testo con le modifiche (o l'abrogazione), datato in base alla data di efficacia retroattiva, e sostituire tutte le versioni</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

	successive (se ce ne sono); ricostruendo l'accaduto, comunque, in nota alle disposizioni interessate, in modo da aiutare nella ricostruzione della versione antecedente la modifica retroattiva. Quest'ultima versione viene cancellata, per non creare più versioni con la stessa data di vigenza (cosa che sarebbe difficilmente comprensibile, salvo forse ideare soluzioni grafico-redazionali diverse; la rarità e particolarità dell'evento, però, ci ha indotto a non investire oltre, su questo versante). Per ulteriori dettagli si vedano le indicazioni redazionali allegate al quesito 2.3.
Valle d'Aosta	Si indica, in nota, la data d'inizio dell'efficacia retroattiva
Veneto	Nell'apparato di note viene dato conto di tutto

3.5.3. Se il testo è parzialmente *delegificato* le successive modificazioni, anche non testuali, della parti delegificate (es.: quantità monetarie aggiornate con determinazione dirigenziale, tabelle a carattere tecnico modificate con deliberazione) sono incluse in banca dati? O se ne dà altrimenti notizia? (se sì indicare brevemente come s'interviene sui testi o sulle relative note)

Abruzzo	Di norma se ne da conto in nota
Calabria	No, le successive modifiche alle parti delegificate non sono incluse in banca dati
Emilia - Romagna	Non sono incluse in banca dati e non se ne dà notizia
Friuli Venezia Giulia	In questi casi le successive modifiche, anche non testuali, sono riportate segnalando con un'apposita nota (es.: limiti di reddito ISEE)
Lazio (leggi)	No, non sono riportate nella banca dati delle leggi. Le modifiche delle parti delegificate sono eventualmente riportate nella banca dati dei regolamenti. Non sono previste forme di collegamento tra la parte delegificata e la legge che ha disposto la delegificazione
Liguria	Sì, sono incluse in banca dati e corredate da apposite note. Tuttavia, non esistendo ancora un protocollo per rendere costante e puntuale il flusso di comunicazioni con la Giunta regionale (laddove spetti a quest'ultima o alle sue strutture provvedere) non sempre vi è contestualità tra l'emanazione di tali modifiche e l'inserimento in banca dati
Lombardia	Si valuta caso per caso. Se possibile e se ne si ha notizia, si procede eventualmente con un avviso in nota. In altri casi, soprattutto quando l'aggiornamento è espressamente disposto da parte di una fonte di pari o superiore livello (e gli atti di aggiornamento sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione), si provvede ad aggiornare anche i testi (cfr. ad esempio allegati alla l.r. 30/2006)
Marche	Se il personale incaricato ne viene a conoscenza, in nota viene data notizia, ad es.: ai sensi del comma x di questo articolo, con dgr nn/aaaa, consultabile in www.norme.marche.it , sono stati aggiornati i valori di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017
		Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)
		Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

	cui al comma y di questo articolo
Molise	-
Piemonte	No. si riporta solo una nota esplicitiva ad indicare quanto successo
Puglia	Se ne dà notizia con apposita nota
Sardegna (giunta)	La banca dati non contiene i testi vigenti
Toscana	In presenza di delegificazioni, se si viene a conoscenza della pubblicazione dell'atto di modifica (perché a volte sfugge) o se ci viene segnalato dagli uffici competenti, si inserisce una nota al punto modificato con cui si informa della modifica e si indicano gli estremi dell'atto. Se l'atto è una deliberazione non si fa il collegamento ipertestuale. Non esiste però una prassi di comportamento per queste situazioni, probabilmente perché in regione Toscana si è delegificato poco
Provincia di Trento	Le parti delegificate sono incluse in banca dati (si modificano corrispondentemente i testi). In nota si indica l'atto modificativo ed eventualmente (se è diversa da quella annotata) la disposizione da cui deriva la delegificazione. Quando l'atto intervenuto sulla fonte primaria in seguito a delegificazione è una delibera (o un regolamento, ovviamente) lo si include in banca dati, in genere: quando è una determinazione dirigenziale ci si limita a indicare in nota i suoi estremi e gli eventuali dati di pubblicazione nel bollettino ufficiale. Anche qui ci possono essere casi particolari, però: per questi si rinvia, di nuovo, alle indicazioni redazionali allegate al quesito 2.3. Anche queste modifiche comportano l'inserimento di una nuova versione dell'atto, con relativa data
Valle d'Aosta	Le successive modificazioni delle parti delegificate in genere non sono incluse in banca dati
Veneto	Sono incluse in banca dati. naturalmente con tempi diversi da quelli previsti per l'inserimento di leggi e regolamenti, in quanto se la modifica avviene con provvedimento di giunta si attende la comunicazione del provvedimento e la sua pubblicazione nel bur

3.5.4. Le parti di testo abrogate, quelle a termine scaduto, quelle incostituzionali o (in caso di regolamenti) illegittime, quelle meramente modificative sono omesse? Oppure sono incluse nell'ultimo testo vigente (eventualmente usando caratteri diversi)? In quest'ultimo caso si adottano accorgimenti per evitare che i risultati di un'eventuale ricerca sulle parole contenute nella modifica siano moltiplicati (cioè: che la ricerca indirizzi all'ultimo testo vigente e anche a tutti i suoi atti modificativi che contengono le medesime parole, all'interno delle novelle)?

Abruzzo	Vedi risposta a quesito 3.5.
Calabria	Le parti di testo <i>abrogate</i> sono omesse dal testo, ma sono comunque riportate nella nota a piè di pagina indicante la norma regionale che ha previsto l'abrogazione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>Negli altri casi (<i>parti di testo a termine scaduto, incostituzionali, ecc.</i>) le parti continuano a far parte del testo vigente, salvo riportare in nota a piè di pagina l'evoluzione normativa intervenuta.</p> <p>La ricerca per parole indirizza comunque all'unico testo disponibile e cioè quello coordinato vigente alla data di ricerca</p>
Emilia - Romagna	<p>Nell'ultimo testo vigente compare la scritta <i>abrogato</i> nelle parti abrogate. Per gli articoli/leggi a termine scaduto compare la nota <i>legge/articolo ad esaurita efficacia temporale</i>. Per gli articoli/leggi dichiarati incostituzionali è inserita una nota del redattore. Le parti di testo meramente modificative non sono omesse</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Le parti di testo abrogate sono omesse dal testo vigente dandone notizia in nota. Le parti di testo abrogate sono omesse dalla ricerca. Le parti di testo incostituzionali, illegittime e modificative sono ricomprese nell'ultimo testo vigente corredate di note in calce. Le disposizioni a termine scaduto sono presenti senza note esplicative. Il sistema informatico attualmente in uso non consente l'esclusione delle disposizioni abrogate dalla ricerca. E' allo studio una revisione del sistema che prevede la scelta di tale opzione da parte dell'utente prima dell'avvio della ricerca.</p>
Lazio (leggi)	<p>Le parti espressamente abrogate sono eliminate dal testo. L'abrogazione viene segnalata con una nota che, richiamata in calce al provvedimento, indica gli estremi della legge che ne ha disposto l'abrogazione.</p> <p>Non è prevista nessuna annotazione in caso di disposizioni a termine scaduto.</p> <p>Le parti meramente modificative non vengono omesse e la modifica introdotta dalle stesse è riportata nel testo modificato (nella sezione testo coordinato).</p> <p>Nel caso di sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, la parte dichiarata incostituzionale (l'intera legge o parte di questa) è segnalata tra parentesi tonde, con il carattere <i>corsivo</i> e con una nota in calce al provvedimento sono indicati gli estremi della sentenza e quelli della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale</p>
Liguria	<p>Le parti di testo abrogate sono espunte dalla versione coordinata con contestuale segnalazione in nota.</p> <p>Le parti di testo dichiarate incostituzionali vengono mantenute con apposita segnalazione in nota dalla quale si può accedere, attraverso un link, alla relativa sentenza.</p> <p>Le parti di testo meramente modificative sono contenute nel testo modificante (a partire dall'1 gennaio 2013) e nel testo coordinato</p>
Lombardia	<p>Le parti di testo abrogate vengono tolte dal testo.</p> <p>Quelle dichiarate incostituzionali dalla corte costituzionale vengono lasciate ma poste fra parentesi [quadre].</p> <p>Le parti modificative sono sempre inserite nel testo con accorgimenti grafici (virgolette, corsivo ecc.). In quest'ultimo caso la ricerca per</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>parole si indirizzerà sia sulla legge modificante che su quella modificata (se i rispettivi testi sono ancora in vigore)</p>
<p>Marche</p>	<p>Nel testo vigente, sono omesse le parti di testo abrogate e quelle che contengono modifiche ad altre norme. Nel secondo caso il testo viene sostituito da una serie di puntini e in nota viene riportato che, ad es., òil comma 1 di questo articolo sostituisce l'articolo 1 della l.r. nn/aaaaö <i>nb: a seguito di richieste provenienti dagli uffici, si sta pensando di ripristinare il testo</i></p> <p>Nel caso di norme incostituzionali/illegittime, in nota all'articolo o alla legge/regolamento (in caso di illegittimità dell'intero testo) viene riportata la decisione e il numero della sentenza.</p> <p>La ricerca può essere impostata sul testo vigente o sul testo storico della legge/regolamento, quindi il risultato della ricerca non vede la duplicazione di identiche soluzioni</p>
<p>Molise</p>	<p>-</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Le parti in questione sono omesse, corredando le suddette parti di una nota esplicativa</p>
<p>Puglia</p>	<p>Parti di testo a termine scaduto, incostituzionali o illegittime sono incluse nel testo vigente ed evidenziate con una formattazione con caratteri differenti.</p> <p>La ricerca riporta tutti i risultati, sia nel testo vigente che nei suoi atti modificativi.</p> <p>E' in esame una modifica evolutiva al sistema informativo che consenta, tramite un'opzione di scelta, la ricerca nel testo escludendo le parti abrogate</p>
<p>Sardegna (giunta)</p>	<p>No perché la banca dati non contiene i testi vigenti</p>
<p>Toscana</p>	<p>Le parti di testo abrogate vengono omesse, mentre restano nel testo, segnalate da una nota, quelle illegittime o incostituzionali. Quelle meramente modificative sono incluse nel testo e per la ricerca non ci sono particolari condizioni, quindi anche le leggi di modifica sono sempre presenti nei risultati della ricerca</p>
<p>Provincia di Trento</p>	<p>Le parti abrogate sono sempre omesse (a meno che l'abrogazione non sia soggetta a condizioni non ancora verificatesi). Se l'atto è abrogato per intero rimane in banca dati una pagina coi suoi estremi e il suo titolo, opportunamente annotata.</p> <p>Il testo degli atti interamente a termine (inequivoco e scaduto: come dovrebbero essere i bilanci, per esempio) è estrapolato dalla banca dati alla scadenza del termine, come se fosse abrogato. L'operazione non è estesa a singole disposizioni a termine, anche per motivi di praticità (sarebbe complesso starci dietro).</p> <p>Anche le disposizioni meramente modificative sono omesse.</p> <p>Se sono dichiarate illegittime intere leggi o intere disposizioni queste sono omesse, analogamente alle abrogazioni. Se sono dichiarate illegittime singole parole queste sono poste fra parentesi quadre, per rendere leggibile il testo. Ovviamente se la pronuncia non è</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

	d'illegittimità secca, ma ha carattere interpretativo non si omette nulla, ma si riassume in nota il dispositivo della sentenza
Valle d'Aosta	Le parti di testo abrogate, quelle a termine scaduto, quelle incostituzionali o illegittime e quelle meramente modificative sono incluse nell'ultimo testo vigente. In caso di abrogazione o incostituzionalità/illegittimità sono racchiuse tra parentesi quadre e in corsivo
Veneto	Quelle incostituzionali sono inserite fra parentesi quadre. Tutte le altre permangono fino ad effettiva abrogazione. In alcuni casi pur in presenza di abrogazione, in considerazione di norme di carattere transitorio che ne prolunghino la vigenza, si è ritenuto di utilizzare un carattere diverso e comunque di segnalare l'operazione nell'apparato di note

3.5.5. Si dà notizia delle *decisioni della corte costituzionale* (solo di accoglimento o anche di rigetto)?

In caso di sentenze di accoglimento viene modificato il testo dell'atto, ad esempio omettendo un comma o un articolo dichiarato incostituzionale, mettendolo fra parentesi o usando altri accorgimenti grafici?

Al testo dell'atto normativo su cui è intervenuta la sentenza viene attribuita, conseguentemente, una nuova data di vigenza?

Ci sono stati casi in cui s'è ritenuto che una sentenza costituzionale abbia causato la reviviscenza di un testo previgente (perché la sentenza lo afferma, perché censurava un vizio procedurale o altro: per un esempio vedi la sentenza n. 314 del 2009)? In questi casi la banca dati, oltre a dare notizia della sentenza, ha ripristinato il testo in parola (magari evidenziandolo graficamente)?

Abruzzo	Si da comunque conto delle decisioni della corte costituzionale. in caso di reviviscenza di un testo previgente la banca dati, oltre a dare notizia della sentenza, ripristina il testo in parola comunicandolo in nota. per le evidenziazioni vedi risposta a quesito 3.5.
Calabria	In caso di impugnativa di legge regionale da parte del Governo, nel testo vigente della norma interessata sono riportati data e numero di delibera dell'impugnativa (sotto il titolo della legge e prima dell'articolo, utilizzando caratteri di colore diverso). Con le medesime modalità si provvede successivamente ad annotare quanto disposto dall'eventuale sentenza di accoglimento o rigetto da parte della Corte costituzionale. Quando la sentenza della Corte, oltre a dichiarare l'illegittimità della norma impugnata, prevede la reviviscenza di un testo previgente, si procede a darne informazione in nota in tutte le leggi regionali interessate e si provvede al ripristino del testo in parola
Emilia - Romagna	Sì, si dà notizia con una nota del redattore delle decisioni della corte che dichiarano l'illegittimità costituzionale del testo. Il testo però non muta carattere nelle parti dichiarate illegittime e non viene creata una nuova

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	versione dell'atto normativo
Friuli Venezia Giulia	<p>Per le disposizioni di cui sia dichiarata, con sentenza della corte, l'incostituzionalità, sono predisposte delle note in calce alle medesime. Non compaiono nei testi pubblicati nella banca dati annotazioni relative a sentenze che abbiano rigettato i ricorsi presentati o dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Peraltro dalla pagina web della legge è consultabile, attraverso il collegamento attivo alla banca dati iter leggi, l'intero percorso legislativo, contenente anche le sentenze di rigetto pronunciate dalla corte costituzionale. Poiché la banca dati delle normative regionali non è attualmente dotata di un sistema in multivigenza, i testi delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime non recano ulteriori indicazioni riguardanti la loro vigenza, oltre alle annotazioni esplicative (recanti, fra l'altro, gli estremi della sentenza e della relativa pubblicazione nella g.u. 1° serie speciale). Qualora una sentenza della corte dia luogo alla reviviscenza di una disposizione legislativa o al ripristino di una versione antecedente del testo, la banca dati provvede ad inserire i testi aggiornati nel senso indicato dalla pronuncia della corte, corredandoli di note esplicative in calce agli articoli interessati. Va comunque rilevato che spesso la natura delle disposizioni impugnate e i conseguenti pronunciamenti della corte impediscono interventi puntuali sui testi. (ad esempio: illegittimità dichiarata nella parte in cui non si dispone o non si prevede una determinata fattispecie, illegittimità dichiarata di disposizioni legislative modificanti di precedenti disposizioni).</p> <p>Si riporta un esempio di ripristino effettuato a seguito di pronunciamento della corte costituzionale: con sentenza 165/2009 la corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 l.r. 6/2008. poiché detto articolo disponeva, al comma 1, la sostituzione degli artt. 1,2,3,4,5,6,7 e 8 della 29/1993 (disciplina dell'occupazione) con 6 articoli nonché, al comma 2, un regime transitorio per la norma sostituita al comma 1, si rese necessario ripristinare il testo previgente degli articoli da 1 a 6 e gli articoli 7 ed 8 implicitamente abrogati</p>
Lazio (leggi)	Si dà notizia solo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale e, come detto, la parte dichiarata incostituzionale è evidenziata con carattere <i>corsivo</i> , tra parentesi tonde
Liguria	<p>Si dà notizia solo delle sentenze di accoglimento. Il testo dell'atto non viene modificato, ma una nota indica l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità e un link rimanda alla relativa sentenza della Corte costituzionale. L'atto normativo su cui è intervenuta la sentenza non è attribuita una nuova data di vigenza.</p> <p>Con riguardo alla reviviscenza non si riscontrano casi dopo l'acquisizione della gestione da parte della struttura consiliare (aprile 2013)</p>
Lombardia	Sì. viene data notizia delle pronunce della corte costituzionale in nota

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>(siano esse sentenze o ordinanze con l'indicazione degli estremi della pronuncia - numero e anno, senza link alla stessa).</p> <p>Le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla corte costituzionale vengono lasciate nel testo ma poste fra parentesi [quadre], conseguentemente viene creata una nuova versione del testo e modificata la data di vigenza.</p> <p>Non si ha memoria di casi in cui si è ritenuto che una sentenza costituzionale abbia causato la reviviscenza di un testo previgente</p>
<p>Marche</p>	<p>Il testo dichiarato incostituzionale/illegittimo viene modificato solo nel caso di adeguamento alla sentenza con legge/regolamento regionale. Nella banca dati viene data notizia solo delle decisioni della corte costituzionale di accoglimento.</p> <p>Il testo dell'atto rimane inalterato, ma in nota si riporta la decisione e il numero della sentenza</p>
<p>Molise</p>	<p>No</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Se ne dà notizia con nota esplicativa nelle parti di testo interessate</p>
<p>Puglia</p>	<p>In apposita nota viene riportato il dispositivo della sentenza</p>
<p>Sardegna (giunta)</p>	<p>No</p>
<p>Toscana</p>	<p>Dell'esito delle sentenze della Corte costituzionale si dà conto in ogni caso, con una nota alle parti implicate o al titolo della legge, e si inserisce un link alla sentenza. Fino a qualche anno fa si dava conto soltanto delle sentenze di accoglimento, poi si è deciso di dare conto di tutte le sentenze della CC che interessavano le leggi toscane. Da ultimo si è introdotto l'uso delle parentesi quadre per segnalare la porzione di testo dichiarata illegittima, ma il testo resta visibile. Non ci sono altri interventi sul testo. Al momento non ci sono state situazioni di reviviscenza</p>
<p>Provincia di Trento</p>	<p>Si dà notizia di tutte le decisioni della corte.</p> <p>Il testo dell'atto viene modificato, secondo i criteri di massima indicati in 3.5.4.</p> <p>Al testo dell'atto viene data, conseguentemente, una nuova data di vigenza (corrispondente a quella di efficacia della sentenza, e cioè al giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta).</p> <p>Ci sono almeno un paio di casi in cui si ritiene che una sentenza della corte costituzionale abbia fatto rivivere norme antecedenti una modificazione travolta dalla sentenza stessa: in un caso perché l'incostituzionalità derivava da motivi procedurali (e non sostanziali), oltre che per quel che dice la sentenza (è la n. 95 del 1994; che però non parla di reviviscenza, né dà indicazioni inequivoche in tal senso, pare); in un secondo caso per questo secondo motivo soltanto (sentenza n. 356 del 1998; sempre senza indicazioni precise da parte della corte). In questi casi, quindi, si è ritenuto di ripristinare il testo previgente, riportandolo però fra parentesi quadre, spiegando l'intervento in nota - in termini ipotetici - e rinviando alla sentenza.</p> <p>Dato che sia la dottrina, sia la corte non sono giunte a conclusioni del</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>tutto inequivoche sul punto (ci pare), resta il dubbio su come trattare sentenze che dichiarino l'incostituzionalità di disposizioni modificative (almeno quando queste intervengono su singole parole); se in certi casi, che però - sulla scorta dei precedenti cui s'è accennato - non è detto siano risolvibili univocamente in base a quel che ha detto la corte, si può avere reviviscenza non converrebbe riprodurre sempre la disposizione in versione antecedente la modifica, lasciando comunque all'interprete, magari guidato dalle note, la soluzione del caso? Dato che la disposizione modificativa incostituzionale è sicuramente inapplicabile, mentre quella antecedente la modifica può darsi sia applicabile, sia pure in pochi casi.</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>Si dà notizia delle decisioni della Corte costituzionale.</p> <p>In caso di sentenze di accoglimento, viene modificato il testo dell'atto, omettendo i commi o articoli dichiarati incostituzionali, mettendoli in corsivo fra parentesi quadre.</p> <p>Non si rammentano casi in cui una sentenza costituzionale abbia causato la reviviscenza di un testo previgente</p>
<p>Veneto</p>	<p>Con una nota descrittiva di carattere sintetico vengono segnalate nell'apparato delle note che corredano i testi delle leggi tutte le sentenze o ordinanze che riguardano una legge regionale. le parti di testo dichiarate incostituzionali vengono omesse ed in alcuni casi inserite tra parentesi</p>

3.10. I testi sono classificati per materia?

La classificazione per materia può essere estesa alle partizioni di un testo (es.: singoli articoli che riguardano una materia diversa da quella dell'atto)? O ci sono altri strumenti per individuare le disposizioni intrusive?

Il sistema di classificazione è stato elaborato autonomamente? Oppure riprende tesauri o altri documenti? E' mai stato aggiornato, o ne è previsto l'aggiornamento?

<p>Abruzzo</p>	<p>I testi sono classificati per macrosettore e per materia sulla base dei criteri utilizzati dal servizio studi della camera dei deputati per la redazione del rapporto annuale sullo stato della legislazione. La classificazione è estesa anche ai singoli articoli riguardanti materia diversa da quella della legge.</p>
<p>Calabria</p>	<p>I testi di legge della banca dati normativa sono classificati per materia, con riferimento all'intero atto.</p> <p>Il sistema di classificazione utilizzato è quello adottato dalla Camera dei deputati nell'ambito della redazione dei rapporti annuali sulla legislazione regionale</p>
<p>Emilia - Romagna</p>	<p>Per ciascuna legge è fatta la classificazione per materia/e, la classificazione per materia non può essere estesa a partizioni di un testo. Il sistema di classificazione è stato elaborato dall'amministrazione interna</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Friuli Venezia Giulia	<p>Leggi regionali: sono classificate per materia. Il sistema viene implementato qualora se ne ravvisi la necessità. La classificazione non può essere estesa alle partizioni di una legge.</p> <p>Regolamenti: non esiste un sistema di classificazione, ma essendo provvedimenti di attuazione delle leggi regionali, cui sono collegati tramite link, la materia si ricava indirettamente da quella della legge</p>
Lazio (leggi)	<p>La classificazione per materia attiene all'atto nella sua interezza e non alle sue singole partizioni (quali articoli, commi, lettere, numeri). Il sistema di classificazione è molto desueto ed andrebbe aggiornato. È possibile effettuare una ricerca semplice:</p> <p>a) per materia (modalità in realtà poco utilizzata e limitata alla sezione <u>testo coordinato</u>);</p> <p>b) a testo libero, per parola, che consente di visualizzare le leggi che contengono la parola ricercata, solo nel caso in cui la stessa sia presente anche nel titolo</p>
Liguria	<p>Sì. La classificazione risponde agli standard di Normattiva. Non è estesa alle partizioni del testo. Non è possibile individuare le disposizioni intruse. La classificazione è stata aggiornata all'avvio della gestione autonoma da parte delle strutture consiliari</p>
Lombardia	<p>Per la classificazione delle leggi, dei regolamenti e dei progetti di legge, si è tenuto conto della evoluzione delle materie indicate dalla Costituzione (art. 117), accorpate in macrosettori di intervento, riprendendo lo schema predisposto per la formazione del Rapporto sullo stato della legislazione regionale della Camera dei deputati e quello del consiglio regionale della Lombardia.</p> <p>I macrosettori sono sei: Ordinamento istituzionale, Sviluppo economico e attività produttive, Territorio, ambiente e infrastrutture, Servizi alla persona e alla comunità, Bilancio e finanza regionale, Multisetto.</p> <p>Ugualmente per la classificazione per materia all'interno dei macrosettori si è utilizzato lo schema predisposto dalla Camera dei deputati per classificare la legislazione di tutte le regioni italiane, con l'aggiunta di alcune personalizzazioni (edilizia residenziale pubblica, collegati ed altro) per meglio evidenziare le caratteristiche della legislazione lombarda.</p> <p>La classificazione riguarda l'intero documento (legge/regolamento) e non parti di esso. In caso di interventi su più settori si utilizza un criterio di prevalenza ovvero in caso questo non risulti soddisfacente utilizzando la categoria multisetto o multimateria (quest'ultima all'interno del medesimo macrosetto)</p>
Marche	<p>I testi sono classificati per materia. La classificazione non può essere estesa alle partizioni del testo. Non ci sono strumenti per individuare le disposizioni intruse. Il sistema di classificazione risponde alle competenze delle regioni, risultanti anche dalle ultime riforme apportate alla Costituzione.</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>Il sistema di classificazione non è mai stato aggiornato e ad oggi non è previsto un aggiornamento</p>
Molise	<p>I testi sono classificati per materia: la classificazione si applica alla legge e non a singole norme</p>
Piemonte	<p>I testi sono classificati per materia a livello di atto. Il sistema di classificazione è al momento elaborato autonomamente. Oltre ad una materia complessiva del documento è possibile indicare delle sottomaterie afferenti a temi diversi</p>
Puglia	<p>I testi sono classificati per materia ed è possibile associare più materie per ogni singolo atto. E' in esame una modifica evolutiva al sistema informativo che consenta la classificazione atomica a livello di elemento primario (comma, articolo, capo, titolo, etc.). Il sistema non fa, al momento, uso di tesauri. E' previsto un aggiornamento in tal senso</p>
Sardegna (giunta)	<p>I testi non classificati per materia</p>
Toscana	<p>La classificazione avviene per materia. È possibile assegnare più materie allo stesso testo, ma non è possibile classificare per unità minori. Non ci sono strumenti per individuare le disposizioni intruse. Per il sistema di classificazione si è adottata la classificazione concordata con la camera dei deputati per il questionario sul Rapporto della legislazione con alcune rare specificazioni</p>
Provincia di Trento	<p>I singoli atti sono classificati per materia (anche più d'una, se è impossibile stabilirne una prevalente; tenuto conto che le singole disposizioni riguardanti un'altra materia, però, possono essere comunque attribuite a quest'ultima, secondo quanto si dirà qui di seguito).</p> <p>La classificazione è estesa alle disposizioni intruse (di norma articoli, ma volendo anche partizioni inferiori o superiori), quando queste hanno vita autonoma (cioè quando non sono modificazioni testuali di un'altra legge). Quindi le disposizioni intruse sono rintracciabili in una ricerca per materia, attivando un apposito comando.</p> <p>Il sistema di classificazione è usato per tutti gli atti del consiglio (compresi quelli inclusi in altre banche dati, come quella sugli atti politici; ma anche per lo spoglio di riviste e simili); è stato realizzato autonomamente alle fine del secolo scorso tenendo conto del thesaurus utilizzato all'epoca dal senato. Non è mai stato aggiornato; per alcuni riguardi sarebbe opportuno rivederlo, ma la conseguente necessità di riclassificare tutti gli atti ha trattenuto dal farlo, finora</p>
Valle d'Aosta	<p>I testi sono classificati per materia, con un sistema di classificazione elaborato autonomamente, non recentemente aggiornato e di cui non si prevede l'aggiornamento</p>
Veneto	<p>I testi sono suddivisi in un indice cronologico ed in un indice sistematico per materia autonomamente elaborato. L'indice sistematico se necessario viene aggiornato</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

4.1. Quali sono gli elementi ricercabili? (es.: data di un atto, anno, numero, parole nel testo, parole nel titolo, materia a cui è attribuito un atto o eventualmente le sue disposizioni intrusive, legislatura ecc. Se ci sono maschere diverse per la ricerca semplificata e la ricerca complessa specificare in quale maschera di ricerca sono indicati)

In sede di ricerca questi elementi sono combinabili? (es.: è possibile cercare le leggi in materia di trasporti promulgate in un certo periodo?)

Abruzzo	<p>L'accesso alla banca dati presenta un menù base con quattro possibilità di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ricerca per anno e/o numero (consente di visualizzare l'elenco di tutte le leggi pubblicate nell'anno di riferimento scelto o la ricerca di una singola legge specificandone l'anno ed il numero); • la ricerca per parola o frase esatta nei titoli (consente di effettuare una ricerca libera per parola o frase esatta contenuta nei titoli delle leggi); • la ricerca per parola o frase esatta nei testi (consente di effettuare una ricerca libera per parola o frase esatta contenuta nei testi delle leggi); • la ricerca per materia di classificazione (consente la ricerca delle leggi regionali per macrosettore e per materia di classificazione)
Calabria	<p>Leggi: la banca dati delle leggi regionali consente sola la modalità di ricerca semplice. Essa avviene digitando gli estremi dell'atto (anno, numero, oggetto) o, in alternativa, le parole nel titolo o nel testo dell'atto. Tali elementi sono combinabili. Non è invece possibile ricercare l'atto vigente ad una determinata data.</p> <p>Regolamenti consiglio: è possibile effettuare una ricerca testuale sulla singola pagina della banca dati o sull'intero testo del regolamento selezionato</p> <p>Regolamenti giunta: i testi sono ricercabili per anno e, all'interno dell'anno, per numerazione progressiva</p>
Emilia - Romagna	<p>Ricerca leggi e regolamenti: ricerca per numero e testo contemporanea all'interno delle collezioni normative.</p> <p>Ricerca avanzata: ricerca per campi, testo e data di approvazione o pubblicazione contemporanea all'interno delle collezioni normative.</p> <p>Ricerca per citazioni: ricerca dei documenti che citano il documento richiesto all'interno delle collezioni normative.</p> <p>Ricerca per argomento: ricerca per argomento all'interno delle collezioni normative</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Leggi regionali: gli elementi ricercabili sono anno, numero, articolo, materia, una o più parole contenute nel testo o nel titolo. Tutte le modalità di ricerca sono fra di loro abbinabili.</p> <p>Regolamenti: ricerca per anno, per parola o frase esatta nell'oggetto</p>
Lazio (leggi)	<p>Le leggi possono essere ricercate per</p> <ul style="list-style-type: none"> • estremi della legge (mese, anno e numero); • parola (senza distinzione tra titolo o testo); • per materia (modalità limitata alla sezione testo coordinato). <p>Tutti questi elementi sono tra loro combinabili.</p> <p>Non sono previste altre maschere di ricerca né forme di ricerca avanzata</p>
Liguria	<p>Gli elementi ricercabili sono: data, anno, numero, articolo, ricerca parole nel testo e</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>nel titolo (almeno una parola, nel titolo, nel testo o frase esatta), esclusione dei testi abrogati, materia</p>
Lombardia	<p>Tramite il tasto ricerca è possibile accedere al maschera di ricerca: è prevista la possibilità di ricerca a testo libero o per estremi.</p> <p>La ricerca full-text viene eseguita sul titolo e su tutto il testo della legge. Nei box di ricerca possono essere usate frasi o singole parole. Sono supportati gli operatori and, or, not, che però non è indispensabile usare.</p> <p>Esempio 1: se inserisco nel titolo della legge "regione or Lombardia", e non compilo altri campi, verranno visualizzate tutte le leggi che contengono nel titolo o "regione" o "Lombardia".</p> <p>Esempio 2: se inserisco nella ricerca full text "regione Lombardia", e non compilo altri campi, verranno visualizzate le leggi che contengono nel testo, compreso il titolo, entrambi i termini. i termini ricercati sono evidenziati nel testo in rosso per facilitare il lettore.</p> <p>Le parole ricercate, una volta aperte le singole leggi (o regolamenti) sono colorate in rosso per facilitare l'utente.</p> <p>E' possibile ricercare gli atti attraverso diverse modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estremi dell'atto: giorno, mese, anno, numero - tipo di atto: legge, regolamento regionale ecc. - ricerca libera: parole nel testo (sia nel titolo che negli articoli) - classificazione dell'atto: per legislatura, per macrosettore, per materia, per tipologia normativa, per tecnica redazionale, per status (vigente, abrogata ecc.). <p>E' possibile fare anche ricerche di tipo incrociato: ad esempio tutte le leggi vigenti in un determinato settore oppure tutte le leggi nel macrosettore territorio ed ambiente della VI legislatura.</p> <p>La ricerca è possibile anche sugli allegati purché questi siano inseriti nel documento che contiene anche l'articolato. Qualora gli allegati siano in un documento esterno la ricerca non è possibile</p>
Marche	<p>La ricerca può essere fatta all'interno dei testi vigenti o dei testi storici nei seguenti modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per ordine cronologico: selezionando l'anno si ottengono tutte le leggi/regolamenti dello stesso anno 2. per aree tematiche: selezionando la voce si ottengono tutte le leggi/regolamenti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>classificate nella stessa voce</p> <p>3. per ricerca semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ricerca per parola/e su titolo: il risultato sono tutte le legge/regolamenti che contengono la parola nel titolo <input type="checkbox"/> ricerca per parola/e su testo: il risultato sono tutte le legge/regolamenti e i relativi articolo che contengono la parola nel testo (viene indicato anche il comma). <p>ad esempio digitando "aerdorica", nel risultato della ricerca è possibile cliccare sugli estremi della legge per visualizzare l'intera legge oppure è possibile cliccare sul dettaglio così da visualizzare il solo articolo in cui compare la parola (il risultato della ricerca specifica il comma)</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 marzo 2009, n. 6</p> <p>...1. La Giunta regionale promuove l'ingresso di nuovi soci nella società "Aerdorica" s.p.a., a partecipazione di soggett...</p> <p>(B.U. 26 marzo 2009, n. 30)</p> <p>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 marzo 2009, n. 6 > Art. 1 > Comma 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006. n. 8</p> <p>4. per ricerca avanzata, che permette di combinare più opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> possibilità di ricerca per parola/e tra: <ul style="list-style-type: none"> • titolo • testo <input type="checkbox"/> possibilità di scegliere il livello di precisione tra: <ul style="list-style-type: none"> • tutte le parole • frase esatta • una delle parole <input type="checkbox"/> possibilità di scegliere la tipologia tra: <ul style="list-style-type: none"> • tutti i documenti • leggi regionali • regolamenti regionali <input type="checkbox"/> possibilità di scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • anno (non un periodo) • numero • classificazione
<p>Molise</p>	<p>La ricerca può essere effettuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per atto (legge o regolamento o entrambi); 2) per anno; 3) per numero di legge o regolamento; 4) per parola contenuta nell'oggetto; 5) per argomento (materia); <p>in combinazione tra singoli o più elementi della ricerca</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

Piemonte	<p>Per leggi e progetti la ricerca è disponibile per: numero e anno legge, numero progetto, legislatura, anno promulgazione, anno pubblicazione, commissione permanente che l'ha seguito, parole nel testo, nel titolo o in tutto il documento, materia trattata, gruppo consiliare proponente, tipo proponente, consigliere proponente, indicatori giuridici e finanziari</p>
Puglia	<p>La ricerca consente l'uso, eventualmente in combinazione, di tutti gli elementi ricercabili citati. E' in esame una possibile evoluzione del sistema per la gestione delle disposizioni intrusive</p>
Sardegna (giunta)	<p>E' presente un motore di ricerca generale del sito che consente la ricerca libera delle leggi</p>
Toscana	<p>La ricerca si può fare per data dell'atto, per anno e per numero, anche su un singolo articolo. Si può fare anche per parole nel testo o nel titolo e per materia. I dati numerici sono ricercabili dalla ricerca semplice, insieme alla ricerca per parola nel testo o nel titolo. La ricerca avanzata comprende tutte le possibilità di quella semplice, più la ricerca per materia. I dati ricercabili sono anche combinabili</p>
Provincia di Trento	<ul style="list-style-type: none"> • Parole nel titolo o nel testo • anno e numero, oppure numero e data dell'atto compresi fra x e y • tipo di atto (legge provinciale ecc.) • materia (in questa sede si può decidere se comprendere o meno nella ricerca le disposizioni intrusive, o gli atti classificati nelle sottomaterie di una materia selezionata). <p>Inoltre è possibile limitare la ricerca ai soli atti in vigore (escludendo quindi quelli abrogati, a termine, incostituzionali o esclusivamente modificativi). Non c'è distinzione fra maschera di ricerca semplice e maschera di ricerca complessa (anche se le materie non sono immediatamente visualizzate nella schermata di layout: prima bisogna aprirle). Tutti questi elementi sono liberamente combinabili. Inoltre è possibile, partendo da un'altra pagina e da un elenco alfabetico, individuare le leggi fondamentali della provincia; le leggi fondamentali sono quelle normativamente fornite di un titolo breve (tranne pochissime eccezioni), e la ricerca parte da un elenco che riprende, sostanzialmente, la denominazione dei titoli brevi. In altri termini, si tratta di una specie di ricerca per materia, limitata alle leggi più importanti (quelle che disciplinano in maniera sufficientemente organica una materia), sulla base di indicazioni di materia e - indirettamente - d'importanza date dal legislatore. Per costruire questi meccanismi abbiamo ripreso, in parte, modelli in uso in altri paesi, e particolarmente in Austria. Non costituisce una modalità di ricerca, ma può aiutare a orientarsi nella ricerca un vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali, anch'esso accessibile dalle pagine della banca dati. Il vademecum raggruppa per materia tutte le leggi in vigore e i loro regolamenti attuativi, con alcune brevissime indicazioni sul loro contenuto e altre informazioni connesse (es.: norme d'attuazione dello statuto e risorse internet provinciali riguardanti una materia)</p>
Valle d'Aosta	<p>Per gli atti normativi, gli elementi ricercabili sono gli estremi di un atto, l'anno, il numero, le parole nel testo e nel titolo, la classificazione secondo la quale sono</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017
		Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

	ripartiti gli atti, combinabili tra loro
Veneto	Nell'indice cronologico per anno, con la ricerca libera testuale per parole presenti sia nel titolo delle leggi che nel testo, nell'indice sistematico per parole e per materia

4.2. Se la banca dati contiene diversi tipi di atto (es.: interrogazioni e progetti di legge) è possibile cercare un elemento (es.: una materia cui sono attribuiti gli atti) nel complesso di questi atti, o lo si può fare solo con riguardo a ogni singolo tipo di atto?

Abruzzo	-
Calabria	Leggi: la banca dati contiene diversi tipi di atti, ai quali però si accede tramite specifico link; la ricerca, pertanto, è riferibile esclusivamente a ogni singolo tipo di atto. Regolamenti consiglio: non applicabile ai regolamenti. Regolamenti giunta: la banca dati contiene solo regolamenti
Emilia - Romagna	Sì
Friuli Venezia Giulia	Leggi regionali e regolamenti: è possibile cercare leggi e regolamenti sia singolarmente che con una ricerca unica il cui risultato fornirà i diversi tipi di atto contenenti una determinata ricorrenza
Lazio (leggi)	Le due banche dati, testo storico e testo coordinato, non comunicano tra loro e, pertanto, non è possibile effettuare forme di ricerche contemporanee nelle due banche dati
Liguria	Vedi altro questionario relativo alla banca dati attività istituzionali
Lombardia	La ricerca avviene preselezionando il tipo di atto tra quelli indicati al punto 1.1.
Marche	La ricerca può includere contemporaneamente nel risultato: leggi, regolamenti, statuto e leggi statutarie. Il regolamento interno e i relativi atti modificativi non rientrano nel motore di ricerca
Molise	La banca dati contiene solo leggi e regolamenti
Piemonte	Esistono banche dati separate, ma utilizzano lo stesso standard di classificazione
Puglia	La banca dati permette di ricercare un elemento nel complesso dei diversi tipi di atto presenti
Sardegna (giunta)	No
Toscana	-
Provincia di Trento	Gli elementi possono essere cercati a piacere in tutti gli atti, in un solo tipo o in più tipi di atto
Valle d'Aosta	Lo si può fare solo con riguardo a ogni singolo tipo di atto
Veneto	Non abbiamo questa possibilità

4.5. Nella ricerca è possibile utilizzare operatori logici booleani (tutti, o quali)?

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017
		Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

E' possibile il mascheramento di parte di una parola?

Sono ricercate esattamente le parole immesse nella stringa di ricerca, oppure il motore di ricerca usa algoritmi che individuano anche sinonimi o simili?

Abruzzo	E' possibile utilizzare solo una o più parole
Calabria	Leggi: non è possibile utilizzare operatori logici booleani. è possibile effettuare la ricerca specificando uno dei seguenti criteri: òparola esattaö, òalmeno una parolaö o òtutte le paroleö. Regolamenti consiglio: no. Regolamenti giunta: no.
Emilia - Romagna	Nella ricerca non è possibile utilizzare operatori logici booleani, tuttavia è possibile scegliere tra le opzioni: tutte le parole, almeno una parola, frase esatta in tutto il testo (solo documenti vigenti), oltanto nel titolo (tutti i documenti). E' possibile il mascheramento di parte di una parola attraverso l'uso del simbolo ò*ö. Il motore di ricerca non è realizzato con algoritmi per individuare sinonimi o simili
Friuli Venezia Giulia	Leggi regionali: non sono utilizzabili gli operatori logici booleani, presenti fino al 2015 e poi eliminati, considerato il loro scarso utilizzo. E' allo studio una funzionalità che consenta di ricercare la troncatura di parole. Non esiste una ricerca che individui sinonimi
Lazio (leggi)	Il motore di ricerca è molto elementare: non possono essere utilizzati operatori booleani né forme di mascheramento. Il motore di ricerca della banca dati è molto desueto. In realtà la ricerca per parole è poco utilizzata anche perché i relativi risultati non sono molto efficaci ed attendibili
Liguria	Non è possibile utilizzare operatori logici booleani, né il mascheramento di parte di una parola e neppure fare ricerche su sinonimi o simili
Lombardia	Vedi quanto riportato al punto 4.1.
Marche	Non è possibile utilizzare operatori logici booleani. E' possibile il mascheramento di parte di una parola (ad es. in ricerca avanzata, selezionando ricerca nel titolo, digitando òstatutö, ottengo come risultato: tutte le leggi nel cui titolo compare la parola òstatutoö e òstatutariaö. Nella ricerca di più parole è possibile selezionare l'opzione: òtutte le paroleö, òla frase esattaö o òuna delle paroleö
Molise	No
Piemonte	Non esplicitamente. Le ricerche in and e in or sono indicabili tra i parametri della ricerca full text. Non vengono al momento identificati sinonimi
Puglia	La ricerca consente l'utilizzo di operatori logici booleani (and e or).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>E' in esame una evoluzione nel sistema informativo che consenta il mascheramento della parola e la ricerca mediante sinonimi e/o assonanze</p>
Sardegna (giunta)	No
Toscana	No. La ricerca è fatta sulle parole immesse nella stringa e l'esito della ricerca non comprende sinonimi o simili
Provincia di Trento	E' possibile usare gli operatori logici booleani e mascherare una parte di parola cercata. Si usa, comunque, un algoritmo di ricerca simile a quello di google: quindi la ricerca comprende automaticamente sinonimi, ed è possibile anche cercare sintagmi (espressioni complesse), includendoli fra virgolette
Valle d'Aosta	No, sono ricercate esattamente le parole immesse nella stringa di ricerca
Veneto	<p>I criteri di ricerca sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> almeno una parola immessa <input checked="" type="checkbox"/> tutte le parole immesse <input type="checkbox"/> frase esatta

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017
		Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

6.2. Banche dati di atti consiliari

3.3.1. Nel caso delle **banche dati che riguardano l'attività dei consigli**, analogamente, i testi pubblicati in banca dati sono conformi agli originali depositati o subiscono interventi redazionali?

Se sì, che tipo d'interventi? (es.: correzione dei refusi di cui s'è detto a proposito delle banche dati normative; correzioni formali sul testo di progetti di legge per adeguarli alle direttive di tecnica legislativa; omissione di dati contenuti in interrogazioni per motivi di privacy)

Abruzzo	-
Provincia di Bolzano	I testi pubblicati in banca dati sono conformi agli originali
Calabria	I testi possono subire correzioni dei refusi o altre correzioni formali
Emilia - Romagna	I testi possono subire piccoli interventi redazionali, in caso di evidenti refusi. Se necessario sono operate omissioni di dati per motivi di privacy. Progetti di legge: il testo caricato in banca dati è conforme al documento originale presentato
Friuli Venezia Giulia	I testi dei progetti di legge pubblicati in banca dati sono sottoposti ad un drafting formale per adeguarli alle regole di tecnica legislativa
Lazio	I testi pubblicati nella banca dati sono conformi agli originali depositati. Qualora fossero presenti dati personali, sensibili e giudiziari nel testo, gli stessi sarebbero oscurati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Liguria	I testi contenuti in attività istituzionali sono conformi agli originali depositati. Possono subire interventi redazionali laddove è evidente un refuso (segnalato dalla struttura competente o individuato in fase di acquisizione). Inoltre, soprattutto nel caso di testi di iniziative di sindacato ispettivo e di indirizzo è possibile l'inserimento di omissis per eliminare riferimenti a tutela della privacy.
Lombardia	Gli originali sono presentati in formato cartaceo. Gli atti sono scansionati e archiviati in banca dati in formato PDF. Pertanto i testi degli atti presentati sono conformi agli originali depositati
Marche	Gli atti vengono pubblicati dopo che gli uffici hanno applicato le direttive di tecnica legislativa (sempre che questa non modifichi in modo significativo l'intenzione del proponente) o di privacy
Piemonte	Sono conformi
Puglia	Subiscono interventi redazionali finalizzati alla corretta applicazione delle regole tecnico-normative e di drafting tutti gli atti sottoposti ad esame e/o approvazione da parte dell'assemblea
Sardegna	Non è prevista la correzione automatica di errori o refusi; le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017 Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni
---	---	---

	eventuali correzioni da apportare al testo sono trasmesse all'operatore addetto al caricamento dei dati che provvede ad inserirle
Toscana	Il documento inserito è quello depositato in cartaceo all'ufficio protocollo che viene scannerizzato ed inserito in banca dati
Provincia di Trento	I testi pubblicati possono subire interventi redazionali; in tal caso è pubblicato il testo corretto (mentre è tenuta traccia del testo originale nel protocollo). Ci sono tre tipi principali d'intervento: a) mascheramento di dati che possono identificare una persona, per rispettarne la privacy (es: omissione di nomi nel testo di interrogazioni o risposte a interrogazioni); b) correzione dei disegni di legge per adeguarli alle direttive di tecnica legislativa (oltre che correzione di refusi), specie quando la correzione ha carattere meramente formale e anche un po' oltre, se il proponente è d'accordo. Questo avviene, in special modo, per i disegni di legge non scritti o rivisti dagli uffici consiliari prima della presentazione (e cioè per circa il 30 % delle iniziative consiliari) e per i disegni di legge di giunta; oltre che per i passaggi successivi del procedimento, ovviamente, in relazione alle modifiche subite dal testo; c) correzione formale (es.: di refusi contenuti nel testo originale) di tutti gli altri atti deliberati dal consiglio (es.: mozioni)
Valle d'Aosta	I testi pubblicati in banca dati sono conformi agli originali depositati
Veneto	Sono conformi agli originali, tuttavia, sono possibili alcune correzioni relative a refusi o di carattere stilistico. normalmente in tali casi si avverte con mail il primo firmatario o il gruppo delle correzioni apportate

3.10. I testi sono classificati per materia?

La classificazione per materia può essere estesa alle partizioni di un testo (es.: singoli articoli che riguardano una materia diversa da quella dell'atto)? O ci sono altri strumenti per individuare le disposizioni intrusive?

Il sistema di classificazione è stato elaborato autonomamente? Oppure riprende tesauri o altri documenti? E' mai stato aggiornato, o ne è previsto l'aggiornamento?

Abruzzo	-
Provincia di Bolzano	Non per quanto riguarda la banca dati del consiglio
Calabria	No
Emilia - Romagna	Non è prevista classificazione per materia
Friuli Venezia Giulia	I testi sono classificati per materia e anche la ricerca può essere effettuata per materia
Lazio	No
Liguria	Al momento dell'inserimento o acquisizione in banca dati il

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017
		Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

	<p>sistema chiede di abbinare l'iniziativa ad un argomento, adempimento che consente di effettuare nella pagina internet di ricerca generica dei procedimenti una scelta in base al raggruppamento/materia.</p> <p>Non ci sono strumenti per individuare le disposizioni intruse.</p> <p>Il sistema di classificazione è stato elaborato al momento dell'analisi effettuata dagli addetti informatici che hanno realizzato l'applicativo attività istituzionali. Non riprende tesauri o altri documenti. È stato fatto un aggiornamento delle materie anche sulla base degli standard di Normattiva.</p>
Lombardia	I testi non sono classificati per materia
Marche	No
Piemonte	<p>I testi sono classificati per materia a livello di atto.</p> <p>Il sistema di classificazione è al momento elaborato autonomamente.</p> <p>Oltre ad una materia complessiva del documento è possibile indicare delle sottomaterie afferenti a temi diversi.</p> <p>Il sistema di classificazione è omogeneo per tutti gli atti trattati dalle diverse banche dati</p>
Puglia	No
Sardegna	-
Toscana	Non ci sono classificazioni per materia
Provincia di Trento	<p>I singoli atti (ma non le loro partizioni) sono classificati per materia</p> <p>Il sistema di classificazione è usato per tutti gli atti del consiglio (compresi quelli inclusi in altre banche dati, come le leggi o le sentenze costituzionali; ma anche per lo spoglio di riviste e simili); è stato realizzato autonomamente alle fine del secolo scorso tenendo conto del thesaurus utilizzato all'epoca dal senato. Non è mai stato aggiornato; per alcuni riguardi sarebbe opportuno rivederlo, ma la conseguente necessità di riclassificare tutti gli atti ha trattenuto dal farlo, finora.</p>
Valle d'Aosta	-
Veneto	No

4.1. Quali sono gli elementi ricercabili? (es.: data di un atto, anno, numero, parole nel testo, parole nel titolo, materia a cui è attribuito un atto o eventualmente le sue disposizioni intruse, legislatura ecc. Se ci sono maschere diverse per la ricerca semplificata e la ricerca complessa specificare in quale maschera di ricerca sono indicati)

In sede di ricerca questi elementi sono combinabili? (es.: è possibile cercare le leggi in materia di trasporti promulgate in un certo periodo?)

Abruzzo	-
Provincia di Bolzano	E' possibile effettuare una ricerca per anno, numero, data, parole

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>nel testo e parole nel titolo e sono combinabili</p>
<p>Calabria</p>	<p>E' possibile la ricerca per legislatura, numero atto, proponente, oggetto e anno. tali elementi possono essere combinati</p>
<p>Emilia - Romagna</p>	<p>I testi dei progetti di legge presentati sono ricercabili per legislatura. nell'ambito della legislatura per anno, per n. di oggetto, anche in un range di numeri di oggetto; per iniziativa (giunta, consigliere firmatario, popolare); sono inoltre ricercabili con ricerca testuale libera sia nel testo che nel titolo. vi è una sola maschera di ricerca con gli elementi sopra indicati, tali elementi sono combinabili fra loro.</p> <p>I testi degli atti ispettivi e di indirizzo politico sono ricercabili per legislatura. nell'ambito della legislatura per n. di oggetto e per range di oggetti, per data di presentazione e per range di date di presentazione; sono inoltre ricercabili con ricerca testuale libera sia nel testo che nel titolo. Vi è una sola maschera di ricerca con gli elementi sopra indicati, tali elementi sono combinabili fra loro</p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>La ricerca delle schede dell'iter dei progetti può avvenire secondo i seguenti parametri di ricerca, anche combinabili fra loro:</p> <p>legislatura, tipo atto, numero atto, proponenti (menù a tendina: giunta regionale, iniziativa popolare, nominativo consigliere), commissione competente, titolo progetto, commissione consiliare, proposte di legge sottoposte al parere del consiglio delle autonomie locali, progetti di legge richiamabili in aula, stato iter (menù a tendina con distinzione tra varie tipologie rispettivamente tra iter pendenti e iter conclusi), periodo/data (dal í al), impugnative del governo (con menù a tendina: leggi pubblicate con pendente il termine per l'impugnativa, leggi non impugnate, leggi impugnate con giudizio pendente, leggi impugnate con giudizio concluso), materia, anno e numero della legge.</p> <p>Il risultato della ricerca è un elenco di progetti (numero, tipo atto, titolo) dal quale è possibile aprire, attraverso un link, la specifica scheda dell'iter del progetto di legge ricercato</p>
<p>Lazio</p>	<p>Gli elementi ricercabili sono: numero e data dell'atto, parole nel titolo, proponente e stato dell'atto</p>
<p>Liguria</p>	<p>Gli elementi ricercabili sono: legislatura, numero, oggetto (con chiave di ricerca = 1 parola), tipo procedimento, proponente, raggruppamento. Sono combinabili tra di loro.</p> <p>Si può effettuare una ricerca anche attraverso una funzione denominata "elenco interrogazioni, interpellanze, mozioni" che consente di acquisire tutte le iniziative suddivise per tipologia: cliccando sulla singola voce se ne visualizza l'iter.</p> <p>Nella parte client (ovvero nell'applicativo installato in ogni postazione interna) è possibile anche accedere all'elenco delle</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>leggi, deliberazioni, regolamenti con il medesimo funzionamento di cui sopra.</p> <p>Non sono combinabili elementi di ricerca</p>
Lombardia	<p>Gli atti sono ricercabili, con riferimento alla singola legislazione, come ricerca per: numero, data presentazione, proponenti, gruppo consiliare, parole nell'oggetto, commissione di competenza, assessorato di competenza, per stato dell'atto (in corso o concluso)</p>
Marche	<p>I parametri di ricerca, combinabili, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> legislatura: a partire dalla VIII <input type="checkbox"/> numero <input type="checkbox"/> iniziativa <input type="checkbox"/> oggetto <p>Proposte di legge statutarie (pdl): non vi è un motore di ricerca, ma solo l'elenco delle proposte relativa a ciascuna legislatura (VIII, IX, X)</p>
Piemonte	<p>Tipo di atto, legislatura, numero atto, date (di presentazione, assegnazione commissione, votazione, ritiro, í = presentatore/i, gruppo di appartenenza, esito, classificazione e parola/e del testo</p>
Puglia	<p>Gli elementi ricercabili sono tutti quelli caratteristici dell'iter procedimentale: data di arrivo, parole presenti nell'oggetto, tipo d'iniziativa, numero atto, proponente, numero legge, data/periodo/anno legge, numero delibera, data/periodo/anno delibera, commissione assegnataria in sede referente, commissione assegnataria in sede consultiva, parole presenti nell'oggetto della legge, assessorato competente (nel caso di atti del sindacato ispettivo). Tutti gli elementi previsti nel modulo di ricerca sono combinabili</p>
Sardegna	<p>Il sistema non prevede la ricerca all'interno del singolo documento</p>
Toscana	<p>Gli atti sono ricercabili per nominativo del consigliere, tipologia, data e legislatura, e per esito (presentato, non trattato, approvato, ritirato, respinto, svolto, confluuto, decaduto, trasformato, svolto in commissione).</p> <p>E' anche possibile inserire la ricerca di parole o testo</p>
Provincia di Trento	<ul style="list-style-type: none"> • Legislatura • parole solo nel titolo o in tutto il testo di un atto • anno e numero, oppure numero e data dell'atto compresi fra x e y • tipo di atto • materia (in questa sede si può decidere se comprendere o meno nella ricerca gli atti classificati nelle sottomaterie di una materia selezionata) • per ogni tipo di atto, inoltre, sono ricercabili ulteriori

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>elementi, che possono variare (es.: per le interrogazioni tipo, esito, firmatario o firmatari; per i disegni di legge tipo, commissione permanente di assegnazione, esito, stato corrente, firmatario o firmatari).</p> <p>Tutti questi elementi sono combinabili</p> <p>Non c'è distinzione fra maschera di ricerca semplice e maschera di ricerca complessa (anche se gli elementi ulteriori di cui si è appena detto e le materie non sono immediatamente visualizzati nella schermata di layout: prima bisogna aprirli)</p>
Valle d'Aosta	<p>Per gli atti normativi, gli elementi ricercabili sono gli estremi di un atto, l'anno, il numero, le parole nel testo e nel titolo, la classificazione secondo la quale sono ripartiti gli atti, combinabili tra loro</p>
Veneto	<p>La ricerca è possibile solo per tipo di atto (nel caso dei progetti di legge regionale e statale), per anno, per commissione, per numero, per presentatore, per parole.</p> <p>Nella banca dati dei resoconti e verbali è possibile la ricerca con più elementi combinabili (per seduta, tipo di provvedimento, oggetto, relatori, consiglieri intervenuti nella discussione, riferimento alla legge e delibera)</p>

4.2. Se la banca dati contiene diversi tipi di atto (es.: interrogazioni e progetti di legge) è possibile cercare un elemento (es.: una materia cui sono attribuiti gli atti) nel complesso di questi atti, o lo si può fare solo con riguardo a ogni singolo tipo di atto?

Abruzzo	-
Provincia di Bolzano	E' possibile effettuare una ricerca includendo tutti i tipi di atto
Calabria	La ricerca è possibile soltanto con riferimento al singolo atto
Emilia - Romagna	È possibile effettuare una ricerca testuale nel complesso di tutti gli atti e una ricerca cronologica
Friuli Venezia Giulia	No
Lazio	No
Liguria	Si è possibile cercare un elemento nel complesso degli atti
Lombardia	<p>Nella banca dati vi sono solo gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo.</p> <p>Le ricerche possono essere eseguite singolarmente ovvero sul complesso di essi</p>
Marche	Lo si può fare con riguardo alla stessa tipologia di atto
Piemonte	<p>Il sistema di classificazione è comune nelle varie tipologie di banca dati, ma non esiste al momento un motore di ricerca tematica a 360 gradi. Se ne sta prevedendo comunque una futura integrazione</p>
Puglia	La ricerca è possibile per tipologia di atto
Sardegna	-

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 16 febbraio 2017
		Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento) Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni

Toscana	La ricerca è possibile anche contemporaneamente su tutti gli atti
Provincia di Trento	I tipi di atto, come tutti gli altri elementi ricercabili, sono combinabili liberamente; ad esempio si possono cercare tutti o certi tipi di atto attribuiti a una certa materia, oppure un certo tipo di atto presentato in un certo lasso di tempo ecc.
Valle d'Aosta	Lo si può fare solo con riguardo a ogni singolo tipo di atto
Veneto	Non abbiamo questa possibilità

4.5. Nella ricerca è possibile utilizzare operatori logici booleani (tutti, o quali)?
E' possibile il mascheramento di parte di una parola?

Sono ricercate esattamente le parole immesse nella stringa di ricerca, oppure il motore di ricerca usa algoritmi che individuano anche sinonimi o simili?

Abruzzo	-
Provincia di Bolzano	No. No. Sono ricercate solo le parole immesse
Calabria	Solo and. No. E' possibile la ricerca per sinonimi
Emilia - Romagna	È possibile ricercare un insieme di parole, una singola parola, una frase esatta
Friuli Venezia Giulia	Non sono ammessi operatori logici booleani né il mascheramento di parte di parole
Lazio	Non è possibile
Liguria	Non è possibile utilizzare operatori logici booleani. Non è possibile il mascheramento di parte di una parola. Il motore di ricerca non individua sinonimi o simili
Lombardia	Sono ricercate esattamente le parole immesse nella stringa di ricerca oppure per radice/suffisso (es. argomento o argomentare = ricerca per òargom*ö)
Marche	Non è possibile utilizzare operatori logici booleani. E' possibile il mascheramento di parte di una parola (ad es. òcomö, ottengo come risultato: tutti gli atti della stessa tipologia che nell'oggetto compare la parola òcommissioneö, òcommaö, òcomuneö, òcomponente"í) Nella ricerca di più parole non è possibile selezionare l'opzione: òtutte le paroleö, òla frase esattaö o òuna delle paroleö
Piemonte	Non esplicitamente. le ricerche in and e in or sono indicabili tra i parametri della ricerca full text. Non vengono al momento identificati sinonimi
Puglia	Gli operatori booleani previsto sono and e or. Sono ricercate esattamente le parole immesse nella stringa di ricerca
Sardegna	Il sistema non prevede la ricerca tramite operatori booleani
Toscana	La ricerca ha come filtro solo la legislatura, l'anno e le parole da ricercare nel titolo
Provincia di Trento	E' possibile usare gli operatori logici booleani e mascherare una

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 16 febbraio 2017</p> <p>Mauro Ceccato (provincia autonoma di Trento)</p> <p>Banche dati normative e altre banche dati giuridico-istituzionali delle regioni</p>
---	--	--

	<p>parte di parola cercata. Si usa, comunque, un algoritmo di ricerca simile a quello di google: quindi la ricerca comprende automaticamente sinonimi, ed è possibile anche cercare sintagmi (espressioni complesse), includendoli fra virgolette</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p>No, sono ricercate esattamente le parole immesse nella stringa di ricerca</p>
<p>Veneto</p>	<p>I criteri di ricerca sono: per tipo di pratica (regionale e statale), per anno, per commissione, per numero, per presentatore, per parole</p>